



FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA



INFORMAZIONE DEMOCRAZIA

La *mediamorfosi* e il lavoro giornalistico

XXIX

Congresso Nazionale della Stampa Italiana

14 – 16 febbraio 2023 - RICCIONE

FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. Dal XXVIII al XXIX Congresso, le cose fatte | 2 |
| 2. I rapporti con il Governo | 7 |
| 3. Leggi bavaglio sull'informazione | 11 |
| 4. Le rinnovazioni contrattuali | 15 |
| 5. Il giornalista nella pubblica amministrazione e la disciplina contrattuale del lavoro giornalistico nel pubblico impiego | 21 |
| 6. Quattro anni di vertenze aziendali | 40 |
| 7. Le modifiche legislative sul lavoro e sull'editoria e la normativa COVID-19 | 48 |
| 8. Le minacce ai giornalisti | 59 |
| 9. La Commissione Pari Opportunità | 62 |
| 10. Il Lavoro Autonomo | 69 |
| 11. Il passaggio della funzione previdenziale dei giornalisti dipendenti dall'Inpgi all'Inps | 73 |
| 12. L'attività internazionale | 91 |
| 13. I colleghi che ci hanno lasciato | 96 |
| 14. Allegati | 99 |

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

quadriennio 2019 - 2022

1. Dal XXVIII al XXIX Congresso, le cose fatte

Nel quadriennio appena trascorso, l'attività della FNSI, nonostante le limitazioni derivanti dalla pandemia da Covid-19, è stata caratterizzata da una incessante attività. Anzi, la pandemia, col suo carico di modifiche in ambito giuslavoristico, è stata un banco di prova per l'attività della FNSI. Attività, quella sindacale – giova ricordarlo – che nel periodo covid, non solo non è stata sospesa, ma ha dimostrato tutta la sua importanza. Sia sotto il punto di vista dell'elevato numero di vertenze, in cui la FNSI è intervenuta, sia sotto il profilo dei chiarimenti normativi, che non sono mai mancati, con tempestività ed immediatezza, tanto tramite le circolari alle AA.RR.SS, quanto tramite le FAQ che, con cadenza quotidiana, venivano aggiornate e pubblicate sul sito web della Federazione. FAQ (ovvero *Frequently Asked Questions*, "domande frequenti") che hanno aiutato i colleghi, nel periodo Covid, ad orientarsi su numerose questioni, quali ad esempio: ammortizzatori sociali, congedi speciali, Legge 104, disposizioni sui luoghi di lavoro in caso di quarantena, agevolazioni per i lavoratori fragili, divieto di licenziamento, contributi per i giornalisti autonomi, esonero contributo, sicurezza sui luoghi di lavoro, smaltimento ferie, smart working, congedi ai genitori lavoratori dipendenti, procedure per ottenere i bonus stanziati dal governo, contratti a termine e lavoro agile in ambito giornalistico. Su quest'ultimo argomento la FNSI ha anche elaborato delle linee guida - messe a disposizione di tutte le AA.RR.SS. e periodicamente aggiornate - con i suggerimenti utili alla stesura di accordi aziendali sul lavoro agile. Invece, tra le vertenze principali in cui FNSI è intervenuta nel quadriennio (come si vedrà poi in dettaglio nel capitolo 6 della relazione) troviamo quelle relative ad Askanews, L'Eco di Bergamo, Telenova, Edizioni Vero, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Hearst Magazines Italia S.p.A, HMC Italia S.r.l., l'Unità, Il Giornale, L'Adige, Brescia Oggi, Corriere del Mezzogiorno, Confidenze, TuStyle, Starbene, Cucina Moderna e Sale e Pepe, L'Alto Adige, Gruppo GEDI, Il Secolo d'Italia, Il Gazzettino, Il Centro, Nuovo Quotidiano di Puglia, Il Corriere della Sera, Lettera43. Poi, irrompe nella vita sociale la crisi epidemiologica da COVID-19 e con essa la crisi economica che investe anche il settore editoriale aggravandone i conti economici. A fronte del blocco dei licenziamenti ordinato dal Governo per l'intera durata della pandemia, quasi tutti gli editori ricorrono alla CIG in deroga COVID-19, lo strumento emergenziale messo a disposizione dal

legislatore per la gestione delle crisi occupazionali dal marzo 2020 al dicembre 2021. Ed ancora tra le vertenze in cui la FNSI è intervenuta nell'ultimo quadriennio, troviamo quelle relative a: Il Messaggero S.p.A., Il Corriere Adriatico S.r.l., Il Tempo S.r.l., La Prealpina S.r.l., , Trentino, Editoriale Nazionale S.r.l., RCS Mediagroup S.p.A., la Gazzetta dello Sport, La Stampa, Editoriale Domus S.p.A., Athesis S.p.A., La Repubblica, Agenzia Dire, l'agenzia MF Dow Jones, Gazzetta del Mezzogiorno, Il Giornale di Sicilia, Il Sole24Ore, RadioCor e Radio24, la Sicilia, L'Unione Sarda S.p.A., Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Mattino, Stile Italia Edizioni S.r.l., Mondadori Scienza S.p.A., L'Espresso, Metro e L'Eco di Bergamo.

Sui temi della libertà di stampa e il diritto di informare e di essere informati (come si vedrà poi in dettaglio nel capitolo 3 della relazione) la FNSI ha continuato la sua opera di denuncia a proposito della persistente "pigrizia" legislativa in argomento. In materia di diffamazione a mezzo stampa abbiamo assistito, anche nel quadriennio appena trascorso, all'ennesima inerzia del legislatore che nulla ha fatto per eliminare, dalla normativa attualmente in vigore, quegli aspetti che di fatto producono effetti dissuasivi rispetto all'esercizio della libertà di espressione e del diritto di cronaca dei giornalisti. Abbiamo più volte stimolato il legislatore ad interloquire, e in molte occasioni abbiamo fatto sentire la nostra voce e la nostra profonda contrarietà ai tentativi parlamentari di riscrittura delle norme sulla diffamazione. Forte e insistente è stata la voce della Federazione nel contrasto alle "querele bavaglio". Più volte la FNSI ha lamentato l'approccio eccessivamente rigoroso da parte del legislatore nei confronti della stampa. Tutti temi, questi, sui quali la Federazione, in questi quattro anni, come pure nei precedenti, ha tenuto molto alta l'attenzione, promuovendo iniziative, momenti di confronto e di dibattito necessari a dare la dovuta risonanza, e le imprescindibili e non più prorogabili risposte, al fondamentale principio della libertà di stampa e di espressione. Continueremo, anche in futuro, a ritenere centrali nella nostra azione sindacale il contrasto alle querele bavaglio, al carcere per i giornalisti e ad ogni tentativo di minare l'indipendenza e l'autonomia della professione giornalistica.

Sul fronte contrattuale, abbiamo più volte tentato di riprendere il confronto con la FIEG per il rinnovo del contratto, ma ci siamo sempre rifiutati di accedere ad un tavolo di trattative sulle proposte di controparte che si riassumevano nella volontà di riscrivere le norme contrattuali riducendo del 30% circa il costo del lavoro. Mentre (come si vedrà poi in dettaglio nel capitolo 4 della relazione) si è positivamente concluso il percorso che ha portato alla nascita del nuovo CNLG FNSI-ANSO-FISC, il quale, partendo dalla piattaforma del precedente CNLG FNSI-USPI, ha introdotto numerosi aggiornamenti per quel che riguarda: aumenti retributivi, qualifiche, orario di lavoro, maggiorazioni, ferie e permessi, infortuni e malattia, trasferimenti, smart working e rappresentanza sindacale. E' stato poi siglato un nuovo accordo sul lavoro autonomo, destinato sia alle collaborazioni coordinate e

continuative (CO.CO.CO.), che alle prestazioni libero professionali, nel quale viene fissato un compenso minimo di circa 50,00 euro lordi ad articolo e sono state introdotte regole per definire, anche sotto il profilo quantitativo, l'ambito entro il quale devono essere contenute le attività di collaborazione e di lavoro autonomo, con la previsione di procedure per impedire che il ricorso a queste forme di inquadramento serva a mascherare il lavoro subordinato. La FNSI ha poi provveduto, il 16 novembre 2022, al rinnovo del CNLG FNSI – AERANTI CORALLO, che prevede, anche in questo caso, aumenti retributivi (sia per i dipendenti che per i free lance), l’inserimento delle nuove figure web del giornalista e novità normative. Sul fronte contrattuale si segnala, inoltre, la firma del 7 aprile 2022 - tra ARAN, FNSI e Confederazioni sindacali rappresentative dei quattro comparti di contrattazione della Pubblica amministrazione – di un accordo per la specifica regolamentazione di raccordo del personale giornalistico. La firma arriva dopo alcune intese, sottoscritte a livello regionale, tra AA.RR.SS. e Regioni, con cui venivano messi in sicurezza i livelli retributivi maturati dai colleghi. L'accordo del 07/04/2022 riguarda il personale dipendente dalle Amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al Contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016 che svolge attività di informazione ai sensi della legge 150/2000 inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai contratti di comparto del triennio 2016-2018. L'intesa consente l'inquadramento dei giornalisti che saranno assunti nei quattro comparti del settore pubblico (funzioni centrali, funzioni locali, sanità, istruzione e ricerca) salvaguardando le posizioni di lavoro dei colleghi assunti prima del 2018 con contratto di lavoro Fieg-Fnsi e ai quali, in seguito ad alcune pronunce della Corte costituzionale, non era più applicabile il contratto di lavoro dei giornalisti. Ai fini del reinquadramento, il testo individua le confluenze del personale tenendo conto delle qualifiche del contratto di lavoro giornalistico e delle aree o categorie del contratto di riferimento e riconosce un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità. Lo stesso accordo conferma anche la possibilità di aderire a Casagit Salute e vengono ribaditi: il diritto insopprimibile del giornalista alla libertà di informazione e di critica, il dovere di rettifica e l'obbligo inderogabile al rispetto della verità sostanziale dei fatti.

Nel corso del quadriennio 2019 – 2023 il settore editoriale, così come l’intero mercato del lavoro, anche a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, è stato spettatore di numerosi interventi legislativi che hanno modificato in parte il sistema del diritto del lavoro (come si vedrà poi in dettaglio nel capitolo 7 della relazione). La FNSI ha seguito con attenzione, sia le numerose norme introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica (D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 , DPCM del 01/03/2020, DPCM del 08/03/2020, DPCM 11/03/2020, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cd. “Cura Italia, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 cd “Decreto rilancio”, D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 - nuovo “decreto covid”, D.L. n. 50/22 “decreto aiuti”,

la Legge 21 settembre 2022 n. 142), sia quelle relative alla direttiva UE n. 790 del 2019 sul diritto di autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale avvenuta con D.Lgs. 177/21, la riforma delle integrazioni salariali introdotta con la legge di bilancio 2021 (L. n. 234/2021). Numerose sono state anche le novità introdotte dalle leggi di bilancio di ciascun anno con i relativi correttivi fiscali.

Nel quadriennio appena trascorso, è proseguita anche l'attività della FNSI e delle Associazioni Regionali di Stampa - per fronteggiare il barbaro fenomeno delle minacce ai giornalisti - al fianco di colleghe e colleghi insultati, minacciati, aggrediti dai criminali, ma anche dalle folle esasperate o aizzate, sempre più sui social, ma in maniera tutt'altro che virtuale. La FNSI è inoltre rimasta al fianco delle vittime delle querele bavaglio e liti temerarie o anche solo di annunci di azioni legali il cui scopo evidente era e resta (visto che nulla è stato fatto da governo e parlamento per arginare il fenomeno) quello di intimidire i giornalisti e impedire loro di investigare, scoprire, svelare le trame occulte del potere e dei potenti di turno.

Sul fronte delle pari opportunità - dal suo insediamento, nell'aprile 2019 - la Commissione Pari Opportunità della Fnsi ha operato nell'ambito del mandato conferito dal 28° Congresso nazionale di Levico Terme, nell'ambito delle mozioni approvate, in particolare su 'pari opportunità', 'lavoro delle donne', 'rappresentanza paritaria' e 'linguaggio di genere'. Ma anche allargando sempre più il dialogo e il confronto con le istituzioni, a livello nazionale, e con gli organismi internazionali della professione, con iniziative e interventi per una piena ed effettiva democrazia paritaria all'interno del sindacato e, in generale, negli enti che governano la professione giornalistica, e per una rappresentanza nei processi decisionali. Altrettanto prioritaria l'azione per la realizzazione di una effettiva parità nell'accesso al lavoro e all'interno delle redazioni, che i due anni di pandemia hanno reso più complessa, con una penalizzazione delle colleghe che, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, collaboratrici, free lance, hanno subito, in maniera più evidente, penalizzazioni in termini di progressione di carriera, retribuzione e precarizzazione della loro posizione. Penalizzazioni che anche le colleghe pensionate continuano a scontare. Nel corso del mandato, concluso a gennaio 2023, la Cpo ha lavorato molto anche sulla 'sicurezza' delle giornaliste, esposte a molestie nei luoghi di lavoro e a minacce, fisiche e verbali, che si manifestano in forme diverse, fra cui anche le querele bavaglio, non più tollerabili, sollecitando anche interventi normativi oggi ancora ignorati in Italia, mentre in Europa il Parlamento europeo, a stragrande maggioranza, ha votato una risoluzione che contiene una serie di misure per contrastare la minaccia che le azioni legali strategiche (le Slapp), volte a bloccare la partecipazione pubblica, rappresentano per giornaliste e giornalisti, perché abusive e finalizzate a screditare, professionalmente, i loro bersagli.

La Commissione nazionale lavoro autonomo (Clan) si è insediata il 20 febbraio 2020, assieme all'Assemblea nazionale di lavoratori autonomi. Nei documenti politici elaborati e approvati dalla

Clan e dall'Assemblea, si fa riferimento a “braccianti dell'informazione”, all'utilizzo improprio dei pensionati nel normale circuito produttivo e a editori che premono per un basso numero di occupati regolari e con contratti depotenziati, e una grande forza-lavoro di giornalisti lavoratori autonomi da pagare molto meno dei subordinati, benché sia autonomi che dipendenti siano indistintamente utilizzati per la realizzazione dei contenuti dell'identico prodotto giornalistico. Contrasto al precariato, sfruttamento dei cococo e contestuale abolizione della fattispecie parasubordinata e la “piaga” delle false partite Iva che, mascherano del lavoro dipendente non riconosciuto, sono alcuni dei temi messi in fila dalla Clan a partire da quella riunione. La tutela del lavoro autonomo - sia esso per scelta o in attesa di stabilizzazione - va attuata tramite l'attuazione di disposizioni vigenti ma inapplicate dal 2012: legge 233/2012, cosiddetta “Equo compenso giornalistico”, in coerenza tra subordinati e autonomi nelle singole testate tramite la corretta identificazione dei parametri. D'altro canto, veniva chiesta l'emanazione da parte del Ministero della Giustizia dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi dei giornalisti ex L. 27/2012, su cui poi, nel 2022, il Tar del Lazio - dopo ricorso di Assostampa Sicilia e Stampa Romana - ha deciso di non procedere all'intimazione dei parametri, in quanto ricavabili “per analogia” dalle altre professioni. Un'impostazione che, come noto, la Clan contesta ma che, al momento rimane lettera morta di fronte alla giustizia amministrativa. Sul piano dell'attività giornalistica, Clan-Fnsi ha chiesto una radicale riforma della professione, delle sue norme e istituti, per renderli rispondenti alle esigenze e ai problemi contemporanei della professione.

Uno dei momenti più rilevanti del trascorso quadriennio, è il passaggio della funzione previdenziale dei giornalisti dipendenti dall'Inpgi all'Inps. La legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto che - al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti - con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. Tutti i dettagli del passaggio INPGI-INPS sono diffusamente dettagliati nel capitolo 11 della Relazione.

Infine a livello internazionale, nel quadriennio appena trascorso, l'attività della FNSI - sia a livello internazionale, nel quadro della Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ), che a livello europeo nel contesto della Federazione europea dei giornalisti (EFJ) - è stata connotata da iniziative (come si vedrà poi in dettaglio nel capitolo 12 della relazione), tutte incentrate sulle attuali e più urgenti sfide riguardanti il mondo dell'informazione. Anche attraverso la partecipazione ai vari gruppi di lavoro la Federazione non ha mancato di far sentire la propria voce accanto alle battaglie che in Italia, come nel resto del mondo, vedono coinvolti i giornalisti e le giornaliste per una informazione libera e indipendente "discriminante fondamentale tra i sistemi democratici e i regimi autoritari".

2. I rapporti con il Governo

La FNSI, nel quadriennio trascorso ha avuto numerose interlocuzioni e confronti con i vari governi che si sono succeduti sulle tematiche di maggiore interesse per la categoria. Anche se, purtroppo, e con grande rammarico, oltre alle dichiarazioni di intenti, a volte altisonanti, non si è andati.

Esattamente 60 anni fa veniva introdotta nel nostro ordinamento la legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti. La legge n. 69 del 1963 ha regolato l'attività giornalistica, mediante il riconoscimento dell'albo professionale e la costituzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine e dei Consigli Regionali. In base a tale legge nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'Albo professionale. Oggi, la suddetta legge appare superata dalle notevoli trasformazioni che hanno interessato il settore dell'informazione e dalle innovazioni tecnologiche e digitali che hanno ampliato notevolmente i confini dell'informazione e di chi la produce. Oltre ad interventi di "ammodernamento" della legislazione sono necessari ulteriori interventi riguardanti, l'uno, i requisiti di permanenza nell'albo, l'altro, i requisiti di accesso alla professione. Riguardo al primo aspetto appare necessario prevedere l'automatica cancellazione dall'albo di coloro che non risultino titolari di una posizione previdenziale attiva. Con riferimento, invece, al secondo aspetto è del tutto evidente come allo stato attuale l'accesso alla professione risulti essere inadeguato. Occorre, invero, prevedere l'obbligo di accesso alla professione attraverso un percorso di studi universitari. Come pure non si può prescindere dall'effettivo e continuativo esercizio della professione in termini esclusivi o prevalenti, per l'iscrizione all'albo.

Come Federazione abbiamo più volte portato all'attenzione delle istituzioni, e fatto sentire in moltissime occasioni la nostra voce critica e di condanna al massiccio ricorso ai co.co.co. nel settore dell'informazione. Abbiamo proposto al Governo e al Parlamento di intervenire, con una misura correttiva e integrativa, sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (*Jobs Act*) prevedendo l'inclusione nell'ambito del lavoro subordinato anche della professione del giornalista. E' indubbio che il lavoro giornalistico, pur essendo vincolato alle regole di un ordinamento professionale (questa

la ragione dell'equiparazione operata con il Jobs Act della professione del giornalista con quelle altre professioni il cui esercizio è vincolato all'iscrizione ad un apposito albo), si esercita normalmente in regime di lavoro subordinato a favore di aziende editoriali. Ed anche laddove si fosse in presenza di prestazioni di lavoro autonomo permane il legame con una azienda editoriale.

E' una battaglia, quella dell'abolizione dei co.co.co. nel settore dell'informazione, che questo sindacato porta avanti dal 2015 (governo Renzi) senza soluzione di continuità. Il riconoscimento di una particolare specificità inerente la professione giornalistica è ormai ineludibile, in quanto se la prestazione di un giornalista è continuativa nei confronti di una stessa impresa editoriale il rapporto di lavoro non può che essere considerato di natura subordinata, dovendo quindi rientrare nell'ambito della regolazione disciplinata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

Su questa stessa linea si pone anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha evidenziato come il lavoro giornalistico sia *“sempre connotato da alcuni aspetti del lavoro subordinato”*.

Il tema del contrasto al precariato lo abbiamo posto anche a margine del confronto avuto col Dipartimento editoria del precedente governo, relativamente alle opportunità derivanti all'Italia dalla messa a terra delle ingenti risorse del PNRR. In quella occasione abbiamo ribadito la centralità del settore dell'informazione, non solo per la tenuta democratica, ma anche per la crescita sociale e culturale del Paese, come pure l'importanza di prevedere misure strutturali finalizzate a rafforzare il mercato del lavoro, infragilito da una precarietà che ha raggiunto livelli inaccettabili.

Purtroppo, su questo fronte abbiamo sempre trovato un muro non solo da parte di Governo e Parlamento, ma anche da parte degli editori che, da un lato, si dichiarano a favore della promozione di una informazione di qualità, e dall'altra continuano a realizzare margini sfruttando il costo del lavoro, attraverso la riduzione degli organici redazionali e il ricorso, sempre più frequente, all'utilizzo di prestazioni autonome o parasubordinate.

Un giornalismo senza tutele e garanzie per i lavoratori non potrà mai produrre informazione di qualità.

Un ulteriore aspetto che poniamo, da molti anni, all'attenzione del legislatore, che interessa il tema delle querele temerarie (in merito ne parleremo nel capitolo successivo) è quello relativo alla costituzione, all'interno della legge n. 63 del 1969, del giuri per la correttezza dell'informazione. Si tratta di una istituzione “filtro” finalizzata ad evitare il ricorso spregiudicato e improprio alle querele temerarie. Dovrebbe, a tal fine, essere previsto l'obbligo del ricorso, prima di adire le tradizionali vie giudiziarie, al giuri, il quale è chiamato a promuovere la conciliazione delle controversie e pronunciarsi in tempi certi e brevi.

Abbiamo avanzato le nostre idee per rilanciare e rendere strutturali le fonti di finanziamento del Fondo ordinario per l'editoria. La disciplina dei contributi diretti è contenuta nel Decreto legislativo

15 maggio 2017, n. 70 che negli anni ha subito un graduale ridimensionamento. Contrariamente a questa tendenza, in molte occasioni di confronto con il Governo, a partire dal primo governo Conte per arrivare fino al governo Draghi, abbiamo ribadito con grande preoccupazione l'importanza non solo di confermare e potenziare la dotazione del fondo ma anche di renderla strutturale. Alla luce di ciò abbiamo prospettato a Governo e Parlamento, nelle varie memorie consegnate, una serie di misure finalizzate a dare maggiore stabilità ad un quadro troppo esposto ai cambiamenti (e sensibilità) della politica. Abbiamo chiesto di intervenire attraverso un prelievo di modesta entità sulla pubblicità radiotelevisiva pubblica e privata, sugli interventi a sostegno delle attività socio culturali delle fondazioni bancarie, sul 5 per mille destinato alle attività non lucrative di carattere sociale e sui profitti dei grandi aggregatori di rete, i cosiddetti *over the top*, che realizzano una consistente raccolta pubblicitaria anche grazie alla diffusione gratuita di notizie prodotte da testate giornalistiche e frutto del lavoro di giornalisti e giornaliste.

Un quadro di interventi così definito non solo avrebbe il pregio di garantire maggiore stabilità in termini di dotazione del fondo, ma avrebbe anche il vantaggio di non pesare sul bilancio pubblico, e di riuscire a sostenere anche alcune misure di natura indiretta a sostegno del comparto.

Svolgere attività di impresa nel settore dell'informazione è diverso dallo svolgere attività imprenditoriale in qualsiasi altro settore dell'economia. Per lo stretto legame che c'è tra democrazia e informazione. Alla luce di questa inequivocabile premessa abbiamo posto il tema di una revisione della legge sull'editoria (legge n. 416 del 1981) che tenesse conto, valorizzandoli, degli aspetti deontologici ed etici di tale attività. La categoria dei giornalisti si è data, da tempo, diverse carte deontologiche che tutti i giornalisti nell'esercizio della loro professione sono tenuti a rispettare, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono arrivare anche alla radiazione.

Allo stesso modo è necessario giungere ad un vero e proprio statuto d'impresa. Una vera e propria carta deontologica di chi svolge impresa editoriale nel settore dell'informazione. E' necessario definire in maniera chiara una netta separazione tra la gestione economica dell'impresa e il contenuto editoriale della stessa, poiché questa svolge una funzione sociale, garantita dalla Costituzione (e dai trattati internazionali che l'Italia ha ratificato, la CEDU su tutti) e fondamentale per l'ordinamento democratico. Così come è necessario poter determinare, con la carta dell'impresa, in maniera altrettanto chiara e netta le responsabilità sociali ed etiche dell'editore.

Un ulteriore punto sul quale abbiamo acceso un faro come Federazione è quello relativo alle concentrazioni d'impresa. Abbiamo più volte invitato il legislatore ad introdurre limiti più stringenti alle operazioni di concentrazione dei mezzi di informazione, per garantire più e meglio il pluralismo dell'informazione, e a superare quel meccanismo, ormai non più funzionale, previsto dalla legge n. 416 del 1981, che stabilisce limiti alla concentrazione dei quotidiani basati sulla tiratura delle copie,

in quanto con la crisi strutturale della carta stampata fare riferimento alle tirature rischia di essere un evidente non senso.

Il percorso sul diritto d'autore, iniziato con la direttiva europea recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 177 del 2021, è arrivato agli inizi di quest'anno all'emanazione da parte dell'AGCOM del regolamento attuativo in materia di equo compenso. Si tratta, per ora, di un risultato in chiaroscuro. Certamente, un passo avanti, nel riconoscere e disciplinare normativamente la questione dell'equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una "pubblicazione di carattere giornalistico" tra gli editori (titolari dei diritti) e le piattaforme che veicolano questi contenuti online. All'atteggiamento delle grandi piattaforme, cosiddette *over the top*, di sfruttare, con straordinari introiti, i prodotti intellettuali elaborati da giornalisti e giornaliste, con questa direttiva e con questo regolamento almeno è stato messo un freno. Ovviamente, non mancano i lati più oscuri su cui bisognerà lavorare e sui quali la FNSI ha acceso immediatamente un faro. Non sfugge che i proventi dello sfruttamento del diritto d'autore debbano essere riconosciuti anche all'autore materiale del prodotto giornalistico e non soltanto al titolare del diritto d'autore (editore).

Sarà, pertanto, fondamentale iniziare sin da subito a lavorare con la FIEG alla stesura del regolamento per la redistribuzione dei proventi anche in favore dei giornalisti, come previsto dal contratto nazionale di lavoro.

Nell'ultimo decreto "milleproroghe" (D.L. 198/2022), il legislatore è intervenuto, con una nuova proroga, in materia di durata dei contratti in essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa. Abbiamo più volte sollevato il problema relativo a garantire una maggiore certezza in termini di risorse economiche, e non solo, al settore dell'informazione primaria e quindi alle agenzie stampa a tutela di un interesse costituzionalmente tutelato. Il decreto "milleproroghe" del governo sposta di un anno in avanti la durata dei contratti in essere e, cosa più significativa, stando alle parole pronunciate dal Sottosegretario Barachini, in risposta ad una interrogazione parlamentare alla Camera, entro il 2023 è intenzione dell'esecutivo impostare una riforma di ampio respiro finalizzata a garantire maggiore stabilità e certezze di risorse, anche per consentire di affrontare meglio le diverse tensioni aziendali (per restare alla situazione più recente basti pensare alla vertenza dell'agenzia Dire). Un ulteriore aspetto, oltre alla proroga, riguarda alcuni criteri individuati nel decreto che fissano il perimetro della riforma che si intende approntare. Tra cui l'esigenza di una razionalizzazione attraverso l'istituzione di un elenco delle agenzie stampa di rilevanza nazionale da tenersi presso il Dipartimento per l'editoria e la fissazione di determinati criteri per l'iscrizione nel suddetto elenco che dovranno essere definiti con un decreto del Sottosegretario all'editoria.

Auspichiamo di essere coinvolti come Federazione nella definizione della riforma del settore dell'informazione primaria al fine di contribuire con spirito costruttivo e propositivo al superamento delle criticità che interessano l'intero comparto.

Da ultimo, non certo per importanza, resta il tema attualissimo delle intercettazioni. Ciclicamente sembra tornare la tentazione del legislatore di imbavagliare la stampa. Abbiamo più volte ribadito a questo governo come ai precedenti che il compito del giornalista è quello di informare i cittadini su ciò che abbia rilevanza pubblica e sociale. Affermare, come sovente si sente dire, di intervenire con norme più stringenti, per evitare che vi siano fuori uscite di notizie dalle Procure significa “mettere il bavaglio all'informazione”. Non vorremmo che dietro l'esigenza (sbandierata) di tutelare il cittadino, la politica concepisca queste restrizioni per tutelare se stessa.

Abbiamo posto il problema delle intercettazioni dei giornalisti alla Ministra Cartabia. In un confronto aperto e critico non abbiamo fatto mancare il nostro forte disappunto sulla vicenda dei giornalisti intercettati nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Trapani sull'attività delle Organizzazioni non governative (fatto non isolato, purtroppo). Sono troppi gli ostacoli che i giornalisti italiani devono superare per compiere il proprio dovere di informare i cittadini, il cui diritto ad essere correttamente informati è sancito dalla Costituzione.

Restiamo fiduciosi di poter affrontare tutti questi temi con il nuovo esecutivo e il nuovo Parlamento, consapevoli del fatto che una democrazia compiuta si realizza garantendo la libertà di stampa e il pluralismo dell'informazione.

3. Leggi bavaglio sull'informazione

Si potrebbe cominciare questa parte della relazione riprendendo le primissime righe della precedente relazione di Levico, dedicata alle leggi bavaglio sull'informazione *“La libertà di espressione, inclusa la libertà di informazione, rappresenta la condizione basilare per il progresso sociale e lo sviluppo umano” (CEDU – Handyside c. Regno Unito)* e denunciare, oggi come allora, la persistente “pigrizia” legislativa nell'affrontare il tema della libertà di stampa e il diritto di informare e di essere informati, che possono realizzarsi compiutamente riformando, con puntuali interventi, l'intero impianto normativo, a partire da una seria riforma della diffamazione a mezzo stampa, con la rimozione di quei vincoli normativi che, prevedendo pene detentive congiuntamente a pene pecuniarie (è il caso dell'articolo 13 della legge 47/1948), o pene detentive in alternativa a sanzioni pecuniarie (è il caso del comma 3 dell'articolo 595 del c.p.), allontanano la normativa italiana dal consolidato orientamento giurisprudenziale della CEDU.

Nonostante lo stimolo proveniente dalla Corte costituzionale che, seguendo il “modello Cappato” dapprima con ordinanza n. 132 del giugno 2020, con la quale aveva accordato al Parlamento un anno di tempo per modificare le norme in materia di diffamazione a mezzo stampa ed adeguarle così alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e poi con la sentenza n. 150 del 2021 con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 della legge 47/48, ritenendo la pena detentiva ammissibile solo in “circostanze eccezionali” così come definite dalla Corte di Strasburgo (discorsi d’odio e incitamento alla violenza), abbiamo assistito, anche nel quadriennio appena trascorso, all’ennesima inerzia del legislatore che nulla ha fatto per eliminare dalla normativa attualmente in vigore quegli aspetti che di fatto producono effetti dissuasivi (*chilling effects*) rispetto all’esercizio della libertà di espressione e del diritto di cronaca dei giornalisti.

Ancor prima della pronuncia della Consulta, giunta con la richiamata ordinanza, la Federazione aveva prodotto e trasmesso una memoria scritta al giudice delle leggi, dove venivano messi in chiaro tutti gli aspetti più critici e preoccupanti per l’attività giornalistica e per la funzione dell’informazione nel nostro ordinamento democratico. Aspetti che hanno trovato spazio nelle pronunce costituzionali che, come abbiamo detto, hanno portato ad una declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 13 della legge 47/1948 e ad un chiaro monito rivolto al legislatore ad una piena adesione al principio convenzionale secondo il quale la pena detentiva non dovrebbe essere mai prevista per i casi di diffamazione, ma esclusivamente in ipotesi eccezionali di istigazione all’odio e alla violenza.

Tuttavia, anche davanti agli inviti ad intervenire da parte dei giudici nazionali ed europei, non è arrivata la piena e adeguata attuazione all’articolo 21 della nostra Costituzione e all’articolo 10 della CEDU, nonostante le diverse e consolidate posizioni giurisprudenziali, tutte orientate a riconoscere al diritto di informare e di essere informati un vero e proprio diritto fondamentale “coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione”, come ci ha ricordato proprio la Corte costituzionale con la storica sentenza n. 11 del 1968. Né può sottacersi la funzione indefettibile che ricopre la libertà di espressione nel sistema democratico. Ragione per cui l’attività giornalistica merita di essere “salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta” (Corte cost. - Sent. n. 172 del 1972). E’ evidente che, nei fatti, la funzione dell’attività giornalistica viene inibita dalla previsione di pene detentive o sanzioni pecuniarie esorbitanti che esercitano un effetto deterrente sui giornalisti (al netto di eventuali atti “di clemenza” come la sospensione della pena disposta dal giudice o la commutazione della pena disposta dal Presidente della Repubblica – come avvenuto con il “caso Sallusti”), ponendo indebiti ostacoli al legittimo esercizio del loro ruolo di informare la collettività, anche attraverso la critica aspra e polemica delle condotte di chi detiene posizioni di potere.

Abbiamo più volte stimolato il legislatore ad interloquire, e in molte occasioni abbiamo fatto sentire la nostra voce e la nostra profonda contrarietà ai tentativi parlamentari di riscrittura delle

norme sulla diffamazione. Il disegno di legge a prima firma del senatore Caliendo, naufragato anch'esso come i precedenti tentativi delle scorse legislature (basti pensare al Ddl Costa), con il quale pur eliminando la previsione della pena detentiva, misura non sufficiente ad allineare il quadro interno a quello internazionale, venivano previste delle sanzioni pecuniarie eccessivamente sproporzionate con il chiaro obiettivo di lasciare inalterata la forza dissuasiva, riproponendo, sotto altre vesti, quel *chilling effect* che mina il diritto all'informazione. Abbiamo presentato memorie e aperto un confronto istituzionale con vari membri della Commissione Giustizia del Senato e del Governo, affinché sul reato di diffamazione a mezzo stampa, come su altri aspetti, si potesse avviare un percorso riformatore in grado di tutelare più e meglio il lavoro dei giornalisti e delle giornaliste.

Il tema della rettifica automatica prevista dal legislatore nella scorsa legislatura, non andata in porto, (fortunatamente in questo caso), rappresenta anch'esso un *vulnus* di grande rilievo per l'attività giornalistica. In primo luogo, perché, così come era stato impostato, avrebbe generato una asimmetria tra le parti, data dal fatto che chi si ritiene offeso, con una sua valutazione meramente soggettiva, da un articolo stampa o da un servizio giornalistico, maturerebbe in automatico il diritto alla rettifica da parte del giornalista o direttore. Non secondaria, su questo punto, è la contrarietà della Corte EDU, la quale in più occasioni ha ribadito che la previsione legislativa di rettifica automatica, oltre a ledere la dignità professionale del giornalista, compromette seriamente il diritto alla libertà di stampa, aggiungendo anche che la rettifica, in un ordinamento democratico, non può che essere valutata nei procedimenti di diffamazione.

Su questi fronti, in alcune circostanze, abbiamo trovato sintonia e condivisione con la FIEG, con la quale abbiamo realizzato anche diverse iniziative congiunte.

Forte e insistente è stata la voce della Federazione nel contrasto alle “querelle bavaglio”. Nel 2019, nella sede della FNSI abbiamo ospitato rappresentanti del governo Conte (ed il confronto è continuato anche con i rappresentanti del successivo governo Draghi) e membri del Parlamento per sollecitare un intervento deciso sul fronte delle liti temerarie. Abbiamo denunciato con forza i diversi tentativi di indebolire il disegno di legge all'esame in Senato, finito anch'esso su un binario morto. Nel corso dei lavori parlamentari abbiamo proposto suggerimenti e considerazioni finalizzate a trovare la convergenza su un testo di “alto livello” e non il classico compromesso a ribasso che a poco o nulla sarebbe servito. Il risultato, purtroppo, è stato addirittura peggiore delle aspettative, perché quel testo concluse il suo iter nella commissione parlamentare senza mai approdare in aula.

Sono tantissimi, troppi, i colleghi e le colleghe che vengono querelati da chi detiene posizioni di potere, con il fine di colpire il diritto di cronaca e di dissuadere (imbavagliare) dall'esercitare quella vitale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri, propria del giornalismo.

E' ormai evidente quanto sia necessaria e improrogabile una normativa nazionale, non essendo più sufficiente la supplenza della giustizia civile che, con le sue sentenze, si è molto spesso pronunciata con dispositivi di assoluzione con formula piena nei confronti di cronisti che si sono limitati a svolgere il loro lavoro, con deontologia e serietà, o quella del giudice delle leggi con i suoi ineludibili orientamenti giurisprudenziali.

Lo abbiamo segnalato anche nella importante iniziativa, nel maggio del 2022, a commento dei risultati del rapporto del consorzio internazionale *Media Freedom Rapide Response*. In quell'occasione, la FNSI, memore dell'atteggiamento del legislatore, che non aveva mostrato la dovuta sensibilità sul tema, lasciando cadere tutte le varie proposte legislative in essere, ha rivolto il suo monito anche alle istituzioni europee affinché siano esse stesse promotrici di una iniziativa legislativa finalizzata ad intervenire con una direttiva, a tutela dei giornalisti e del giornalismo, da far recepire agli Stati membri.

Altro tema che incide negativamente sul diritto di cronaca, sul diritto di informare e di essere informati, impedendo, quindi, ai giornalisti di fare il proprio mestiere è quello relativo alla presunzione di innocenza.

Più volte la Federazione ha lamentato l'approccio eccessivamente rigoroso da parte del legislatore nei confronti della stampa. Resta un fondamentale principio giuridico quello della presunzione di innocenza, previsto nella nostra Costituzione, il quale però avrebbe potuto e dovuto essere messo in relazione, e non in contraddizione, con la libertà di stampa. Lo abbiamo più volte denunciato durante il percorso legislativo che ha portato al recepimento della direttiva europea che, va ribadito, fa salvo il "diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media", come recita il punto 19 della richiamata direttiva. Invece, purtroppo, abbiamo assistito all'ennesimo tentativo, riuscito, di rendere più oneroso il diritto di informare. Del resto, lo avevamo denunciato sin dalla lettura della relazione tecnica del Governo sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, in cui il Governo aveva messo nero su bianco di voler introdurre una disciplina "più stringente in materia di rapporti con la stampa da parte delle procure della Repubblica e degli uffici di polizia giudiziaria". Il risultato, nel primo anno di vita della nuova disciplina legislativa, è sotto gli occhi di tutti, con le procure sempre più restie a fornire notizie su fatti di cronaca.

In molte occasioni, da ultimo lo scorso dicembre 2022, a margine di un seminario organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati, a Bari, alla presenza di esponenti dell'attuale Governo Meloni, la Federazione non ha mancato di far sentire la propria voce denunciando ancora una volta la compressione del diritto di informare che una simile misura nei fatti produce.

Sono tutti temi sui quali la Federazione, in questi quattro anni, come pure nei precedenti, ha tenuto molto alta l'attenzione. Promuovendo iniziative, momenti di confronto e di dibattito necessari a dare

la dovuta risonanza, e le imprescindibili e non più prorogabili risposte, al fondamentale principio della libertà di stampa e di espressione. Continueremo, anche in futuro, a ritenere prioritarie e centrali nella nostra azione sindacale il contrasto alle querele bavaglio, al carcere per i giornalisti e ad ogni tentativo di minare l'indipendenza e l'autonomia della professione giornalistica.

Abbiamo accolto con favore le parole della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la consueta conferenza stampa di fine anno. Vogliamo credere che a quelle parole possa seguire un impegno concreto e serio per affrontare tutti quei temi, sui quali la Federazione ha ribadito la propria disponibilità al confronto e al dialogo, necessari a garantire la piena libertà di stampa, bene essenziale per la nostra democrazia.

La FNSI, come fatto in passato, con tutti gli esecutivi che si sono succeduti alla guida del Paese, non mancherà di stimolare, con approccio propositivo e costruttivo, Governo e Parlamento affinché possano realizzarsi quelle necessarie riforme per un settore, vitale per il funzionamento della democrazia, attraversato da cambiamenti e sfide inedite. Intervenire sull'intero impianto normativo di sistema non è più rinviabile se si vuole veramente affrontare la sfida lanciata dalla disinformazione puntando sulla qualità dell'informazione e sulla qualità dei rapporti di lavoro.

4. Le rinnovazioni contrattuali

Il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico stipulato con la Federazione Italiana Editori Giornali

Come noto il CNLG FNSI-FIEG è scaduto il 31 marzo del 2016 e la FNSI ha subito attivato il confronto con la controparte per la sua rinnovazione. Sin dai primi incontri tecnici sono state illustrate e motivate le nostre richieste che riguardavano principalmente la riscrittura dell'articolo sulle qualifiche e sulle mansioni, con lo scopo di individuare gli strumenti contrattuali che potessero garantire un aumento dell'occupazione. Al centro della rinnovazione contrattuale, infatti, abbiamo - anche nel corso dell'ultimo quadriennio - riproposto il problema dell'occupazione di settore, chiedendo agli editori una revisione della vigente normativa, al fine di consentire un incremento dei livelli occupazionali tramite l'individuazione di nuovi profili professionali e il passaggio dal lavoro autonomo al lavoro subordinato di un certo numero di collaboratori coordinati e continuativi. Il nostro obiettivo era quello di favorire la crescita dell'occupazione attraverso due canali: 1) l'allargamento delle qualifiche professionali, mediante l'inserimento nel perimetro giornalistico di professionalità che utilizzando nuovi mezzi di comunicazione potrebbero essere erroneamente inquadrati in altri comparti contrattuali non di natura giornalistica; 2) il passaggio dal lavoro autonomo al lavoro subordinato di un certo numero di giornalisti inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi.

L'apertura del primo canale poteva essere raggiunta mediante l'individuazione specifica di nuove mansioni, in particolare quelle legate al web, mentre il passaggio dal lavoro autonomo al lavoro subordinato poteva avvenire soltanto individuando, nell'ambito del CNLG, una specifica nuova qualifica caratterizzata dal ridotto impegno lavorativo e maggiore flessibilità e, quindi, attraverso una riscrittura dell'art. 2 sui collaboratori fissi. Inoltre, per quanto riguardava il possibile passaggio dalla posizione parasubordinata di collaborazione coordinata e continuativa a quella di lavoro subordinato, chiedevamo l'introduzione dell'obbligo di uno specifico confronto in sede aziendale tra azienda, direttore e comitato di redazione per la verifica delle condizioni che potessero consentire, entro un definito arco temporale, il passaggio dei co.co.co., che ne avessero i requisiti, al contratto subordinato. Ma la Federazione degli Editori non ha recepito le nostre richieste, sia per l'allargamento mansionario, sia sulla previsione di un confronto in sede aziendale per il passaggio al lavoro subordinato di un certo numero di collaboratori coordinati e continuativi. Per gli editori l'unico strumento contrattuale da prendere in considerazione per favorire l'occupazione resta la conferma del salario d'ingresso connesso a sgravi contributivi per le nuove assunzioni. Un percorso che è stato utilizzato nel contratto scaduto ma che non ha portato a nessun risultato in termini di aumento dell'occupazione. Gli editori nel corso dei pochi confronti che si sono svolti durante l'ultimo quadriennio – anche a causa della pandemia - hanno ribadito la loro posizione tesa a smantellare il contratto collettivo con una drastica riduzione del costo del lavoro, pertanto, come evidenziato più volte in precedenza ci siamo trovati davanti a proposte inaccettabili. Anche negli ultimi anni abbiamo più volte tentato di riprendere il confronto con gli editori per il rinnovo del contratto, ma ci siamo sempre rifiutati di accedere ad un tavolo di trattative sulle proposte di controparte che si riassumevano nella volontà di riscrivere le norme contrattuali riducendo del 30% circa il costo del lavoro. Una proposta evidentemente inaccettabile.

Dal Contratto FNSI-USPI al Contratto FNSI-ANSO- FISC

Il CNLG FNSI-USPI scadeva, a seguito di disdetta formalizzata nei termini previsti dalla FNSI, il 31/05/2020. Tuttavia, in corso di trattativa per il suo rinnovo e senza alcuna forma di comunicazione, la predetta sigla datoriale sottoscriveva con la CISAL un “*contratto per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell'informazione periodica locale e on line e nazionale no profit*”. Di conseguenza la Giunta esecutiva deliberava di dichiarare cessato ogni confronto con l'USPI sulla prosecuzione dei lavori di rinnovo del CNLG e, al contempo, di proseguire il confronto con le altre Organizzazioni datoriali già presenti al tavolo di trattativa, ovvero ANSO (Associazione Nazionale della Stampa Online) e FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici). Con le stesse, il 30/06/2021, la FNSI (dando seguito al precedente accordo del

29 ottobre 2020) sottoscriveva il Contratto Nazionale di Lavoro che regola il rapporto di lavoro di natura giornalistica nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, pubblicate anche *on line*, purché non costituiscano *network o franchising* e non risultino collegate su più aree geografiche. Lo stesso contratto regola, altresì, il lavoro giornalistico nelle testate di informazione esclusivamente *on line*, che pubblicano notizie locali purché, anch'esse, non costituiscano *network o franchising* e non risultino collegate su più aree geografiche. Mentre sono escluse dall'applicazione del nuovo CNLG le testate - comprese quelle strutturate in *network o franchising* - collegate (anche tramite contratti di *services* o di collaborazione esterna) con aziende editrici di quotidiani o periodici nazionali o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi. Detto contratto non può, infine, applicarsi alle aziende dell'emittenza radio-televisiva e delle telecomunicazioni ed alle piattaforme digitali "*over the top*" e aziende ad esse collegate. Il nuovo CNLG avrà una durata triennale e sarà quindi efficace dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024.

Di seguito le principali novità contenute nel nuovo contratto.

Qualifiche: è stata sostituita la qualifica del "collaboratore della redazione" con la nuova qualifica del "collaboratore fisso" (che sarà applicata a tutti i giornalisti che alla data del 29/10/2020 avevano la qualifica - oggi soppressa - di "collaboratore redazionale"). È stato precisato, relativamente all'anzianità professionale di +/- 24 mesi, che la stessa va intesa con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo professionale nell'elenco professionisti (per professionisti e praticanti) o nell'elenco pubblicitari per questi ultimi. Il coordinatore avrà, anche, espressa competenza di coordinamento dei collaboratori esterni, oltre alla creazione del flusso di lavoro in caso di *smart working* tramite la progettazione - con applicativi e software dedicati - di una vera e propria redazione virtuale (anche parziale), nel caso in cui esigenze specifiche di carattere organizzativo, logistico o sanitario implicino l'uso di questi processi editoriali. Da ultimo si segnala l'introduzione di nuove e ulteriori mansioni per il redattore web (che comunque dovrà necessariamente essere iscritto all'Ordine dei giornalisti), a cui potranno essere affidate - oltre le già note mansioni del web editor, videomaker, web image editor, social media and community manager, sviluppatore digitale e web designer - le nuove mansioni di AI editor il quale si occupa della creazione di contenuti multimediali sviluppati grazie all'uso di applicativi di intelligenza artificiale a uso giornalistico e di informazione; *Fact checking* editor (o *debunker*) che si occupa di utilizzare tutti gli strumenti di software e di ricerca per combattere la disinformazione sul web e verificare le fonti delle produzioni giornalistiche della testata; *Data and visual editor* che crea contenuti giornalistici e di informazione utilizzando applicativi e software per la gestione dei dati; *Audio editor and moderator* che si occupa di realizzare contenuti a base audio (esempio: podcast e applicazioni per assistenti vocali) nell'ambito della produzione giornalistica e di informazione della testata, ma anche di curare la moderazione delle

manifestazioni della testata nell'ambito del mondo dei social audio (reti sociali a base audio), come pure nei forum digitali; *VR and AR editor* il quale si occupa della realizzazione di contenuti multimediali in realtà virtuale o aumentata; *Data Journalist*, il giornalista che utilizza big data e open data per realizzare ricerche e inchieste giornalistiche.

Orario di lavoro: è stata inserita la nuova previsione di un arco di impegno massimo giornaliero di 10 ore, nonché la riduzione a 2 ore (36-38) della precedente “franchigia settimanale” di 4 ore (36-40), in cui il lavoro straordinario eventualmente svolto - pur retribuito - non godeva di alcuna maggiorazione. Lavoro straordinario che, comunque, non potrà superare le 22 ore mensili.

Direttore: rispetto al passato, è stata data maggior incisività al ruolo del direttore, che avrà anche competenza nel fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, stabilire gli orari di lavoro, proporre le assunzioni e, per motivi tecnico professionali, i licenziamenti dei giornalisti. Sarà, inoltre, sua responsabilità vigilare sulla corretta gestione dei collaboratori esterni della testata.

Ferie e permessi: sono stati aumentati i giorni di ferie (dai precedenti 26) a 30 giorni dopo 10 anni di anzianità presso la medesima azienda. I permessi straordinari per eventi luttuosi passano da 2 a 3 giorni e sono estesi anche ai casi di eventi riguardanti affini di primo e secondo grado. Inoltre, sono stati introdotti 2 giorni di permesso straordinario retribuito l'anno, per partecipare ai corsi di formazione professionale obbligatoria dell'Ordine dei giornalisti.

Maggiorazioni: è stata aumentata dal 10 al 20% la maggiorazione per il lavoro domenicale con riposo compensativo, ma è stata introdotta la novità, rispetto alla precedente disciplina, per cui tutte le maggiorazioni di cui all'art 16 del CNLG hanno incidenza su TFR e istituti legali e contrattuali.

Infortunio e malattia: essendo stato sottoscritto un apposito accordo sullo *smart working* (vedi in seguito), è stata introdotta la previsione contrattuale per cui, in caso di permanente inidoneità fisica al lavoro, azienda e giornalista (con l'intervento del sindacato) potranno concordare l'attivazione del lavoro agile. Inoltre, è stata introdotta l'esclusione - nel conteggio dei giorni oggi previsti contrattualmente per infortunio o malattia - dei giorni di assenza per emodialisi, chemioterapia, trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie ed agli effetti collaterali.

Trasferimento: è stata introdotta la previsione per cui, in caso di trasferimento senza il consenso dell'interessato, sarà obbligatorio acquisire il parere del comitato o del fiduciario di redazione e, in caso di loro assenza, della competente Associazione Regionale di Stampa.

Rappresentanza sindacale: sono state implementate le competenze del CDR e del fiduciario, come il necessario coinvolgimento nell'assegnazione e nei mutamenti di mansione, nel processo di

attuazione della modalità del lavoro agile a livello aziendale, nonché nelle procedure di consultazione sindacale finalizzate alla gestione degli stati di crisi per l'accesso agli strumenti di ammortizzazione sociale.

Aumenti retributivi: nella parte economica sono previsti aumenti in busta paga rispetto ai minimi dell'accordo temporaneo sottoscritto a ottobre 2020, che a regime saranno compresi fra 80 e 120 euro. Aumenti pari a circa il 9%, derivante dai soli aumenti dei minimi stipendiali a cui vanno ad aggiungersi gli effetti dei miglioramenti economici, sopra indicati e contenuti nell'articolato.

Convenzione con Casagit Salute: è stata altresì aggiornata la convenzione precedentemente sottoscritta dalle parti firmatarie della precedente disciplina contrattuale con Casagit.

Accordo sul lavoro autonomo: è stato introdotto un nuovo accordo sul lavoro autonomo, destinato sia alle collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO.), che alle prestazioni libero professionali. Sono state infatti fissate regole per definire, anche sotto il profilo quantitativo, l'ambito entro il quale devono essere contenute le attività di collaborazione e di lavoro autonomo, con la previsione di procedure per impedire che il ricorso a queste forme di inquadramento serva a mascherare il lavoro subordinato. Inoltre, viene fissato un compenso minimo di circa 50,00 euro lordi ad articolo.

Accordo sullo smart working: è stato poi concordato un protocollo contrattuale di regolamentazione condiviso del lavoro agile specificatamente modellato sul lavoro giornalistico delle redazioni.

Rinnovo del Contratto FNSI – AERANTI CORALLO

La FNSI ha poi provveduto, in data 16 novembre 2022, al rinnovo del Contratto collettivo nazionale per il lavoro giornalistico nelle imprese del settore radiotelevisivo locale, nonché il regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) giornalistica nelle imprese dello stesso settore, con l'Aeranti-Corallo. Queste le principali novità.

Durata: il nuovo CCNL avrà una durata quadriennale e sarà in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

Aggiornamenti normativi: tutte le previsioni contrattuali sono state armonizzate con le norme di legge varate successivamente all'ultimo rinnovo (datato 08/03/2017). Quindi si è proceduto ad aggiornare i riferimenti all'INPGI in considerazione del fatto che il comma 103, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" ha previsto - al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti - il trasferimento, con effetto dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»

(INPGI), limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Sono stati aggiornati i riferimenti alla CASAGIT, oggi CASAGIT SALUTE. Sono stati, infine, aggiornati i riferimenti normativi dei seguenti istituti contrattuali: contratti a termine, lavoro a tempo parziale, servizio militare, limiti di età e requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di anzianità e protocollo di consultazione sindacale.

Coordinatore redazionale: il nuovo articolo 2 lettera c) del contratto, prevede che il coordinatore redazionale – ovvero il tele-radiogiornalista al quale, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro redazionale ed in funzione della dimensione della struttura giornalistica aziendale, sono state affidate mansioni gerarchiche di coordinamento del lavoro redazionale – avrà competenza anche sui collaboratori esterni (co.co.co.), nonché sui liberi professionisti.

Nuove figure: il nuovo articolo 2, lettera e) del contratto prevede che l'opera del tele-radiogiornalista, nel corso dell'orario normale di lavoro potrà essere utilizzata, nel rispetto delle sue competenze professionali, anche per le eventuali testate on line prodotte dall'azienda, nonché per l'eventuale diffusione di contenuti tramite siti web e piattaforme social - ivi comprese, a titolo esemplificativo, l'attività di videomaker che realizza e trasforma immagini, sia foto che video, adattandole alla pubblicazione su internet e sulle piattaforme social, nonché l'attività di web editor che si occupa della buona consultabilità dei contenuti e facilita l'indicizzazione degli stessi sui motori di ricerca - fermo restando che la sua prestazione deve comunque svolgersi prevalentemente nella testata di appartenenza.

Direttore: è stata inserita la previsione contrattuale per cui la retribuzione è definita e concordata tra l'azienda e il direttore.

Trasferimento: è stato previsto che, in caso di trasferimento - ad una distanza superiore di 60 km dal luogo di assunzione - quando non vi sia consenso dell'interessato ed in assenza delle condizioni di cui all'articolo 2103 del C.C. (comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive) sarà obbligatorio sentire il parere del comitato o del fiduciario di redazione e, in caso di loro assenza, della competente Associazione Regionale di Stampa.

Regolamento di disciplina: all'articolo 36 (a cui integralmente si rimanda) le parti hanno concordato la determinazione e l'inserimento di un Regolamento di disciplina, in cui si prevede che - fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regola la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine - il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge e che in presenza di violazioni dei predetti obblighi, l'azienda, potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti

provvedimenti disciplinari: Rimprovero verbale, Rimprovero scritto, Multa, Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni e Licenziamento.

Aumenti retributivi: il rinnovo prevede inoltre un aumento retributivo per tutti i teleradiogiornalisti dipendenti, fissato - a regime - in 100,00 euro lordi mensili, che saranno riconosciuti in due tranches da 50,00 euro lordi ciascuna, con decorrenza marzo 2023 e marzo 2024. Il tutto come sintetizzato nella tabella che segue. Mentre per quanto riguarda invece i teleradiogiornalisti collaboratori (non dipendenti), qualora le prestazioni concordate (a decorrere dal 1° gennaio 2023) siano almeno 6 al mese, il compenso lordo annuo non potrà essere inferiore a 3.600 euro (anziché 3.000 euro come previsto in precedenza), che si traduce in un compenso pari a 50,00 euro lordi a prestazione.

5. Il giornalista nella pubblica amministrazione e la disciplina contrattuale del lavoro giornalistico nel pubblico impiego

Premessa

Come noto, il 21 maggio 2018, è entrato in vigore il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 (sottoscritto il 21/02/2018 dall'ARAN) contenente, all'art. 18-bis, l'istituzione dei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione. L'ARAN, tuttavia, ha sottoscritto detto contratto senza "l'intervento" della FNSI. A seguito di ciò, la FNSI ha pertanto presentato ricorso dinanzi al Tribunale Civile di Roma - Sez. Lavoro, per ottenere sia l'annullamento del contenuto dell'art. 18-bis del CCNL di cui sopra, nella parte riguardante l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali dei giornalisti, sia la convocazione della FNSI. A seguito di tale iniziativa giudiziale, l'ARAN ha sottoscritto con la FNSI la dichiarazione congiunta n. 8 (inserita a pag. 104 nel CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, destinato a Regioni, Enti locali e camere di commercio), la quale espressamente prevede, a proposito dell'istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione, che *"le parti del presente contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull'opportunità di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria. In tale sede, saranno affrontate le questioni relative alla flessibilità dell'orario di lavoro, all'autonomia professionale, alla previdenza complementare, all'adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, in sede*

di Commissione di cui all'art. 11, i profili di cui all'art. 19 saranno oggetto di ulteriore approfondimento finalizzato ad una eventuale revisione o specificazione del loro contenuto professionale". Con la richiamata Dichiarazione congiunta n. 8, sono state di fatto "congelate" eventuali azioni unilaterali volte a disconoscere - in sede regionale - l'applicazione del CNLG previsto da specifiche leggi regionali. Inoltre, essendo state, con essa, soddisfatte le istanze giudiziali della FNSI, veniva meno l'interesse della FNSI al giudizio. Infatti - nella Sentenza n. 3247/2019 del Trib. Di Roma, I Sez. Lavoro - il Giudice scrive: *"la citata dichiarazione n. 8 (dalla quale emerge il coinvolgimento della FNSI nelle trattative finalizzate alla conclusione di nuovi accordi riguardanti la regolamentazione delle posizioni professionali di riferimento) e la posizione della FNSI...evidenziano nel complesso che, in corso di causa, è cessata la controversia tra le parti"* e, per i medesimi motivi, lo stesso Giudice, *"dichiara cessata la materia del contendere"*. Pertanto, la cessata materia del contendere dichiarata dal Tribunale civile di Roma nella causa con Aran, si pone come logica conseguenza della Dichiarazione congiunta n.8 di cui al contratto funzioni locali, che la Fnsi non poteva non depositare in giudizio, anche per evitare eccezioni di controparte in merito alla temerarietà della prosecuzione della lite. Pertanto, con la dichiarazione di cessata materia del contendere, derivante dalla dichiarazione congiunta n.8, sono stati messi al sicuro circa 140 colleghi (assunti con CNLG a tempo indeterminato) di fatto impedendo azioni unilaterali di reinquadramento da parte delle Regioni. Inoltre, senza la dichiarazione congiunta n.8, nulla avrebbe impedito alle Regioni di proporre nuove leggi regionali che, unilateralmente, avrebbero sostituito l'applicazione del CNLG con il nuovo contratto Funzioni locali lasciando i colleghi soli, senza l'intervento delle AA.RR.SS. e della FNSI (come invece è stato possibile assicurare) e quindi esposti ad un pericoloso rischio vertenziale che sarebbe stato certamente predeterminato dalle note sentenze in materia della Corte Costituzionale.

Pronunciamenti giurisprudenziale che di seguito si riportano, unitamente ai principali interventi normativi e contrattuali in argomento.

I. Sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2019

La Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnava la Legge della Regione Lazio n. 9 del 14 agosto 2017 (nello specifico, l'art. 17 comma 97) nella quale era previsto che *"nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico"*. I motivi di incostituzionalità eccepiti dalla PCM erano due:

1. contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, commi 1 e 17, del D.L. n. 78 del 2010, quale convertito nella legge n. 122 del 2010, poiché il contratto nazionale di lavoro giornalistico sarebbe stato oggetto di rinnovo nel periodo 2010-2015, mentre la norma interposta avrebbe stabilito, in materia di *spending review*, quale limite al trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici per gli anni 2011, 2012 e 2013, quello del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;

2. contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché, per effetto della privatizzazione, l'impiego pubblico sarebbe ormai disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle norme che regolano i rapporti di lavoro tra privati e la relativa disciplina andrebbe ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, che deve garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Da notare che la Regione Lazio non si è costituita in giudizio e la Consulta, all'esito del giudizio, riteneva la questione fondata e dichiarava che la Legge della Regione Lazio n. 09/2017 (nello specifico, l'art. 17 comma 97) costituzionalmente illegittima, per i motivi che seguono. L'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, nelle more della cui attuazione si poneva espressamente la legge regionale del Lazio, prevede che le amministrazioni pubbliche possano dotarsi di un ufficio stampa e demanda ad una apposita contrattazione collettiva, negoziata con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti (FNSI), l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali di riferimento. La previsione, da parte della legge regionale, di applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma dalla FIEG (organizzazione datoriali degli editori), viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra, infatti, nella materia «ordinamento civile» e spetta in via esclusiva al legislatore nazionale; invero, a seguito della privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva, espressamente regolata dall'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni, prevede, al comma 2, ultimo periodo, che «nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità» ed alla luce di tale previsione il contratto collettivo relativo al personale del Comparto funzioni locali ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa in questione. Pertanto, secondo la Consulta, la legge impugnata viola la sfera di competenza statale, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego, mentre resta assorbita la censura, avente carattere subordinato,

affidente alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, commi 1 e 17, del D.L. n. 78 del 2010 in materia di *spending review*.

II. Sentenza della Corte Costituzionale n. 81/2019

La Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnava, dinanzi alla Corte Costituzionale, anche la Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 5 del 9 febbraio 2018 (recante Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), il cui art. 1 comma 3 prevedeva l'applicazione del CNLG FNSI-FIEG al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni del comparto unico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale, norma regionale che si basava sull'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 che demanda alla contrattazione collettiva l'individuazione e regolamentazione, nell'ambito di una speciale area di contrattazione, dei profili professionali del personale addetto agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni. Secondo l'Avvocatura dello Stato, la disposizione regionale avrebbe determinato - preliminarmente - una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, sia rispetto agli impiegati di altre Regioni che al restante personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, disparità evidenziata dall'allora nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, sottoscritto in data 21 febbraio 2018, il quale prevede (all'art. 18-bis) l'istituzione e la disciplina dei nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, sempre secondo l'Avvocatura, la Legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto con il principio generale, riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (rif. alla legge Regionale del Lazio di cui sopra), secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati è demandato alla contrattazione collettiva e sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dei rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, quali i contratti collettivi. Infine, la disposizione regionale si sarebbe posta in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con quello di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e ancora la L.R. avrebbe ecceduto le competenze statutarie attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia, da esercitarsi in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si costituiva in giudizio e chiedeva di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso, argomentando le proprie posizioni come di seguito riportato. 1. La norma impugnata sarebbe espressione della competenza primaria riconosciuta alla Regione autonoma Friuli-Venezia. La legge regionale è intervenuta nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge

n. 150 del 2000, che demanda alla contrattazione collettiva il compito di individuare e regolamentare i profili professionali per l'attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Inoltre tale disciplina avrebbe natura transitoria, in quanto destinata ad operare fino all'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000.2. La Regione FVG ricorda anche che l'ARAN - in sede di definizione di contratti collettivi del settore pubblico - ha sottoscritto una dichiarazione congiunta con la FNSI, con cui è stata riconosciuta la specificità del lavoro giornalistico e la legittimità dell'applicazione transitoria del contratto giornalisti agli addetti degli uffici stampa pubblici. Tuttavia, anche in questo caso, la Consulta, all'esito del giudizio, riteneva la questione fondata e dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3 della Legge della Regione FVG n. 05/2018, per i motivi che seguono. Il D.Lgs. n. 165 del 2001 ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblici sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di contrattazione collettiva, tale disciplina afferma la Corte "costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica", pertanto la qualificazione della riserva di contrattazione collettiva (quale norma fondamentale), comporta che essa operi come limite all'autonomia della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in base alle previsioni dello stesso statuto. Quanto al carattere transitorio della disciplina regionale, la Corte osserva che il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria e vanno quindi disattese le argomentazioni della Regione facenti leva sul carattere temporaneo della norma censurata, la cui applicazione è limitata «nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150». La costante giurisprudenza della Corte ha, poi, precisato che la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale. Sul punto si veda la recente sentenza n. 10/2019 (Caso precedente della Regione Lazio), in cui si è appunto stabilito che «la previsione, da parte della legge regionale impugnata, di applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN - ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana - viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La legge statale n. 150 del 2000, - afferma la Corte - che ha connotati di specialità, anche rispetto alla normativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 (regolando l'attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni) ha tuttavia previsto, nel ricordato processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella pubblica amministrazione, prevedendo l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti. A sua volta, l'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo novellato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009,

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nel ridurre a quattro i comparti (Funzioni locali, Funzioni Centrali, Scuola e Sanità) di contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego (funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità e ricerca), cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza, prevede che nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere istituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. Le predette disposizioni statali – conclude la Consulta - sono espressione della competenza esclusiva dello Stato della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, anche in riferimento al personale di aree professionali specifiche, e della riserva di contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità dell'intervento normativo regionale.

III. Articolo 25/BIS della Legge n. 26 del 28/03/2019

L'articolo 25 bis della Legge n. 26 del 28/03/2019 (di conversione del cd "quota 100") – che si pone in continuità con la precedente sentenza della Consulta - è entrato in vigore il 30/03/2019. Detta norma, recante "Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni", espressamente prevede che all'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 venga aggiunto il seguente periodo: *"Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti"*. Dalla lettura della norma appare evidente che il legislatore abbia voluto indicare una *dead line* entro la quale far cessare l'applicazione del CNLG FNSI-FIEG, almeno per i soggetti a statuto speciale ivi citati. Ma la stessa norma riconosce a *"tali enti"* la facoltà di definire, entro tale scadenza, in via negoziale *"una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva"*. Ed è questa la direzione in cui si collocano le iniziative che nelle suddette Regioni si sono registrate. Basti citare, a titolo esemplificativo, l'Emilia Romagna, la Toscana ed il Trentino Alto Adige in cui l'Associazione Regionale di Stampa (Sindacato Giovanilisti del Trentino Alto Adige) in collaborazione con la FNSI, ha sottoscritto ben 6 contratti di disciplina del lavoro giornalistico nel pubblico impiego regionale. Questo il perimetro definito dall'evoluzione contrattuale, giurisprudenziale e normativa che, come si noterà, ha subito una sensibile accelerazione a partire dal biennio 2018-2019, rispetto, invece, ad una situazione di sostanziale stasi, durata per alcuni decenni. Accelerazione che dimostra con tutta evidenza che – da qual momento in poi - qualsivoglia iniziativa di tipo legislativo a carattere regionale, finalizzata all'applicazione del CNLG FNSI-FIEG, avrebbe corso il concreto rischio di essere impugnata dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale, il cui orientamento - considerati i due recentissimi precedenti poc'anzi illustrati -

risultava, purtroppo, agevolmente prevedibile. Pertanto, la FNSI dichiaratasi disponibile sin da subito ad aprire la trattativa con l'ARAN - la quale invece era in attesa dell'atto di indirizzo governativo – sollecitava periodicamente l'Agenzia affinché si provvedesse quanto prima all'apertura del tavolo di confronto sindacale finalizzato alla definizione di tutto quanto indicato nella dichiarazione congiunta n. 8 che, come si vedrà nel proseguo dell'analisi contrattuale, giurisprudenziale e normativa, si raggiungerà il 7 aprile 2022.

IV. Ordinanza n. 25/2019/PARI della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata

Tuttavia, gli “attacchi” al CNLG FNSI-FIEG nel pubblico impiego non si erano conclusi. Infatti, con le 24 pagine dell'Ordinanza n. 25/2019/PARI la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, emessa in occasione del “giudizio di parificazione” del rendiconto della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2017, disponeva (sospendendo il giudizio di parificazione dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2017 dedicati a: stipendi, indennità, compensi accessori, oneri previdenziali e assistenziali, accantonamenti a TFR dei giornalisti dipendenti della Regione Basilicata e dei suoi Enti strumentali, ai quali veniva applicato il Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg) la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale in via incidentale, della Legge Regionale N. 7 del 09/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata”. Circostanza quest'ultima che certificava la pericolosità di siffatto iter procedurale (di natura incidentale), in quanto concretizzava un precedente che poteva essere replicato in altre Regioni, mettendo in pericolo - appunto - la tenuta complessiva del sistema di leggi regionali sugli Uffici stampa regionali ancora in vigore, con le dannose conseguenze del caso. La Corte ha, nei fatti, rilevato il progressivo e strutturale aumento della spesa sostenuta dalla Regione per i costi del personale, evidenziando in particolare i costi del “personale giornalista”, la cui evoluzione - nel periodo 2014-2017 - ha comportato un sensibile incremento nei costi. Sul punto l'amministrazione regionale ha riferito che “L'aumento del costo del personale contrattualizzato a tempo indeterminato (trattasi di personale giornalista a cui si applica il CNGL) tra il 2015 e il 2016 è dovuto all'erogazione, nell'annualità 2016 degli aumenti contrattuali e dei nuovi istituti previsti dallo stesso CNGL approvato il 24.6.2014”. In ragione di tali argomentazioni la Corte ha rilevato che “i chiarimenti ricevuti, hanno fatto emergere una criticità di base. È risultato, infatti, che la Regione applica - al personale assunto presso gli Uffici Stampa dei propri organi ed enti strumentali - il contratto nazionale dei giornalisti (CNLG) e non, come avrebbe dovuto, il Contratto nazionale collettivo per il comparto delle funzioni locali (CCNL). Tale trattamento in deroga risulta autorizzato dalla Legge regionale n.

7 del 9 febbraio 2001 emanata in materia di “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata” e, in particolare, dall’ art. 2 (Uffici Stampa) e dall’art. 6 (Disposizioni Transitorie)”. Pertanto, la medesima Corte ha rilevato che “il diverso trattamento economico, previdenziale ed assistenziale contenuto nel Contratto giornalistico (CNLG) - oltre ad aver comportato e continuare a comportare, in misura ordinaria e continuativa, oneri e spese non riconosciuti dal vigente contratto collettivo nazionale di comparto - è stato la causa degli aumenti dei costi del personale giornalista registrati negli esercizi 2014 – 2017, per via degli adeguamenti operati a decorrere dal 2015”. Ragione per cui, in udienza, il Magistrato relatore ed il Procuratore regionale hanno concordato sulla “non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con riferimento agli art. 1, 2 e 6 L.R. n. 7/2001, nella parte in cui disciplinano un rapporto di lavoro “privatizzato” alle dipendenze della p.a. come contratto di diritto privato, sottraendolo alle regole contrattuali previste per i pubblici dipendenti, in violazione delle competenze statali in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica, ex art. 117 Cost”. Venendo alle considerazioni di diritto, si evidenzia come, ad opinione della Corte, la legge regionale della Basilicata n. 7 del 9 febbraio 2001 (“Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata”) - innestando nel sistema regionale uno speciale trattamento “in deroga” – consenta di applicare, al personale assunto negli Uffici stampa regionali, il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) in luogo del contratto collettivo nazionale per il comparto delle funzioni locali (CCNL). Tale “regime speciale” avrebbe - secondo i Giudici contabili - gravato i bilanci regionali di oneri non previsti dalla legislazione nazionale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze pubbliche. Le specifiche disposizioni che secondo la Corte sarebbero costituzionalmente illegittime sono:

- a) art. 2, comma 2, ai sensi del quale “*Ai giornalisti addetti agli Uffici Stampa della Regione e degli Enti sub-regionali (AATO, ALSIA, APT, ARBEA, ARDSU, ARPAB, ATER Matera, ATER Potenza, Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, Ente Parco Nazionale del Pollino) si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti*”;
- b) art. 2, comma 6, ai sensi del quale “*L'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali all'interno degli Uffici Stampa sono demandate ad una specifica area di contrattazione tra gli organi regionali e l'Associazione della Stampa di Basilicata*”;
- c) art. 6, comma 1, ai sensi del quale “*Agli iscritti all'ordine dei giornalisti, appartenenti agli organici degli Uffici Stampa della Giunta e del Consiglio regionale, con contratto a tempo indeterminato è data facoltà di optare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente*

legge, per la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato con l'applicazione del contratto giornalistico”;

- d) art. 6, comma 2, ai sensi del quale *“In caso di opzione per l'applicazione del contratto giornalistico, ai soli fini dell'anzianità di servizio gli anni prestati presso gli Uffici Stampa della Regione sono valutati al cinquanta per cento. La Regione garantisce, ove espressamente richiesta e a decorrere dalla data dell'opzione, la contribuzione previdenziale all'INPGI e quella assistenziale alla CASAGIT. Eventuali ricongiungimenti ai fini previdenziali ed assistenziali, relativi a posizioni pregresse, restano a totale carico degli interessati”.*

La Corte dubita della legittimità costituzionale delle suddette disposizioni della legge regionale per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione in quanto emanate in “violazione della competenza esclusiva dello Stato” in materia di “ordinamento civile”, nel cui perimetro rientra anche la disciplina del trattamento di lavoro “privatizzato” dei dipendenti pubblici, ivi inclusi i dipendenti regionali e, tra questi, il personale assunto negli Uffici stampa. Sul punto la Corte aggiunge che l'art. 117, comma 2, lett. l), codifica una “riserva esclusiva” di competenza statale a disciplinare, in termini anche economici e finanziari, determinate materie considerate “strategiche” al fine di garantire l'unità economica e sociale della Repubblica, tra cui quella dello “ordinamento civile”. Tra le materie di “ordinamento civile” rientra la disciplina dei rapporti di lavoro pubblici così detti contrattualizzati (o privatizzati), codificata ai sensi del d.lgs 165/2001 (Testo Unico in materia di pubblico impiego). La Sezione ritiene, altresì, che la violazione della riserva di legge statale abbia comportato anche la violazione dei “parametri costituzionali” in materia di equilibrio finanziario di cui agli articoli 81, 97 comma 1 e 117 comma terzo della Costituzione. Sul tema della “legittimazione” a sollevare la questione di legittimità costituzionale la Corte argomenta la titolarità di siffatto diritto sostenendo il principio per cui *“per aversi un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è sufficiente che ricorra il requisito oggettivo dell'esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di organi pur estranei all'organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura che di quelle siano investite anche in via eccezionale, e siano all'uopo posti in posizione super partes”* aggiungendo che *“l'attività di riscontro espletata dalla Corte dei conti nell'ambito dei giudizi di parifica dei rendiconti regionali costituisce – per espressa previsione normativa - uno strumento fondamentale per conseguire – a livello di sistema finanziario “allargato” – la tutela del bilancio pubblico nei termini codificati dalla Costituzione”.* La Corte afferma, inoltre, che la legge regionale n.7/2001 risulterebbe in contrasto con le previsioni contenute nell'art. 9, comma 5, della legge 150/2000 che disciplina, nello specifico, le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, affidando l'individuazione e la regolamentazione degli specifici profili professionali alla “contrattazione

collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione" evidenziando che la disposizione in esame è stata, peraltro, di recente modificata ad opera dell'art. 25-bis, della L. 26/2019, con l'inserimento dell'ultimo capoverso "*Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti*". Tale addendum secondo la Corte avrebbe confermato che le Regioni a statuto ordinario, come la Regione Basilicata, non godono neppure del "regime transitorio" da ultimo previsto dal sopra citato art. 25-bis in relazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. L'art. 18 bis del Contratto Collettivo Nazionale per le funzioni locali per gli anni 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, ha – peraltro – ribadito che la disciplina del trattamento dei giornalisti assunti dalle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Regioni, è assoggettato alla specifica disciplina di comparto, prevedendo distinti profili professionali e collocandoli "nelle 24 categorie del vigente sistema di classificazione del personale, secondo le declaratorie ed i relativi requisiti culturali e professionali di cui all'allegato A del CCNL del 31.3.1999, in relazione alla complessità dei compiti, nonché al livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, agli stessi (connessi) richiesti". Per tutte le sopra riportate ragioni, in data 4 luglio 2019, la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Basilicata - riservando ogni decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale - ha ritenuto di sollevare l'incidente di costituzionalità dell'art. 2, commi 2 e 6 e dell'articolo 6, commi 1 e 2 della Legge Regione Basilicata 9 febbraio 2001 n. 7, con riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. l), 81, 97, comma 1 e 117, comma 3 Cost., disponendo la sospensione del giudizio limitatamente ai capitoli di spesa sopra indicati e ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. In pari data, con l'emanazione della sentenza e la lettura del dispositivo in aula la Corte ha, parificato - con eccezioni - il bilancio 2017 della regione Basilicata. Al riguardo la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando - con la Sentenza n. 112/2020 depositata il 12/06/2020 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2017. Anche questa decisione si pone in netta continuità con la giurisprudenza ormai consolidata in materia. Nel testo del provvedimento è infatti la stessa Corte Costituzionale a richiamare le sue due precedenti sentenze (numero 10 e 81 del 2019) con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di due leggi regionali analoghe a quella della Regione

Basilicata, l'una della Regione Lazio, l'altra della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che prevedevano l'applicazione del CNLG ai giornalisti addetti agli uffici stampa regionali. Si rileva che anche la motivazione - con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. della Basilicata - è la medesima delle due precedenti sentenze, ovvero che l'applicazione del CNLG FNSI-FIEG ai giornalisti addetti agli uffici stampa regionali, comporta una illegittima invasione della sfera di competenza del legislatore statale, a cui spetta in via esclusiva disciplinare il rapporto di lavoro pubblico. Pertanto - sempre secondo il consolidato orientamento della Corte - l'applicazione del suddetto CNLG, in luogo del Contratto funzioni locali, come prescritto dalla contrattazione collettiva nazionale, invaderebbe la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile, **in violazione, quindi, dell'art. 117, secondo comma, lettera l)**. Tuttavia, la Sentenza in commento, se letta nel suo insieme, contiene elementi che di garanzia per le posizioni dei colleghi interessati. La FNSI insieme all'Assostampa Basilicata, già prima delle Sentenza, aveva richiamato in argomento l'importanza dell'evoluzione normativa in materia di Uffici stampa regionali, con particolare riferimento alla tutela contenuta nella norma introdotta dalla legge finanziaria 2020 che ha modificato **l'art. 9 della legge 150/2000, introducendo il nuovo comma 5-bis** (a cui è dedicato il paragrafo successivo) in base al quale ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli Uffici stampa delle PA ai quali - in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico relativi al triennio 2016-2018 - risulti applicato il CNLG FNSI-FIEG, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto da specifiche leggi regionali, può essere mantenuto il trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante il riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam*, riassorbibile. Al riguardo è proprio la Corte Costituzionale - nel punto 5 del Considerato in diritto della Sentenza in commento - a ricordare che *“la peculiare posizione degli addetti agli uffici stampa regionali trova oggi una regolamentazione nell'intervenuta normativa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha introdotto il comma 5-bis nella legge n. 150 del 2000, dove viene stabilito che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni che, prima dei contratti collettivi pubblici relativi al 2016-2018, godevano del contratto nazionale di lavoro giornalistico più favorevole rispetto a quello stabilito dai citati contratti collettivi, può essere riconosciuto il mantenimento del più favorevole trattamento in godimento tramite assegno ad personam riassorbibile”*. Sempre la Corte precisa che tale norma, pur non potendo intendersi quale atto di ratifica di leggi regionali, consente alle amministrazioni di valutare il mantenimento del trattamento in godimento, tramite un assegno *ad personam* riassorbibile, per quei rapporti di lavoro individuali, regolati con il CNLG FNSI-FIEG,

sulla base di normative regionali che espressamente autorizzavano tale applicazione. Inoltre, in materia previdenziale, come anticipato dalla FNSI, i Giudici di Palazzo della Consulta hanno testualmente affermano (punto 11 del Considerato in diritto della Sentenza) *“giovà ricordare che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ... ha previsto che anche i giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione debbano essere iscritti all’INPGI, ente previdenziale per i giornalisti...l’obbligo di iscrizione all’Istituto di previdenza “Giovanni Amendola” (INPGI) – cui si collega quello del versamento dei relativi contributi previdenziali – insorge per il solo fatto di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista, a nulla rilevando la natura del datore di lavoro, sia esso un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall’editoria, assuma alle sue dipendenze uno dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico”*. Appare quindi, del tutto evidente, che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2020 debba essere letta con la necessaria attenzione. I Giudici costituzionali confermano ancora una volta, infatti, che il CNLG FNSI-FIEG, in quanto contratto negoziato dalla FIEG e non dall’ARAN – in ragione dell’evoluzione normativa e contrattuale – non può essere più applicato nel perimetro della PA. Nel contempo, tuttavia, i medesimi Giudici riconoscendo in termini assoluti il ruolo del sindacato dei giornalisti, ricordano che (punto 12 della Sentenza) l’evoluzione normativa segnala l’attenzione del legislatore alle problematiche connesse alla peculiare posizione dei giornalisti che siano pubblici dipendenti, problematiche rientranti nella sicura competenza statale, che vanno affrontate nelle indicate sedi negoziali, in cui potranno essere adottate soluzioni per tali pubblici dipendenti attraverso il confronto con le relative associazioni sindacali (FNSI), al fine di contemperare le oggettive esigenze e peculiarità dell’attività giornalistica e delle sue modalità di espletamento, nell’ambito dell’assetto organizzativo della pubblica amministrazione. È, infatti, la contrattazione del pubblico impiego che può assicurare il necessario coinvolgimento della parte rappresentativa della categoria dei giornalisti (FNSI), nell’ambito di aree di contrattazione specificamente dedicate. La Corte ha, quindi, ribadito quel principio che la FNSI chiede venga attuato, da circa vent’anni, ovvero la corretta applicazione del diritto di intervento, contenuto all’art. 9, comma 5, della L. 150/2000 che testualmente recita *“Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti”*, per la cui applicazione, il sindacato dei giornalisti, non ha esitato ad adire più volte – e sempre con ragione - il Giudice del lavoro, come nel caso del richiamato CCNL funzioni locali 2016-2018 impugnato, proprio perché privo dell’intervento della FNSI ed infatti la Corte, al riguardo, così si è pronunciata (punto 7 del Considerato in diritto della Sentenza) *“La particolare area di contrattazione prevista dalla disciplina*

statale, peraltro, non è stata mai attuata dalla contrattazione collettiva e la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali, come già detto, è attualmente definita non già da un contratto negoziato dal sindacato dei giornalisti, ma dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018, non sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa italiana". Pertanto, l'Assostampa Basilicata, al fine di tutelare i giornalisti interessati dalla vicenda, ha subito avviato una interlocuzione con la Regione Basilicata, finalizzata ad attuare le procedure previste dalla legge e richiamate dalla Sentenza, che in altre amministrazioni regionali (come ad Emilia Romagna prima e Toscana ed Umbria poi) hanno garantito ai giornalisti, pur con l'applicazione del CCNL Funzioni locali, il mantenimento dei livelli retributivi in essere, mediante il riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile; il mantenimento dei versamenti agli istituti di categoria quali CASAGIT e Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani; la prosecuzione dei versamenti previdenziali presso l'allora gestione principale dell'Inpgi ed il mantenimento convenzionale seppur non contrattuale della rappresentanza sindacale all'interno degli Uffici stampa. Tutto questo tramite accordi sottoscritti tra Regione e Associazione Regionale della Stampa territorialmente competente.

Tuttavia, la vicenda dei colleghi della Regione Basilicata non si è ancora conclusa ed è costantemente e attentamente seguita dall'Assostampa Basilicata e dalla FNSI per ottenere l'annullamento delle azioni messe in atto dalla Regione Basilicata in danno dei giornalisti degli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale. La Regione, infatti, si è limitata ad adeguarsi all'iniziativa della Corte dei Conti (maturata come dimostrato e come si vedrà più avanti in un contesto precedente, ormai superato da leggi e contratti del pubblico impiego), ed ha recentemente chiesto ai giornalisti la restituzione di somme legittimamente percepite su cui si è fatto legittimo affidamento. Un atto, evidentemente, discriminatorio rispetto al panorama nazionale e che colpisce i giornalisti lucani la cui unica "colpa" è quella di aver firmato, ben 20 anni fa, e su richiesta della stessa Regione Basilicata, un contratto di lavoro giornalistico, in base ad una legge regionale. Pertanto, la Fnsi e la Associazione della Stampa hanno chiesto quanto meno alla Regione la sospensione di ogni azione fino al giudizio di primo grado (previsto per il 23 maggio del 2023) davanti al Giudice del lavoro, richiedendo, nel frattempo, alla Regione l'applicazione, nella sua interezza, del nuovo accordo per i giornalisti della pubblica amministrazione approvato il 7 aprile 2022 da Aran, Fnsi e sindacati, validato dal Governo e dalla Corte dei Conti, così come avvenuto in tutte le altre Regioni italiane.

V. Disegno di legge n. 2305 approvato il 16.12.2019 di modifica della legge 150/2000 – poi legge n. 160/2019

Il disegno di legge in commento (presentato dal Ministro dell'Economia in occasione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e approvato in senato con voto di fiducia) introduce la novella legislativa dell'art. 9 della nota L. 150/2000, tramite l'inserimento del comma 5/bis che espressamente dispone che *“Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”*. Nel dettaglio la norma individua preliminarmente la platea dei propri destinatari, ovvero i giornalisti di ruolo (cioè assunti tramite concorso pubblico con contratto a tempo indeterminato), i quali prestano la propria attività giornalistica negli Uffici stampa istituiti - a norma della L. 150/2000 - nella Pubblica Amministrazione. Pertanto, la norma, nella sua ampia portata, si rivolge ai giornalisti in servizio presso tutti gli Uffici stampa della PA (ex 150/2000) intesi nella loro generalità e non limitatamente ai giornalisti degli Uffici stampa delle Regioni. Infatti il richiamo al comma 1 della L. 150/2000 che a sua volta rimanda alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, estende la portata della norma a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi *“gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”*. La platea così astrattamente definita viene poi circoscritta, sempre dalla norma, a quei giornalisti che prima dell'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2016/2018 dei 4 comparti della PA (Funzioni locali, Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e Sanità) erano stati assunti con applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico in ragione di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza. Individuata la platea, l'odierno legislatore definisce l'oggetto della norma, che consiste nella facoltà

per le amministrazioni pubbliche - che abbiano in organico i predetti soggetti – di riconoscere ai medesimi interessati il mantenimento del trattamento (economico) in godimento, ove questo risulti più favorevole rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro 2016/2018 dei 4 comparti della PA (Funzioni locali, Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e Sanità). L’analisi della norma prosegue con l’individuazione del meccanismo con cui la salvaguardia retributiva ora descritta si attua. Ovvero il riconoscimento di un di un “assegno ad personam” che vada a colmare la differenza tra il trattamento economico sino a quel momento maturato in ragione del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico e il trattamento economico previsto nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della PA. Si precisa che detto assegno avrà il carattere della “riassorbibilità” (come previsto dalla norma di riferimento ovvero l’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale recita “*i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti*”). Meccanismo di salvaguardia, quello ora descritto, che – giova ricordarlo – era stato già stato inserito con un apposito richiamo normativo dalla FNSI all’interno della dichiarazione congiunta n. 8 del 21/05/2018 allegata al CCNL Funzioni locali, in applicazione del principio generale per divieto di *reformatio in pejus* come confermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 22126/2015) la quale ha stabilito che le disposizioni dei contratti collettivi operano come fonte eteronoma di regolamento del rapporto lavorativo nel senso che operano “dall’esterno”, anche se incorporate nel contratto individuale di lavoro. Talché, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore ma con il limite dei diritti quesiti. In altre parole, le situazioni entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili di essere diversamente regolate in caso di successione di contratti collettivi) non possono essere modificate in senso peggiorativo. La norma si conclude con la previsione in base alla quale il suddetto riconoscimento avente ad oggetto un assegno *ad personam* riassorbibile avverrà “*con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro*”. Ciò significa che con apposito accordo – trasversale ai contratti dei 4 comparti pubblici - la FNSI, in attuazione dell’art. 9 comma 5 della L. 150/2000 (“*Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti*”) avrà il compito di negoziare, con l’ARAN e coi i sindacati confederali, il contenuto “delle modalità e dei termini” della riassorbibilità citata nella norma.

VI. Riconoscimento di FNSI e AA.RR.SS. quali *amici curiae* presso la corte

È stata depositata in data 11/11/2021 la sentenza n. 212 del 20/07/2021 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla PCM, in merito alla legge regionale della Toscana 69/2020 con cui, nel luglio 2020, è stato reinquadrato – con applicazione del Contratto nazionale comparto funzioni locali - il personale giornalistico di ruolo, precedentemente assunto con Contratto giornalistico FIEG-FNSI. Si evidenzia l'importanza della circostanza per cui la Corte costituzionale - si legge nella sentenza – rilevata la sua conformità ha ammesso, con decreto, l'opinione scritta (dal direttore della FNSI), presentata in nome e conto del Segretario generale della FNSI, Raffaele Lorusso e del Presidente dell'associazione stampa Toscana, Alessandro Bennucci. Nella memoria - che quindi riconosce la legittimità della FNSI quale sindacato dei giornalisti italiani, legittimato a rappresentare gli interessi della categoria – la FNSI e l'AST, pur riconoscendo l'ormai acclarata inapplicabilità (per consolidata e univoca giurisprudenza costituzionale), ai giornalisti dipendenti pubblici, del contratto FNSI-FIEG, ribadivano fermamente la necessità di dare corretta applicazione all'art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019, che ha introdotto nell'ordinamento il riconoscimento, in favore dei giornalisti addetti agli uffici stampa, di un assegno ad personam riassorbibile. Ovvero proprio quel riconoscimento contenuto nella legge della Regione Toscana (impugnata dalla Presidenza del Consiglio), che ha garantito la salvaguardia retributiva dei giornalisti, tramite il riconoscimento dell'assegno che ha assicurato il mantenimento del trattamento economico in godimento – derivante dall'applicazione del contratto giornalistico – evitando pertanto qualsiasi peggioramento economico in sede di cambio di contratto di lavoro. Il Sindacato dei giornalisti – nei modi e nelle forme previste dell'ordinamento - ha quindi sostenuto davanti ai giudici della consulta le ragioni della legge regionale toscana n. 69/2020, sia perché aveva seguito con attenzione la sua realizzazione, sia perché, come i fatti hanno poi dimostrato, la legge regionale toscana – correttamente applicando una norma di legge contenuta in finanziaria - aveva solo anticipato il contenuto della pre-intesa sottoscritta a maggio 2021 tra ARAN, FNSI e sindacati del pubblico impiego, tramite il quale sono stati salvaguardati i livelli retributivi dei giornalisti assunti per concorso con CNLG. Percorso di garanzia degli stipendi, quello attuato in Toscana, che FNSI e Associazioni regionali di stampa hanno altresì garantito in molte altre realtà regionali, nelle more della definizione dell'intesa con l'ARAN. In ragione di tutto ciò - e quindi anche in considerazioni del contributo fornito dalla FNSI - la Corte costituzionale rigettava la quasi totalità dei motivi di ricorso promossi dalla Presidenza del Consiglio, dichiarando infondate le contestazioni mosse alla legge della regione toscana in merito al reinquadramento, in categoria D, con la garanzia del mantenimento dei livelli retributivi, dei giornalisti dipendenti degli uffici stampa del Consiglio e della Giunta regionale. In via residuale, la Corte costituzionale, in accoglimento parziale del ricorso del

Governo ha, invece, dichiarato incostituzionale la norma – di natura meramente bilancistica e a cui comunque la regione non aveva dato attuazione – relativa alla previsione per cui il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio poteva essere incrementato dai risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell’assegno “ad personam”. La bocciatura di questa parte della legge regionale, che avrebbe avuto una efficacia futura e prospettica, non sembra abbia determinato alcun danno attuale nei confronti dei lavoratori.

VI. Accordo ARAN – FNSI del 7 aprile 2022

A conclusione di tutto quanto l’iter finora sintetizzato, si pone la firma del 5 maggio 2021 - tra ARAN, FNSI e Confederazioni sindacali rappresentative dei quattro comparti di contrattazione della Pubblica amministrazione – di una pre-intesa di accordo per la specifica regolamentazione di raccordo del personale giornalistico. Tale ipotesi di accordo è stata quindi trasmessa al Consiglio dei ministri, che il 10/03/2022 ha espresso il proprio parere favorevole e quindi alla Corte dei Conti per l’approvazione definitiva, ottenendo anche dai giudici contabili il relativo via libera. Di conseguenza, le parti firmatarie hanno potuto sottoscrivere il 7 aprile 2022 il testo definitivo e invariato dell’accordo, rendendo lo stesso definitivamente efficace. Nel dettaglio, si riportano gli elementi peculiari dell’accordo:

Articolo 1 - Ambito di applicazione: l’Accordo ha due distinti piani di applicazione. Un primo livello generalizzato (riferito alle previsioni di cui agli articoli 2 e 4 dell’accordo), che si può applicare a tutti giornalisti iscritti all’Ordine che:

- siano dipendenti della pubblica amministrazione;
- svolgano attività giornalistica presso gli Uffici stampa della PA, costituiti a norma della legge 150/2000;
- risultino inquadrati nei profili informazione appositamente previsti per i giornalisti in ciascuno dei quattro contratti del pubblico impiego (Comparto Funzioni centrali, Comparto Funzioni locali, Comparto Sanità e Comparto istruzione e ricerca – Sez. Università e aziende ospedaliero-universitarie).

Abbiamo poi un secondo livello di applicazione, costituito dall’Articolo 3 dell’accordo (vedi infra) destinato, invece, esclusivamente ai giornalisti, assunti a tempo indeterminato e prima di maggio 2018 presso gli Uffici stampa della PA, ai quali è stato applicato (sulla base della disciplina dell’ordinamento di appartenenza) il contratto giornalistico FNSI-FIEG. Infatti, tale norma dell’accordo garantisce, a questa particolare categoria di colleghi, il mantenimento dei trattamenti in godimento (ottenuti dal CNLG FNSI-FIEG), tramite il riconoscimento di un apposito *assegno ad personam* che, quindi, annulla eventuali perdite economiche derivanti dal passaggio dal contratto giornalistico al contratto dei dipendenti pubblici. Si ricorda al riguardo che due sentenze della Corte costituzionale (n. 20/2019 e n.

81/2019) hanno definitivamente sancito l'inapplicabilità del contratto giornalistico firmato da FNSI e FIEG ai dipendenti pubblici.

Articolo 2 - Autonomia professionale e norme deontologiche: l'accordo, in recepimento della specifica disciplina di legge, riconosce il diritto insopprimibile dei giornalisti - iscritti all'albo - alla libertà di informazione e di critica, limitata esclusivamente dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui. L'accordo precisa, inoltre, che è obbligo deontologico inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, il rispetto dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, nonché il dovere di rettifica nel caso le notizie risultino inesatte.

Articolo 3 - Assegno ad personam, determinazione e riassorbibilità (ex Art. 9, comma 5-bis della Legge n. 150/2000): l'articolo 3 dell'accordo rappresenta l'elemento di maggiore interesse, poiché garantisce la concreta attuazione della norma di cui alla Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) che tramite l'articolo 1, comma 160 aggiorna l'articolo 9 della 150/2000, introducendo il nuovo comma 5/bis. L'accordo pertanto prevede che i giornalisti, di ruolo, in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei rispettivi CCNL di comparto (relativi al triennio 2016-2018), risulti applicato il CNLG FNSI-FIEG (per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza), vengano reinquadrati (in superamento quindi della prevista facoltà per le regioni di procedere in tal senso) nei profili professionali istituiti nel settore informazione del CCNL del comparto di appartenenza. Circa le modalità di reinquadramento, l'accordo prevede che, in base ad apposite tabelle di ricognizione, le qualifiche giornalistiche vengano sostituite da categorie e profili dei contratti pubblici. Ma - precisa l'accordo - l'attribuzione della posizione economica è effettuata in modo tale da minimizzare l'importo dell'assegno ad personam. In sostanza quindi avremo di fatto una generalizzata ricollocazione, dei giornalisti precedentemente inquadrati con le qualifiche giornalistiche che vanno dal Redattore con meno 30 mesi sino al Direttore, nel più alto livello retributivo della categoria D (nel Comparto funzioni locali ed in categoria equivalente negli altri contratti), mentre saranno, in via residua, reinquadrati in categoria C (nel Comparto funzioni locali ed in categoria equivalente negli altri contratti), solo i colleghi (ove presenti) con le qualifiche di "Praticante e Pubblicista delle redazioni decentrate", qualifiche che, allo stato, non risultano sussistere nel perimetro della PA. Ciò posto, una volta reinquadrati i giornalisti come sopra esposto, agli stessi è riconosciuto l'assegno ad personam, nel caso in cui il trattamento economico fisso in godimento, derivante dal contratto FNSI-FIEG risulti superiore al trattamento economico fisso previsto dal nuovo inquadramento. L'assegno ad personam sarà calcolato in base alla somma delle voci stipendiali – fisse, lorde, annue - secondo la tabella di comparazione che segue:

| A) VOCI RETRIBUTIVE DEL CONTRATTO GIORNALISTICO | B) VOCI RETRIBUTIVE DEL CONTRATTO PUBBLICO |
|--|---|
| Minimo tabellare | Stipendio tabellare |
| Indennità di contingenza | Elemento perequativo |
| Tredicesima mensilità | Tredicesima mensilità |
| Indennità redazionale | Indennità fisse e continuative |
| Indennità di agenzia | |
| Aumenti periodici di anzianità | |
| EDR | |
| Superminimi | |

Pertanto, ove la somma delle voci - godute alla data del reinquadramento - indicate nella colonna A) risulti superiore alla somma delle voci indicate in colonna B), il giornalista avrà diritto al riconoscimento dell'assegno *ad personam*, che sarà pari alla differenza, positiva, tra le due somme. L'accordo recepisce il riassorbimento dell'assegno *ad personam*, che sarà riassorbito, fino a concorrenza, in caso di incrementi economici conseguenti a future progressioni economiche, a future progressioni giuridiche, a futuri incrementi contrattuali. Tuttavia, si evidenzia che l'accordo prevede altresì che in caso di incrementi economici derivanti dal conferimento di particolari incarichi - quali ad esempio: posizioni organizzative, incarichi di funzione, incarichi professionali, incarichi di elevata professionalità - l'assegno *ad personam* sarà temporaneamente riassorbito, fino a concorrenza, di un importo pari al 50% della retribuzione di posizione o altra indennità fissa correlata all'incarico, limitatamente al periodo di svolgimento dello stesso. Infine, come espressamente richiesto dalla FNSI, è stato chiarito il controverso aspetto (emerso in alcune realtà regionali) della validità dell'assegno *ad personam* ai fini del calcolo del TFR. L'accordo infatti, espressamente, prevede che l'assegno *ad personam* è utile ai fini del trattamento di fine rapporto in misura pari alla quota dello stesso corrispondente alle voci di trattamento economico del contratto giornalistico già utili al medesimo fine. Previsione, quindi, che - sulla scorta dell'elenco di cui alla sopra riportata tabella (colonna A) - comporta che tutto l'assegno *ad personam* concorre ai fini del calcolo del TFR.

Articolo 4 – Casagit: l'accordo si conclude con la previsione per cui tutti i giornalisti operanti negli Uffici stampa pubblici il cui rapporto di lavoro è disciplinato da uno dei 4 contratti nazionali di comparto (Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità, Istruzione e ricerca) possono aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (Casagit) - laddove in possesso dei requisiti

dalla stessa richiesti e nei profili eventualmente dedicati – versando il contributo a carico del solo giornalista. In questo modo i giornalisti della PA potranno aderire alla Casagit (oggi Casagit Salute SO.M.S.).

6. Quattro anni di vertenze aziendali (2019-2023)

L'attività del Dipartimento sindacale del quadriennio 2019-2023 è stata inevitabilmente segnata dalla pandemia da COVID-19. La crisi economica che ne è scaturita ha aggravato la crisi del settore editoriale, inducendo le aziende ad un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali ed alle misure di emergenza messe a disposizione dal Governo, quale *in primis* la CIG in deroga COVID-19. Incessante è stato l'impegno del dipartimento nell'assistere, insieme alle Associazioni regionali di stampa, i Comitati ed i fiduciari di redazione nelle vertenze sindacali al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e i livelli retributivi delle colleghe e dei colleghi giornalisti.

Riportiamo di seguito la sintesi delle principali vertenze che hanno coinvolto il Dipartimento nel periodo in esame. L'elenco non è esaustivo, alle vertenze sostenute dalla Federazione insieme alle Associazioni regionali coinvolte, si devono aggiungere, infatti, le altre vertenze che le associazioni hanno affrontato autonomamente sul loro territorio.

Nel 2019, in attesa del rifinanziamento da parte dello Stato delle coperture per i prepensionamenti, gli editori per far fronte agli stati di crisi ricorrono principalmente alla CIGS a rotazione ed al contratto di solidarietà.

Si comincia con la vertenza sullo stato di crisi dell'agenzia *Askaneews* che si chiude con il mancato accordo dell'11 febbraio 2019; l'editore decide per l'applicazione unilaterale della CIGS a rotazione per un anno con una percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 30% per i giornalisti dell'area operativa e al 45% per i giornalisti dell'area di coordinamento con effetto dal 15 febbraio 2019.

Il 19 febbraio 2019 sottoscriviamo un contratto di solidarietà per i 50 art. 1 de *L'Eco di Bergamo* con percentuale massima dell'orario di lavoro pari al 16% per 24 mesi a partire dall'1 marzo 2019, mentre invece, per l'emittente *Telenova*, a fronte della intenzione di Multimedia SanPaolo S.r.l. di licenziare 8 giornalisti considerati in esubero, concordiamo, il 27 febbraio 2019, la trasformazione temporanea e generalizzata dei contratti *full-time* in contratti *part-time* per un periodo di 12 mesi a partire dall'1 marzo 2019. L'accordo di trasformazione viene confermato da ogni singolo giornalista interessato.

Non si arresta la crisi dei ricavi diffusionali e pubblicitari delle aziende editrici di giornali **periodici**. Il 13 marzo 2019 il confronto sindacale con *Edizioni Vero* si chiude con il mancato

accordo. L'azienda decide unilateralmente di gestire 8 eccedenze redazionali con la CIGS a rotazione al 50% per 5 giornalisti e con la CIGS a zero ore per altri 6 fino al 31 dicembre 2019.

Il 28 marzo 2019, con **Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.**, sottoscriviamo un contratto di solidarietà di durata annuale che interessa tutti i 148 giornalisti ex art. 1, ad esclusione dei giornalisti di Confidenze e TuStyle, con riduzione verticale dell'orario di lavoro corrente pari ad un massimo del 15% su base mensile a partire dal 2 aprile 2019.

Il contratto di solidarietà del 29 maggio 2019 sottoscritto con **Hearst Magazines Italia S.p.A.** prevede una percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 23,1% per 12 mesi a partire dal 3 giugno 2019 per la gestione di 20 giornalisti su 86 unità ex art. 1 considerati in esubero. Identica soluzione, quanto a misura e durata, si conviene con **HMC Italia S.r.l.** per la gestione di 10 eccedenze convenzionali su 32 unità. L'intesa sarà prorogata fino al 2 ottobre 2020.

Nel mese di giugno, al Ministero del Lavoro, raggiungiamo un'intesa con l'editore de **l'Unità** per la proroga di ulteriori 6 mesi, fino al 31 dicembre 2019, della CIGS a zero ore per cessazione di attività, al fine di evitare l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per i 29 giornalisti in cassa e favorire una gestione concordata e graduale del problema occupazionale.

Ricorrono al contratto di solidarietà per il contenimento dei costi redazionali la Società Europea Edizioni S.p.A. per la testata Il Giornale e la S.I.E. S.p.A. per la testata L'Adige. Per **Il Giornale**, il contratto di solidarietà del 22 luglio 2019 prevede una percentuale massima di riduzione verticale dell'orario di lavoro pari al 23,1% per 24 mesi a partire dal 1° settembre, per 59 giornalisti ex art. 1. Per **L'Adige**, il contratto del 30 luglio 2019 prevede la riduzione verticale del 9,68% dell'orario di lavoro per 4 mesi con effetto dal 1° settembre, per 37 redattori ex art. 1.

Nelle procedure di trasferimento di ramo di azienda assistiamo i comitati e fiduciari di redazione nel confronto sul mantenimento dei diritti ai sensi dell'art. 2112 c.c. con le aziende, cedente e cessionaria. Si risolve con il verbale di accordo del 26 settembre 2019 la procedura di fusione per incorporazione della testata **Brescia Oggi** in Athesis S.p.A.

È del 5 dicembre 2019 l'accordo sulla procedura infragruppo di incorporazione delle redazioni del **Corriere del Mezzogiorno** nella divisione di RCS Edizioni Locali S.r.l. che interessa 35 giornalisti, mentre invece si conclude con il verbale di mancato accordo del 4 dicembre 2019, la procedura di trasferimento del ramo di azienda costituito dalle testate e relative redazioni di **Confidenze**, **TuStyle**, **Starbene**, **Cucina Moderna** e **Sale e Pepe** tra Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e l'azienda cessionaria La Verità S.r.l. Le assemblee di redazione e le rappresentanze sindacali considerano non soddisfacenti le tutele offerte da cedente e cessionario al momento dell'operazione.

Per **L'Alto Adige**, il 19 dicembre 2019, sottoscriviamo un contratto annuale di solidarietà per 17 redattori con riduzione percentuale dell'orario di lavoro corrente pari al 5% dal 1° gennaio 2020.

Il rifinanziamento delle risorse destinate a coprire gli oneri per i prepensionamenti di cui alla legge n. 416 del 1981, che avviene con la legge di bilancio n. 160 del 2019, consente alle imprese editoriali di dichiarare stati di crisi volti all'ottenimento delle posizioni di prepensionamento per i giornalisti in possesso dei requisiti. L'anno 2020 comincia in tal senso.

Sulla base di intese raggiunte in sede ministeriale con le organizzazioni sindacali, fanno ricorso allo strumento dei prepensionamenti: GEDI News Network S.p.A. per i quotidiani della divisione Nord-Est per 11 posizioni con accordo del 6 febbraio 2020, Il Secolo di Italia S.r.l. per 8 posizioni con accordo dell'11 febbraio 2020, Il Gazzettino S.p.A. per 8 posizioni con accordo del 23 marzo 2020, Il Centro S.p.A. per 6 posizioni con accordo del 25 marzo 2020, il Quotidiano di Puglia S.r.l. per 5 posizioni con accordo del 31 marzo 2020, RCS Mediagroup S.p.A. per il Corriere della Sera per 38 posizioni con accordo del 22 aprile 2020.

Negli accordi si prevede l'applicazione della CIGS a rotazione finalizzata ai prepensionamenti con percentuali massime di riduzione verticale dell'orario di lavoro pari al 9,2%, per 12 mesi, per i 72 giornalisti dei *quotidiani della Divisione Nord-est del Gruppo GEDI*, al 40%, per 8 mesi, per i 15 redattori de *Il Secolo d'Italia*, percentuale quest'ultima firmata unicamente dal comitato di redazione, perché considerata eccessiva da FNSI e Associazione Stampa Romana in relazione alle esigenze della redazione, al 7%, per 2 anni, per i 77 giornalisti de *Il Gazzettino*, al 9,1%, per 18 mesi, per i 25 redattori de *Il Centro*, al 23,08%, per 14 mesi, per i 24 giornalisti del *Nuovo Quotidiano di Puglia*. Per *Il Corriere della Sera*, le modalità di gestione del Piano, che interessano l'intera redazione di 343 giornalisti, per 24 mesi a partire dall'11 maggio 2020, vengono definite con separato verbale aziendale.

Adottano misure diverse, News 3.0. S.p.A. e Askanews S.p.A. Il 28 gennaio 2020 l'azienda editrice della testata *Lettera43*, nonostante il mancato accordo con le rappresentanze sindacali, decide per l'applicazione unilaterale della CIGS a zero ore per 8 giornalisti considerati strutturalmente in esubero.

Complessa e faticosa si rivela la vertenza con *Askanews* che, a fronte dell'aggravarsi della propria situazione economico-finanziaria, nonostante il precedente periodo di CIGS, entra in concordato preventivo e apre la procedura di licenziamento collettivo per 23 unità su 77 giornalisti dell'agenzia. L'accordo ministeriale del 5 marzo 2020 prevede il ritiro della procedura di licenziamento collettivo ed il ricorso alla CIGS a rotazione fino al 31 dicembre 2020 con percentuale massima di riduzione verticale dell'orario di lavoro pari al 46,14% per i Caporedattori ed i Caposervizio ed al 13,86% per i redattori ordinari ed i Vice-caposervizio.

Nel frattempo, irrompe nella vita sociale la crisi epidemiologica da COVID-19 e con essa la crisi economica che investe anche il settore editoriale aggravandone i conti economici. A fronte del blocco

dei licenziamenti ordinato dal Governo per l'intera durata della pandemia, quasi tutti gli editori ricorrono alla **CIG in deroga COVID-19**, lo strumento emergenziale messo a disposizione dal legislatore per la gestione delle crisi occupazionali dal marzo 2020 al dicembre 2021.

Usufruiscono della CIG in deroga COVID-19 sulla base di accordi con il sindacato, tra gli editori dei quotidiani, New Media Enterprise S.p.A. per i 14 giornalisti di **Metro** dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, Edizioni Proposta Sud S.r.l. per i giornalisti del **Quotidiano del Sud** dal 2 marzo 2020 al 6 giugno 2020, Ediservice S.r.l. per i 6 giornalisti del **Quotidiano di Sicilia** dall'1 aprile 2020 al 30 maggio 2020, Domenico San Filippo Editore S.p.A. per i 41 giornalisti de **La Sicilia** dal 10 aprile 2020 al 10 giugno 2020, la Prealpina S.r.l. per i 27 giornalisti della **Prealpina** dal 27 aprile 2020 al 25 luglio 2020 nonché dal 28 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, GDS Editoriale Poligrafica S.p.A. per 28 giornalisti del **Giornale di Sicilia** dal 2 maggio 2020 al 5 settembre 2020, Società Editrice del Sud S.p.A. per i 36 giornalisti della **Gazzetta del Sud** dall'18 maggio 2020 all'19 settembre 2020, Nes S.r.l. per i 34 giornalisti di **Tuttosport** dal 4 maggio 2020 al 5 luglio 2020, Unita S.r.l. per i 26 giornalisti de **L'Unità** dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2021, Editrice del Sud Edisud S.p.A. per i 91 giornalisti della **Gazzetta del Mezzogiorno** dall'1 giugno 2020 al 31 dicembre 2021, Il Sole24Ore S.p.A. per i 197 giornalisti del **Sole24Ore** dall'1 luglio 2020 al 30 settembre 2020, Il Tempo S.r.l. per i 22 giornalisti de **Il Tempo** dal 7 settembre 2020 al 6 novembre 2020 e dall'8 marzo 2021 al 12 dicembre 2021, Editoriale Il Cittadino S.r.l. per i 10 giornalisti de **Il Cittadino di Monza e Brianza** dall'1 giugno 2020 al 25 dicembre 2020, Leggo S.r.l. per i 14 giornalisti di **Leggo** dall'11 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, Sesaab S.p.A. per i 48 giornalisti dell'**Eco di Bergamo** dal 2 novembre 2020 al 27 dicembre 2020. Il Gruppo Corriere S.r.l. ricorre alla CIG in deroga COVID-19 per 25 giornalisti del **Corriere dell'Umbria** dal 20 aprile 2020 al 26 luglio 2020, senza l'accordo con la FNSI e le Associazioni Regionali di Stampa coinvolte, in dissenso con le modalità di cassa applicate dall'azienda, particolarmente penalizzanti per alcuni giornalisti. Non si raggiunge l'accordo con Italia Oggi Editore Erinne S.r.l. per la richiesta di cassa in deroga per i 21 giornalisti di **Italia Oggi** dall'1 giugno 2020 al 14 novembre 2020, né con Milano Finanza Editore S.p.A. per i 27 giornalisti di **Milano Finanza** dall'1 giugno 2020 al 14 novembre 2020.

Tra gli editori dei periodici avanzano richiesta di CIG in deroga, sulla base di intese sindacali: **Stile Italia Edizioni S.r.l.** per 45 giornalisti dall'1 maggio 2020 al 31 marzo 2021, **Editoriale Domus S.p.A.** per 42 giornalisti dal 4 maggio 2020 al 31 luglio 2020 nonché dal 5 ottobre 2020 al 27 dicembre 2020 e dall'8 febbraio 2021 al 2 maggio 2021, **Mondadori Media S.p.A.** per 114 giornalisti dal 2 maggio 2020 al 31 luglio 2020 e dal 5 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, Country Class Editori S.r.l. per 3 giornalisti dall'1 giugno 2020 al 31 luglio 2020. **Edizioni Condé Nast S.p.A.** ricorre alla CIG in deroga COVID-19 per 79 giornalisti dal 4 maggio 2020 al 31 luglio 2020 senza l'accordo con la FNSI

e l'Associazione Lombarda dei Giornalisti in dissenso con le modalità di cassa proposte dall'azienda, particolarmente penalizzanti per i giornalisti.

Avanzano richiesta di CIG COVID-19 anche il gruppo **Media (IN) S.r.l.** per i 34 giornalisti delle testate *online* dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e **La Presse S.p.A.** per i 46 giornalisti dell'agenzia dal 16 aprile 2020 al 16 giugno 2020, quest'ultima senza l'accordo con le rappresentanze sindacali in dissenso con le percentuali di cassa richieste dall'azienda.

Come già detto in premessa, l'elenco delle aziende che hanno beneficiato della CIG in deroga COVID-19 non è esaustivo; ad esso vanno aggiunte molte altre aziende, le cui richieste sono state seguite dalle singole Associazioni di Stampa competenti o dalle rappresentanze sindacali aziendali, come, ad esempio, quella di **Editoriale Nazionale S.r.l.** che, sulla base di intese aziendali, ha avanzato domanda di cassa per tutti i giornalisti dei quotidiani dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021.

Nel contempo si aggiungono alla lista delle aziende interessate ai prepensionamenti: Il Messaggero S.p.A., Il Corriere Adriatico S.r.l., Il Tempo S.r.l., La Prealpina S.r.l. Per **Il Messaggero** concordiamo, il 4 giugno 2020, la gestione di 20 eccedenze mediante il ricorso biennale alla CIGS a rotazione, finalizzata anche al prepensionamento, con percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 9,1% su base mensile che interessa l'intera redazione ex art. 1 pari a 114 giornalisti. Per **Il Corriere Adriatico**, l'accordo dell'1 luglio 2020 opziona 6 prepensionamenti e l'applicazione della CIGS a rotazione su tutti i 33 redattori del giornale, con percentuale massima del 18,46% per 12 mesi a partire dal 6 luglio 2020.

Per **Il Tempo** attiviamo, il 27 novembre 2020, la CIGS a rotazione per la gestione di 5 unità considerate in esubero, di cui 2 prepensionabili, a partire dall'1 dicembre 2020 fino al marzo 2021. La percentuale massima verticale di rotazione, che riguarda le 24 unità del giornale, è pari al 30%. Accordo speculare si raggiunge per **La Prealpina**. A fronte delle 8 unità giornalistiche dichiarate in eccedenza, il 12 gennaio 2021 al Ministero del Lavoro, si sottoscrive un piano di CIGS a rotazione finalizzata anche al prepensionamento di 2 unità con percentuale massima del 25% per 18 mesi.

17 su 34 sono, invece, i giornalisti in esubero per l'editore del **Giornale di Sicilia**, da gestire mediante il ricorso agli esodi incentivati su base volontaria, all'internazionalizzazione del sito web nonché alla CIG in deroga COVID-19 a rotazione, per il periodo massimo consentito dalla legge a partire dal 1° gennaio 2021. La percentuale massima di rotazione verticale è fissata al 37% su base mensile.

Si conclude con il mancato accordo del 26 gennaio 2021 la vertenza con il Sole24Ore S.p.A. per la chiusura del giornale **IL**; l'azienda colloca in CIGS a zero ore le 3 unità giornalistiche della redazione per 24 mesi a partire dal 1° febbraio 2021. Nel mese di febbraio registriamo anche la chiusura improvvisa del giornale **Trentino** da parte di S.I.E. S.p.A.; il piano di gestione degli esuberanti,

presentato dall'azienda, prevede la collocazione in CIGS a zero per 24 mesi a partire dal 10 febbraio 2021 per 10 unità e 9 ricollocazioni su base volontaria in altre realtà del gruppo, a condizioni inferiori e penalizzanti per i giornalisti; per questi motivi non viene sottoscritto dalle rappresentanze sindacali.

Successivamente altre grandi aziende editoriali richiedono i prepensionamenti sulla base di accordi sindacali.

37 sono le posizioni di prepensionamento opzionate da **Editoriale Nazionale S.r.l.** con l'accordo del 24 giugno 2021. La percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro prevista nella rotazione della CIGS per i 295 redattori è fissata al 14% per 18 mesi con effetto dal 6 luglio 2021.

Sempre il 24 giugno 2021, con accordo ministeriale, prevediamo, per le 121 unità delle testate del **Gruppo SAE S.p.A.**, la CIGS a rotazione finalizzata al prepensionamento di 18 giornalisti con percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 27,8% per 18 mesi a partire dal 1° luglio 2021.

Con riguardo ai **periodici di RCS Mediagroup S.p.A.**, si conviene, il 13 luglio 2021, il ricorso a 19 prepensionamenti ed alla CIGS a rotazione per i 123 giornalisti delle redazioni per 19 mesi con percentuale massima di rotazione fissata al 14,5%, mentre, per la **Gazzetta dello Sport**, l'azienda ottiene l'accordo con il Cdr per il pensionamento anticipato di 10 unità applicando la CIGS all'intera redazione per 12 mesi a partire dal 16 agosto 2021. La FNSI e le Associazioni di stampa interessate esprimono la loro contrarietà all'accordo avendo l'azienda registrato un netto miglioramento dei conti sul ramo dei quotidiani nell'ultimo bilancio.

Si risolvono con l'accordo con i soli Cdr le vertenze con il **gruppo GEDI** per la richiesta di 8 posizioni di prepensionamento dei **Quotidiani veneti** e di 32 posizioni per **La Stampa**. In entrambe le intese del 29 e del 30 luglio 2021, si prevede la CIGS finalizzata all'uscita solo per i giornalisti in possesso dei requisiti per il prepensionamento, eventualmente per l'intero periodo del piano e senza un piano di incentivi all'esodo volontario, condizioni queste che hanno trovato in disaccordo la FNSI e le Associazioni di Stampa coinvolte nelle consultazioni.

Il 30 settembre 2021, sottoscriviamo un'intesa con **Editoriale Domus S.p.A.** per la gestione di 3 redattori considerati in esubero mediante la CIGS volontaria finalizzata al prepensionamento fino al 28 febbraio 2022, mentre il 7 ottobre 2021 concordiamo con **Athesis S.p.A.** un programma di CIGS a rotazione verticale finalizzata al prepensionamento di 12 unità per 24 mesi dal 18 ottobre 2021.

Anche per il **Nuovo Quotidiano di Puglia** prevediamo, l'11 ottobre 2021, la gestione di 2 giornalisti considerati in eccedenza mediante il ricorso, per 8 mesi, alla CIGS finalizzata al prepensionamento con percentuale massima di rotazione pari al 9,23%.

Dopo una lunga trattativa, il 15 ottobre 2021, raggiungiamo un accordo con GNN S.p.A. per **La Repubblica**, per il pensionamento anticipato di 54 unità con decorrenza del piano dal 1° novembre

2021. Si conviene altresì il riconoscimento ai giornalisti in uscita di una somma a titolo di incentivo all'esodo determinata in base alla pensione che verrà percepita nonché alla retribuzione persa durante il periodo di CIGS.

Per fronteggiare la crisi in cui versa Com.e Comunicazione & Editoria S.r.l., il 13 ottobre 2021 stipuliamo un contratto di solidarietà, che interessa gli 81 giornalisti dell'agenzia **Dire**, con percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 32,2% fino al 19 marzo 2023. Analogamente, per l'agenzia **MF Dow Jones**, il 31 gennaio 2022 sottoscriviamo un contratto di solidarietà biennale, per la gestione di 3 unità considerate in esubero, per 16 redattori fino al 31 gennaio 2024, con percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 15%.

Altri accordi per prepensionamenti vengono raggiunti per l'anno 2022 fino all'esaurimento delle risorse pubbliche. L'accordo del 29 dicembre 2021 con la Società Europea di Edizioni S.p.A., per **Il Giornale**, prevede la gestione di 9 unità considerate in esubero mediante la CIGS a rotazione, finalizzata a 9 prepensionamenti, che opererà sui 54 redattori della testata con percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 18,9% per 12 mesi fino al 31.12.2022.

Il Piano di riorganizzazione presentato da Editrice del Mezzogiorno S.r.l., nuovo editore della **Gazzetta del Mezzogiorno**, prevede la ri-edizione del giornale, in seguito alla cessazione delle pubblicazioni avvenuta in agosto durante la gestione dell'affittuaria Ledi S.r.l. ed il fallimento di Edisud S.p.A., ed il contenimento dei costi redazionali mediante il ricorso a 12 prepensionamenti, alla CIGS a zero ore per gli artt. 2 e 12 ed alla CIGS a rotazione per 71 unità ex artt. 1 e 36, con percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 28% per 24 mesi a partire dal 7 gennaio 2022. L'accordo viene sottoscritto lo stesso 7 gennaio 2022.

Per il **Giornale di Sicilia**, il 17 febbraio 2022 concordiamo con GDS Editoriale Poligrafica S.p.A. un ulteriore anno di contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 22bis del D.Lgs. n. 148 del 2015, nuovo strumento in deroga introdotto dal Governo nella legge di bilancio 2022, per la rotazione dei giornalisti al 14,5% dal 18 gennaio 2022 al 17 gennaio 2023.

Il 4 marzo 2022 chiudiamo l'accordo con il Sole24Ore S.p.A. per 29 prepensionamenti delle testate **Il Sole24Ore**, **RadioCor** e **Radio24**. Si prevede altresì la CIGS a rotazione con una percentuale massima di riduzione verticale dell'orario di lavoro pari al 10% fino al 31 luglio 2023. Sono 8 i prepensionamenti concordati con Domenico San Filippo Editore S.p.A. per **La Sicilia** con l'intesa del 16 marzo 2022, nella quale si prevede anche la CIGS a rotazione per 41 giornalisti per 6 mesi a partire dal 25 marzo 2022 con percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 34%. Per **Il Corriere Adriatico**, i prepensionamenti richiesti con l'accordo del 23 marzo 2022 sono 5; anche in questo caso, si conviene con la Corriere Adriatico S.r.l., l'attivazione della CIGS a rotazione per 28 giornalisti per 11 mesi a partire dal 4 aprile 2022 con percentuale massima di riduzione dell'orario di

lavoro pari al 9,23%. Il 1° aprile 2022 sottoscriviamo un'intesa con **Leggo S.r.l.** per l'omonimo *freepress* per 1 prepensionamento e per l'attivazione della CIGS a rotazione con riduzione massima verticale dell'orario di lavoro pari al 18,5% per un periodo di 9 mesi a partire dal 4 aprile 2022. Con accordo del 14 aprile 2022, attiviamo con **L'Unione Sarda S.p.A.** la CIGS a rotazione per i 46 giornalisti ex art. 1 dell'omonima testata per il prepensionamento di 5 unità. La rotazione avviene con percentuale massima di riduzione verticale dell'orario di lavoro pari al 4,6% per 6 mesi a far data dal 10 maggio 2022.

Nel mese di aprile si chiudono con l'accordo con i comitati di redazione le vertenze per gli stati di crisi finalizzati ai prepensionamenti del **Corriere dello Sport** e di **Tuttosport**, testate di proprietà dello stesso editore. La FNSI e le Associazioni di Stampa competenti non sottoscrivono le intese aziendali, a fronte della dichiarazione dell'editore di non volersi impegnare nell'assunzione di professionalità giornalistiche ogni 2 uscite per prepensionamento, condizione ritenuta essenziale per un vero progetto di sviluppo delle testate. Per il Corriere dello Sport le posizioni richieste sono 7, mentre per Tuttosport sono 6.

Segue l'accordo del 3 maggio 2022 per **Il Mattino**, nel quale prevediamo con Il Mattino S.p.A. la richiesta di 8 posizioni di prepensionamento e l'applicazione della CIGS a rotazione per 55 giornalisti con riduzione massima verticale dell'orario di lavoro pari al 9,23% per un periodo di 24 mesi a partire dal 3 maggio 2022.

Continuano nel frattempo le difficoltà dei periodici. **Stile Italia Edizioni S.r.l.** e **Mondadori Scienza S.p.A.**, per ridurre i costi redazionali, decidono di esternalizzare l'intera attività giornalistico-grafica e per questo aprono la procedura di licenziamento collettivo di tutti i giornalisti grafici alle loro dipendenze, rispettivamente in numero di 16 e 14, ai sensi della legge n. 223 del 1991. L'individuazione dei giornalisti grafici secondo criteri arbitrari e il rifiuto delle aziende di ricorrere agli ammortizzatori sociali per evitare i licenziamenti sono le ragioni per le quali gli esami congiunti, davanti alla Regione Lombardia il 20 e il 25 maggio 2022, si chiudono con esito negativo senza l'accordo con le rappresentanze sindacali.

Nel maggio 2022, assistiamo il Cdr de **L'Espresso** nelle consultazioni sindacali sul trasferimento del ramo d'azienda, costituito dalla testata e dalla redazione, da Gedi Periodici e Servizi S.p.A. a Espresso Media S.r.l. nonché il Cdr di **Metro** per il rinnovo annuale del contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 22bis del D.Lgs. n. 148 del 2015, con percentuale di rotazione al 44% dal 3 maggio 2022.

Successivamente il 3 agosto 2022 stipuliamo un accordo di CIG in deroga a rotazione con SESAAB S.p.A., per **L'Eco di Bergamo**, con percentuale di riduzione massima verticale dell'orario di lavoro pari al 14% per 44 giornalisti fino al 31 marzo 2023.

Il Messaggero S.p.A. invece ottiene l'accordo con il Cdr dell'omonima testata per la proroga di un anno della CIGS per riorganizzazione aziendale in scadenza. L'intesa del 14 settembre 2022 prevede la rotazione con percentuale massima dell'orario di lavoro pari al 9,23% per i 90 giornalisti della redazione fino al 22 settembre 2023. La FNSI e le Associazioni di stampa coinvolte dichiarano che non sussistono le condizioni per l'accordo, avendo l'azienda registrato, nell'ultimo anno, un miglioramento dei conti aziendali cui non è corrisposta una diminuzione delle eccedenze e della percentuale di cassa.

Con verbale del 18 novembre 2022 assistiamo il Comitato di Redazione di *Mondadori Media S.p.A.* nella procedura di trasferimento dei rami di azienda costituiti dalle testate Grazie e Icon in favore della cessionaria Reworld Media S.A., affinché non si dichiarino nuovi esuberi.

Il 21 novembre 2022 concordiamo con Domenico San Filippo Editore S.p.A. per *La Sicilia* la CIGS a rotazione ai sensi dell'art. 44 co. 11^{ter} del D.Lgs. n. 148 del 2015 per 34 giornalisti per 12 mesi a partire dal 22 novembre 2022 con percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 40%, mentre, con accordo ministeriale del 27 gennaio 2023, per i 121 colleghi delle testate del *Gruppo SAE S.p.A.*, proroghiamo la CIGS a rotazione finalizzata al prepensionamento di 9 giornalisti con percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 25% per 18 mesi a partire dal 1° febbraio 2023.

7. Le modifiche legislative sul lavoro e sull'editoria e la normativa COVID-19 (quadriennio 2019-2023)

Nel corso del quadriennio 2019 – 2023 il settore editoriale, così come l'intero mercato del lavoro, anche a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, è stato spettatore di numerosi interventi legislativi che hanno modificato in parte il sistema del diritto del lavoro.

Oltre alle numerose norme introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, DPCM del 01/03/2020, DPCM del 08/03/2020, DPCM 11/03/2020, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cd. "Cura Italia, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 cd "Decreto rilancio", D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 - nuovo "decreto covid", D.L. n. 50/22 "decreto aiuti", la Legge 21 settembre 2022 n. 142), sono intervenute l'attuazione della direttiva UE n. 790 del 2019 sul diritto di autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale avvenuta con D.Lgs. 177/21, la riforma delle integrazioni salariali introdotta con la legge di bilancio 2021 (L. n. 234/2021) e il trasferimento dal 1.07.2022 all'Inps della funzione previdenziale sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria svolta dall'Inpgi in favore dei giornalisti che svolgono la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, in virtù

dell'art. 1 comma 103 della L.234/2021 (di cui si dirà meglio nel capitolo 11 della relazione). Numerose novità sono state introdotte anche dalle leggi di bilancio di ciascun anno con i relativi correttivi fiscali.

Di seguito una breve esposizione sulle principali novità introdotte dalle norme sopra indicate.

NORMATIVA COVID 19

Il *DPCM del 01/03/2020* contenente “ *ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*”, prevedendo misure di informazione e prevenzione per l'intero territorio nazionale, ha stabilito, tra l'altro, che la **modalità di lavoro agile o smart working**-disciplinato dagli articoli 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 – possa essere applicata sull'intero territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla disciplina di riferimento - e quindi con modalità semplificata - a condizione che il datore di lavoro assolvere in via telematica agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori;

Il *DPCM del 08/03/2020* contenente” *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1*” ha previsto la raccomandazione, ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere - fino al 3 aprile 2020 - **la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie**, ferma restando la possibilità di ricorrere al lavoro agile o *smart working*.

Il *DPCM del 11/03/2020* recante “*ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*” ha raccomandato, in ordine alle attività produttive e professionali, per il periodo ricompreso tra il 12 ed il 25 marzo 2020, che: 1) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile (secondo le forme già precisate in precedenza) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 3) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 4) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 5) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 6) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

D.L. n. 18 del 2020, cd. “CURA ITALIA”, contenente “*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse*

all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha introdotto agli articoli 19, 20, 21 e 22, diverse misure di sostegno economico alle imprese ed ai lavoratori, tra cui i seguenti 3 nuovi ammortizzatori sociali:

- I) **La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)** con la causale "*COVID-19 nazionale*" per le aziende industriali di cui all'art. 10 del D.Lgs. 148 del 2015 che già normalmente beneficiano di questo tipo di cassa con altre causali. Non rientrano fra queste le aziende del settore dell'informazione;
- II) **L'assegno ordinario con la causale "*COVID-19 nazionale*"** per le imprese e i lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterale oppure al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui agli artt. 26 e ss. del D.Lgs. 148 del 2015;
- III) **La Cassa integrazione in deroga COVID-19** riconosciuta anche alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, iscritte all'INPGI ed anche alle aziende dell'emittenza radiotelevisiva che abbiano meno di 5 dipendenti.

Il D.L. 18/2020 ha disposto altresì la **sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti**, prevedendo che a decorrere dal 17/03/2020 l'avvio delle procedure - di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - è precluso per 60 giorni e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre, sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e quindi per motivi legati alla produzione.

D.L. n. 34 del 19 maggio - "Decreto rilancio" che, oltre ad aver stabilito che fino al 16 agosto 2020 non possono avviarsi licenziamenti collettivi ed individuali, è intervenuto con una norma speciale dedicata alla **contribuzione figurativa dei giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga, per garantire che detta contribuzione sia accreditata all'INPGI (e non all'Inps, che eroga l'integrazione salariale) quale Istituto di previdenza dei giornalisti**, ciò al fine di evitare eventuali pregiudizi alla carriera previdenziale dei giornalisti posti in cassa integrazione in deroga con causale COVID-19. La norma ha quindi previsto che, ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione principale dell'INPGI, la relativa contribuzione figurativa "*è accreditata presso l'INPGI*". Ha altresì incrementato la durata massima delle settimane fruibili nel periodo stabilendo, pertanto:

- I) 14 (9+5) settimane di trattamento nel periodo 23/02/2020 – 31/08/2020;
- II) 4 settimane di trattamento nel periodo 01/09/2020 – 31/10/2020.
- III) Anche in merito all'assegno ordinario COVID-19, riconosciuto alle emittenti radio-televisive locali che sono iscritte al FIS, sono state incrementate le settimane di utilizzo:

IV) 14 (9+5) settimane di trattamento nel periodo 23/02/2020 – 31/08/2020;

V) 4 settimane di trattamento nel periodo 01/09/2020 – 31/10/2020.

Il DL n. 127 del 21 settembre 2021 recante “*misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” ha imposto - da venerdì 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza ai lavoratori sia dipendenti che autonomi - di possedere ed esibire, su richiesta, il *green pass* in corso di validità.

D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 - nuovo “*decreto covid*” L’art. 10 ha prorogato sino al 30 giugno 2022, la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore e quindi, ancora, tramite il regime semplificato emergenziale.

Con la Legge 21 settembre 2022 n. 142 dal titolo “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*”, è stato ripristinato dal 22.09.2022 fino al 31.12.2022 il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli under 14, a condizione che sia compatibile con le mansioni svolte.

SMART WORKING

Come sopra esposto, tra le misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è ricompreso il lavoro agile o **smart working**. Sin dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 poteva essere applicata, per tutta la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato nel rispetto dei principi della normativa, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Senza l’accordo con il lavoratore, il datore di lavoro, secondo la normativa, poteva quindi attivare la modalità di lavoro agile attraverso l’invio di una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro.

I successivi decreti governativi, emanati durante l’emergenza, hanno confermato la **procedura semplificata** di cui sopra.

È bene chiarire subito che la disciplina sopra descritta sullo smart working ha rappresentato uno speciale regime temporaneo derogatorio alla disciplina ordinaria. Infatti, per poter consentire la prosecuzione delle attività lavorative non sospese (come l’attività di informazione) nel rispetto delle restrizioni sociali imposte, il Governo ha voluto favorire la modalità del lavoro da remoto, attraverso lo strumento normativo più garantista già presente nella legislazione vigente e cioè il lavoro agile (o *smart working*) di cui alla legge n. 81 del 2017. Le aziende hanno così potuto attivare e disattivare il lavoro agile per i propri dipendenti, unilateralmente, mentre la normativa generale richiede l’incontro

della volontà delle parti che, con l'accordo, convengono di adottare e di adattare alle proprie esigenze una modalità diversa di esplicazione del rapporto di lavoro.

Lo smart working, infatti, non è una nuova tipologia di contratto di lavoro bensì, per definizione, **una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro volta a incrementare la competitività dell'azienda ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del dipendente**. Si caratterizza pertanto dall'assenza di precisi vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa (come ad esempio: pc portatili, *tablet* e *smartphone*).

Ulteriore elemento di differenza si rintraccia nell'alternanza tra momenti di lavoro smart e **presenza presso la sede lavorativa**. Infatti, il lavoro è anche - se non soprattutto, come nel caso del lavoro redazionale - inserimento in una organizzazione. La legge 81/2017 ha, infatti precisato che qualunque siano le modalità organizzative dello smart working, debba essere previsto un rientro del lavoratore in sede per il confronto diretto con la struttura gerarchica, la socializzazione con i colleghi e l'esercizio dei diritti sindacali. Mentre, allo stato, il rientro in ufficio è impedito o limitato proprio dalle disposizioni di legge.

Ultimo punto che appare opportuno sottolineare è la finalità dello *smart working*, infatti ex Legge 81/2017 lo stesso dovrebbe puntare ad efficientare il sistema produttivo, ridurre tempi di spostamento ed armonizzare tempi privati e lavorativi. Mentre oggi la finalità dello *smart working* è unicamente quella di ridurre la circolazione delle persone al fine di contrastare il diffondersi del virus.

E' quindi evidente che la modalità della prestazione, che moltissime aziende hanno necessariamente dovuto adottare, è qualcosa di profondamente diverso dallo *smart working* pensato dal legislatore. L'attuale assetto rappresenta, infatti, una modalità lavorativa derivante da uno stato di necessità, al cessare del quale, dovrà necessariamente cessare anche tale sua, eccezionale, declinazione.

Ad oggi, essendo terminata la fase emergenziale, è necessario ricondurre la disciplina dello *smart working* al normale perimetro delle regole dettate dalla legge n. 81 del 2017 e del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico. I giornalisti ammessi a svolgere la prestazione lavorativa in smart working devono sottoscrivere il così detto "**accordo scritto individuale**" con il Direttore che recepisce eventualmente, qualora vi sia, i contenuti dell'accordo aziendale.

In ogni caso si formulano le seguenti considerazioni relative allo smart working:

I) Accordo - Come già diffusamente anticipato, la normativa di emergenza ha previsto che l'editore possa unilateralmente attivare lo smart working, (fatti salvi i casi di cui sopra in cui il lavoratore ha diritto di ottenerlo), mentre in base alla disciplina ordinaria, di cui agli artt. 18 e 19 della legge n. 81 del 2017, la modalità del lavoro agile deve essere definita con **accordo tra azienda e**

dipendente. A tal proposito, va tenuto presente che il rapporto di lavoro giornalistico ha, tra le sue peculiarità, la disciplina dell'organizzazione del lavoro basata sul combinato disposto degli artt. 6 e 34 del CNLG, in base ai quali è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico professionali del lavoro redazionale e stabilire le mansioni di ogni giornalista. Allo stesso tempo l'esercizio di queste prerogative deve avvenire nel rispetto dell'art.34 secondo cui ogni intervento del direttore sull'organizzazione del lavoro e sulle assegnazioni delle mansioni deve essere tassativamente preceduto dalla richiesta di parere del Comitato di redazione, pena la sua invalidità, fornendo la necessaria informativa almeno 72 ore prima dalla realizzazione dell'intervento.

Pertanto, nel caso in cui fosse intenzione dell'editore implementare piani di smart working all'interno delle redazioni, il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico consente al comitato di redazione di poter intervenire nel processo decisionale sull'organizzazione del lavoro che, in ambito giornalistico, non compete all'editore bensì al direttore.

Anche durante lo stato di emergenza, lo stesso Protocollo governativo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 - all'art. 8 dedicato all'organizzazione aziendale - ha espressamente previsto che *“limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali...utilizzare lo smart working”*.

Per quanto riguarda, invece, il **recesso dall'accordo individuale**, la Legge 81/2017 all'art. 19, comma 2 prevede che, in caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni, mentre, nel caso di lavoratori disabili il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere prima della scadenza del termine, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

II) Luogo della prestazione - Stando alla lettera dell'art. 18 della Legge 81/2017, la prestazione lavorativa in modalità agile è eseguita *“in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno”* entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Come già anticipato, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sperimentata nel periodo di *lockdown* è più simile al lavoro da casa o al tele-lavoro che al lavoro agile, proprio perché risulta mancante di quella agilità della prestazione a cui la normativa mira nel prevedere l'assenza di

precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

È evidente quindi che lo smart working non può comportare la smaterializzazione delle redazioni, specie in ragione del fatto che il lavoro giornalistico rappresenta quell'opera dell'ingegno individuale e collettiva che nasce proprio da quel confronto intellettuale che, il più delle volte, viene a concretizzarsi all'interno delle redazioni.

A tal riguardo si ricorda che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli **strumenti tecnologici assegnati al lavoratore** per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed è anche tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

III) Trattamento economico e normativo - In base all'art. 20 della legge n. 81 del 2017 il lavoratore in smart working *“ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi ... nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda”*. Si precisa che i contratti a cui la norma si riferisce sono tutti i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle rappresentanze sindacali aziendali.

IV) Forma e contenuto dell'accordo tra le parti - In base all'art. 19 della legge n. 81 del 2017 l'accordo scritto sulla modalità di lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato. Quanto al contenuto, l'accordo deve disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa agile svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L'art. 21 della legge n. 81 del 2017 dedicato al *“potere di controllo e disciplinare”* prevede che l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, i quali possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale aziendale o dalle rappresentanze sindacali aziendali. La

stessa norma prevede che, sempre con l'accordo, siano definite le condotte - connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali - che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 23 della L. 81/2017 prevede, infine, che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha poi diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello che è stato esplicitamente prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali. Dette previsioni di legge devono, necessariamente, essere declinate, tenendo conto delle specifiche previsioni contrattuali, che i contratti di lavoro giornalistico sottoscritti dalla FNSI, dedicano alla tutela contro gli infortuni sul lavoro.

LEGGI DI STABILITA', RIFORMA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI E STANZIAMENTI PER EDITORIA

Nel corso del quadriennio, agli interventi normativi sopra descritti si devono aggiungere le Leggi di Stabilità di ciascun anno (per il 2019 la L. n. 145 del 30.12.2018, per il 2020 la L. n. 160 del 27.12.2019, per il 2021 la L. n. 178 del 30.12.2020, per il 2022 la L. n. 234 del 30.12.2021, per il 2023 la L. n. 197 del 29.12.2022).

Di particolare interesse per il settore editoriale gli interventi introdotti con la **Legge di Bilancio 2020, la L. n. 160/2019**, che, all'art. 1 comma 498, ha autorizzato le **nuove coperture finanziarie a sostegno dell'accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata per i giornalisti** di cui all'art. 37 della legge n. 416 del 1981, i c.d. prepensionamenti, e, al successivo comma 499, ha introdotto **importanti novità in merito alle condizioni per l'erogazione dei trattamenti** medesimi.

In particolare, con il comma 498, è stato previsto che *“al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente*

riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.” Al successivo comma 499, si specifica che “all’articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, **nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti**, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2-bis. L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale »”.

Sempre per il settore editoriale, fondamentale la **riforma delle integrazioni salariali avvenuta con la Legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021**, con modifiche al D.L.gs. 14872015, dopo sei anni dalla sua entrata in vigore.

Di seguito le principali novità al D.Lgs. 1488/2015 a decorrere dal 1.1.2022:

- I) per i lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali il requisito dell’anzianità presso l’unità produttiva per la quale si chiede l’intervento, dal 1.1.22, è di almeno 30 giorni di effettivo lavoro (prima erano novanta);
- II) per la misura dell’integrazione salariale rimane un solo massimale per i trattamenti decorrenti dal 1.1.2022, quello più basso ha cessato di produrre i suoi effetti (1.199,75 euro, al netto pari a 1.124,09 tetto massimo riconosciuto);
- III) art. 22-bis, “proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale” dà la possibilità alle aziende editoriali di prorogare il periodo di CIGS per le causali di riorganizzazione e di crisi aziendale nel limite massimo di 12 mesi qualora il programma di riorganizzazione aziendale attuato con il piano di riorganizzazione sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nei limiti di durata

di 24 mesi originari, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel limite massimo temporale; il Ministero ha confermato la possibilità di accesso ai prepensionamenti nel corso dell'utilizzo dello strumento ex art. 22 bis D.Lgs. 148/2015;

- IV) l'art. 22 ter che prevede l'accordo di transizione occupazionale ossia la possibilità per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti di vedersi concessi ulteriori 12 mesi di intervento di integrazione salariale finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero; non è possibile ricorrere direttamente all'art. 22 ter senza preventivamente aver fatto uso di tutti gli interventi CIGS; con tale strumento è inibita la possibilità di accedere ai prepensionamenti;
- V) art. 44 comma 11-ter D.Lgs. 148/2015 che riconosce ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale ulteriori 52 settimane di integrazione salariale fruibili entro il 31.12.2023.

Sempre con la legge di bilancio 2022, L. 234/21, vi è stato **lo stanziamento a valere sul Fondo Straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di 90 milioni per il 2022 e 140 milioni per il 2023.**

Con **DPCM del 28.9.22**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16.11.22, è stata disposta la **ripartizione delle risorse del fondo straordinario**; in particolare il DPCM prevede 4 misure:

- a) **Misure per il sostegno delle edicole.** Tetto di spesa previsto: 15 milioni di euro. Per la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni, la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 2 mila euro entro il limite di spesa previsto pari a 15 milioni di euro.
- b) **Misure per le imprese editoriali di giornali e periodici.** Tetto di spesa previsto: 28 milioni di euro. Per sostenere la domanda di informazione, alle imprese editoriali di giornali e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del contratto FNSI-FIEG, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 centesimi per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti, nel corso del 2021, anche mediante abbonamento. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 28 milioni di euro.
- c) **Contributo per assunzioni a tempo indeterminato.** Tetto di spesa previsto: 12 milioni di euro. Ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 8.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato, perfezionatasi nell'anno 2022. Limite massimo di spesa per questo intervento

è pari a 3 milioni di euro. Per la trasformazione, nel corso dell'anno 2022, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di contratto a tempo determinato, in contratti a tempi indeterminato è riconosciuto un contributo forfettario di 12.000 euro, entro il limite massimo di spesa pari a 9 milioni di euro.

- d) **Contributo a fondo perduto per investimenti in tecnologie innovative.** Tetto di spesa previsto: 35 milioni di euro. Per incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva, nonché delle imprese editoriali di quotidiani e periodici e delle agenzie stampa è riconosciuto un contributo pari a 35 milioni di euro, così ripartito:
- a. 10 milioni di euro destinati agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali attribuiti secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS;
 - b. 10 milioni di euro destinati agli investimenti dei fornitori (FSMA) in ambito locale;
 - c. 7,5 milioni di euro destinati agli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese operanti in tecnica DAB;
 - d. 7,5 milioni di euro destinati agli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Il 14 dicembre 2022 è stato emanato **il decreto del Capo dipartimento per l'informazione e l'editoria attuativo del DPCM del 28.9.22** ai sensi del quale le modalità di fruizione del contributo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del suddetto DPCM sono definiti con provvedimento amministrativo.

Il decreto attua gli articoli 2 e 4 del DPCM richiamato. Ovvero, quello riguardante il sostegno alle edicole (art. 2), e quello riguardante l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti professionisti under 35 e la trasformazione dei contratti di collaborazione continuativa o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Nel dettaglio, la misura inerente le edicole prevede un contributo una tantum fino a 2.000 euro alle imprese rientranti nel codice Ateco 47.62.10 (commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) che nell'anno 2022 abbiano svolto almeno una delle seguenti attività:

- a) interventi di trasformazione digitale;
- b) interventi di ammodernamento tecnologico;
- c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
- e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

La misura riguardante il contributo alle assunzioni/trasformazioni prevede:

I) per quanto riguarda le assunzioni di giornalisti professionisti under 35 viene riconosciuto un contributo forfetario di 8.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso del 2022. Il contributo viene erogato nel limite del tetto di spesa fissato per questa misura che è pari a 3 milioni di euro.

Costituiscono requisiti di ammissione l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:

- a) per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani)
- b) per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- c) per le agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
- d) per le emittenti radiofoniche locali: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
- e) per le emittenti televisive locali: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive)

II) l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

III) per quanto riguarda invece le trasformazioni nell'arco del 2022 dei contratti co.co.co e a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato è previsto un contributo forfetario di 12.000 euro entro il tetto di spesa fissato in 9 milioni di euro.

8. Le minacce ai giornalisti

No vax, no pass, no virus, squadristi e negazionisti di ogni risma e colore accomunati dalla rabbia sfogata contro istituzioni, politici, corpi intermedi, persino operatori sanitari. E giornalisti, spesso precari, sul campo senza diritti, tutele e garanzie, occhi e penne sul "fronte" delle manifestazioni di piazza organizzate per contestare le restrizioni imposte dal governo nei momenti più difficili della pandemia e tante volte strumentalizzate da quelle frange politicizzate di facinorosi il cui obiettivo era etichettare la protesta e incanalarla, in definitiva, contro il "sistema".

I quattro anni trascorsi dal Congresso di Levico Terme, densi di impegni su molti fronti, sono stati caratterizzati – prima dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo – in gran parte e con pesanti conseguenze dal Covid-19. Il lockdown, lo "smart-working" emergenziale, l'isolamento mitigato dai media e dalle piattaforme online, il tentato ritorno a quella che doveva essere una nuova normalità, che in definitiva non c'è stato.

Sono cambiate le modalità, sono cambiate le "accuse", i motivi del malessere, i canali attraverso i quali esprimerlo, ma - prima e dopo la pandemia - identico è rimasto l'obiettivo dei violenti: la verità e chi cerca di raccontarla. I cronisti, al lavoro mentre tutto chiudeva, rivalutati per il loro ruolo di collante tra la gente impaurita e spaesata e una informazione certificata, attori di un racconto nuovo consapevole che «le fake news possono uccidere».

Anche in questi ultimi quattro anni non sono mancate automobili e porte incendiate, proiettili in lettere minatorie, veri e propri tentativi di assalto alle redazioni, dirette interrotte e attrezzature sfasciate, pugni in faccia e dita rotte, oltre alle minacce recapitate via web e social, cresciute in maniera esponenziale. E anche in questi casi il sindacato si è fatto trovare pronto.

L'attività della Federazione nazionale della Stampa italiana e delle Associazioni Regionali di Stampa sul fronte della scorta mediatica, inaugurata nella scorsa consiliatura, è proseguita al fianco di colleghe e colleghi insultati, minacciati, aggrediti dai criminali, ma anche dalle folle esasperate o aizzate, sempre più sui social, ma in maniera tutt'altro che virtuale. E sempre al fianco delle vittime di querele bavaglio e liti temerarie o anche solo di annunci di azioni legali il cui scopo evidente era e resta (visto che nulla è stato fatto da governo e parlamento per arginare il fenomeno) quello di intimidire i giornalisti e impedire loro di investigare, scoprire, svelare le trame occulte del potere e dei potenti di turno.

Non solo presidi e sit-in con i colleghi finiti “nel mirino”, non solo il sindacato è andato nelle aule di tribunale per testimoniare con la propria presenza la solidarietà della categoria a colleghe e colleghi colpiti, ma anche, ad esempio, tweet-storm quando le minacce ricevute costrinsero l'allora direttore di Repubblica Carlo Verdelli a ritrovarsi sotto tutela da parte dello Stato, e un serrato confronto con le istituzioni, ad esempio riprendendo con la ministra Luciana Lamorgese l'intenso lavoro nell'ambito del Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti.

Grazie a questa rinnovata collaborazione è stato possibile “illuminare” un fenomeno pericoloso per la stessa democrazia, avere dati certificati che hanno restituito un quadro molto fluido, sempre preoccupate, della situazione delle minacce agli operatori dell'informazione. Un'attività che ha suscitato la curiosità degli osservatori internazionali, che è stata portata come *best practice* alle riunioni del Consiglio d'Europa, che è stata citata nelle relazioni sullo Stato di Diritto dell'Unione Europea e che, almeno in parte, ha contribuito ad animare il grande dibattito che ha portato la Commissione Ue a impegnarsi con importanti provvedimenti a tutela della libertà di informazione e della tutela dei giornalisti e del loro lavoro.

Il sindacato si è fatto inoltre promotore di una serie di audizioni di colleghi aggrediti e minacciati - non solo dalla criminalità organizzata - in seno alla commissione parlamentare Antimafia, sia in plenaria che durante i lavori del Comitato per le intimidazioni e i condizionamenti mafiosi nel mondo del giornalismo e dell'informazione presieduto nel corso della XVIII legislatura dall'onorevole Walter Verini.

La Fnsi ha incontrato più volte e ha anche ospitato nella sede di corso Vittorio Emanuele II, insieme ai colleghi “sotto tiro”, l'allora viceministro dell'Interno Matteo Mauri. Insieme con l'Ordine

dei giornalisti, è arrivata a consegnare alle ministre dell'Interno e della Giustizia, Luciana Lamorgese e Marta Cartabia, una bozza di aggravante per il reato di minacce ai colleghi impegnati nel proprio lavoro.

Con convinzione e determinazione, anche attraverso la Cpo, il sindacato si è schierato dalla parte delle colleghe nelle battaglie contro la doppia discriminazione figlia della “colpa” di essere giornaliste e donne e per questo minacciate e attaccate spesso anche con insulti di stampo machista e sessista.

Così come con caparbietà la Fnsi ha coltivato il ricordo costante di colleghe e colleghi che hanno dato la vita pur di poter raccontare quello che avevano scoperto o erano andati a scoprire, in Italia e nel mondo. E in quest’ottica non ha conosciuto tregua la pressante richiesta di verità e giustizia per Andy Rocchelli, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Mino Pecorelli, Daphne Caruana Galizia, Jamal Khashoggi, Anna Politkovskaja, Antonio Russo, Graziella De Palo e Italo Toni, solo per citare alcuni nomi.

O, ancora, *leitmotiv* di questa consiliatura è stato l’impegno accanto ai genitori di Giulio Regeni e poi di Mario Paciolla, alla famiglia di Antonio Megalizzi, anche partecipando attivamente alla nascita (il 3 dicembre 2019) della Fondazione che ne porta il nome. E nel ricordo dei giornalisti e tipografi ebrei vittime dei nazifascisti, di Jan Kuciak e Giancarlo Siani; o nella mobilitazione per chiedere la scarcerazione di Patrick Zaki come di Julian Assange, ospitando in sala Tobagi (aderendovi) le iniziative promosse da associazioni, comitati e movimenti ispirati all’appello del premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel.

Federazione della Stampa e Associazioni regionali sono state in prima linea anche in altre sedi istituzionali, come in occasione della storica sentenza della Corte Costituzionale che, sulla scorta di un caso giudiziario sollevato dal Sugc è arrivata, il 9 giugno 2020 a pronunciarsi decretando un perentorio appello al legislatore ad intervenire per porre rimedio alla vergogna del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Appello ribadito un anno dopo, quando – a seguito dell’inerzia dei parlamentari – i giudici della Consulta, in piena sintonia con la sentenza della Corte europea per i diritti umani, sono intervenuti per limitare fortemente la possibilità di condannare alla prigione il giornalista che dovesse essere giudicato colpevole di diffamazione, disinnescando dunque quell’effetto “raggelante” sulla libertà della stampa e dei giornalisti che una pena sproporzionata comporta. Una minaccia vera e propria anche questa.

E anche in tema di contrasto alle querele bavaglio, tanto in sede penale quanto in sede civile, la Fnsi ha portato il proprio impegno sia sui territori che fuori dai confini nazionali, collaborando attivamente tanto con associazioni e organizzazioni internazionali per la libertà di stampa nel comune impegno contro le Slapp (Strategic lawsuit against public participation), quanto in seno alla Federazione europea e alla Federazione internazionale dei giornalisti, in un reciproco sostegno alle

battaglie per l'incolumità dei colleghi ad ogni latitudine, al servizio del diritto dei cittadini ad essere informati.

Non solo. In ambito internazionale, la Fnsi, anche insieme con la Efj, ha partecipato agli incontri preparatori per le già citate nuove norme europee contro le Slapp e per la stesura del Media Freedom Act della Commissione europea; ha ospitato e partecipato alla missione internazionale promossa in Italia dal Media Freedom Rapid Response; ha animato la piattaforma di segnalazione delle minacce ai cronisti del Consiglio d'Europa.

Mentre sui territori ha contribuito, ad esempio, a dar vita all'Osservatorio sui giornalisti minacciati di Conselice, presieduto dal collega Paolo Berizzi, e ha partecipato e promosso incontri e confronti sui temi dell'informazione "sotto scorta".

Da ultimo, vale la pena di ricordare il ruolo della Fnsi nel denunciare ogni caso di perquisizioni e sequestri degli strumenti di lavoro dei giornalisti, pratica che mette a repentaglio il segreto professionale e la tutela delle fonti e rispetto alla quale potrebbe arrivare l'Europa, prima che il governo e il parlamento nazionali, a mettere la parola fine con il nuovo Media Freedom Act, in discussione nelle sedi delle istituzioni Ue mentre scriviamo.

Tanti temi, tutti confluiti, insieme a tutte le criticità più strettamente legate alla tutela "materiale" della categoria, nel confronto con il nuovo governo e il nuovo parlamento che la Fnsi, insieme con i rappresentanti degli altri organismi della professione, ha da subito approntato racchiudendo la piattaforma delle rivendicazioni nell'efficace sintesi "l'emergenza informazione è un pericolo per la democrazia", memore del monito che il compianto presidente del Parlamento europeo e collega, David Sassoli, ha ritenuto di ribadire in occasione della cerimonia di consegna del primo premio dedicato a Daphne Caruana Galizia, nella sala stampa "Anna Politkovskaya" dell'Eurocamera a Bruxelles, nell'ottobre 2021. «La democrazia e la libertà – disse – non sono indistruttibili e non vengono dati una volta e per sempre. Ciò che rende l'Europa un modello, non è la perfezione morale, ma sono regole e meccanismi che ci permettono di controllare chi sta al potere. Uno dei meccanismi più potenti è proprio il giornalismo indipendente e libero».

9. La Commissione Pari Opportunità

Dal suo insediamento, nell'aprile 2019, la Commissione Pari Opportunità della Fnsi ha operato nell'ambito del mandato conferito dal 28° Congresso nazionale di Levico Terme, nell'ambito delle mozioni approvate, in particolare su 'pari opportunità', 'lavoro delle donne', 'rappresentanza paritaria' e 'linguaggio di genere'. Ma anche allargando sempre più il dialogo e il confronto con le istituzioni, a livello nazionale, e con gli organismi internazionali della professione, con iniziative e interventi per una piena ed effettiva democrazia paritaria all'interno del sindacato e, in generale, negli enti che

governano la professione giornalistica, e per una rappresentanza nei processi decisionali. Altrettanto prioritaria l'azione per la realizzazione di una effettiva parità nell'accesso al lavoro e all'interno delle redazioni, che i due anni di pandemia hanno reso più complessa, con una penalizzazione delle colleghe che, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, collaboratrici, free lance, hanno subito, in maniera più evidente, penalizzazioni in termini di progressione di carriera, retribuzione e precarizzazione della loro posizione. Penalizzazioni che anche le colleghe pensionate continuano a scontare.

Nel corso del mandato, concluso a gennaio 2023, la Cpo ha lavorato molto anche sulla 'sicurezza' delle giornaliste, esposte a molestie nei luoghi di lavoro e a minacce, fisiche e verbali, che si manifestano in forme diverse, fra cui anche le querele bavaglio, non più tollerabili, sollecitando anche interventi normativi oggi ancora ignorati in Italia, mentre in Europa il Parlamento europeo, a stragrande maggioranza, ha votato una risoluzione che contiene una serie di misure per contrastare la minaccia che le azioni legali strategiche (le Slapp), volte a bloccare la partecipazione pubblica, rappresentano per giornaliste e giornalisti, perché abusive e finalizzate a screditare, professionalmente, i loro bersagli.

Centrale, nell'azione della Cpo Fnsi in questo mandato, è stata anche l'attenzione alla narrazione della violenza di genere, all'uso corretto del linguaggio e delle immagini, alla formazione, attraverso seminari, incontri e corsi, con uno strumento fondamentale quale è il 'Manifesto di Venezia', per il quale è pronto un progetto per avviare un monitoraggio.

Per l'insediamento, il 4 giugno 2019, la Cpo ha scelto subito un momento di confronto sui dati del questionario sulle molestie nei media, con interventi, fra le altre, di Susanna Camusso, responsabile Politiche di genere della Cgil, di Liliana Ocmin, con lo stesso ruolo in Cisl, di Giuseppina Paterniti, all'epoca direttrice di Rai 3.

Nella riunione successiva, nelle stesse giornate, sono stati subito creati gruppi di attività: a quello su lavoro, gender gap salariale, carriere, welfare, lavoratrici autonome e molestie hanno aderito molte componenti, sia consiglieri e consiglieri nazionali che rappresentanti delle Cpo delle associazioni di stampa regionali, mentre altre hanno scelto di concentrarsi su linguaggio e immagine della donna nei media.

Fin dal primo momento la Cpo Fnsi ha scelto di ribadire, in forme diverse, il suo essere “casa delle giornaliste” e, quindi, punto di riferimento per la difesa dei diritti di chi è in prima linea per affermare la libertà di informare, contro minacce e intimidazioni, sempre più diffuse, anche sul web, e con caratteristiche spesso di tipo sessista. Riflettori sempre accesi sulle colleghe che, nel mondo, rischiano la vita e la libertà, contro ogni bavaglio.

RETE OLTRE LA PANDEMIA

L'attività della Cpo Fnsi è proseguita, intensamente, anche nel periodo in cui il Covid-19 non ha permesso incontri in presenza, utilizzando collegamenti con le piattaforme sia per le riunioni, sia per iniziative allargate a contributi esterni, per dare forza agli interventi e alle battaglie sviluppate insieme alla Cpo Usigrai, al Cpo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e delle giornaliste e all'associazione Giulia Giornaliste. Perché il lavoro in rete è stato giudicato non solo costruttivo, ma essenziale per ogni forma di azione che metta al centro le donne, i loro diritti, la qualità della professione e dell'informazione, che è garanzia di democrazia per la nostra società. Un dialogo continuo, interventi comuni, campagne di sensibilizzazione che hanno permesso di far sentire, sempre, una voce, forte, con le specificità di ogni organismo per raggiungere obiettivi comuni a favore delle colleghe.

La Cpo Fnsi ha potenziato la sua pagina facebook, per diffondere l'attività, le prese di posizione, i confronti con le istituzioni che hanno riconosciuto al nostro organismo un ruolo non solo consultivo in sede di progettazione e attuazione di politiche di genere. I social, oltre a facebook anche twitter, sono serviti anche per rilanciare quanto fatto dalle Cpo regionali, nell'ottica di un lavoro di gruppo utile anche a formare, unendo esperienze diverse, ma con obiettivi comuni.

In questo quadriennio, fondamentale il contributo di tutte le componenti e i componenti dell'assemblea della Cpo, presieduta da Mimma Caligaris, con il supporto della coordinatrice Monica Pietrangeli e del coordinamento di cui hanno fatto parte Francesca Forleo, Silvia Garambois, Cristina Liguori, Antonella Loi, Alessandra Mancuso e Patrizia Pennella. Costante il dialogo e il sostegno del segretario nazionale della Fnsi, Raffaele Lorusso, del presidente Giuseppe Giulietti e della segreteria e della giunta, del consiglio nazionale tutto, attento alle proposte e alle iniziative della Cpo, del direttore generale Tommaso Daquanno e di Giancarlo Tartaglia, anche nel suo ruolo di segretario generale della Fondazione Murialdi. Prezioso il contributo di Beatrice Sanchini, Michele Formichella e degli uffici di Fnsi.

LAVORO, NUMERI AL FEMMINILE

In questi quattro anni la Cpo Fnsi ha registrato, con preoccupazione, come alla massiccia entrata nella professione delle donne dagli anni '80 del XX secolo, si contrappongano gli ultimi dati, da cui emerge una inversione di tendenza nelle (sempre meno) assunzioni: dai dati delle ultime rilevazioni emerge, ad esempio che, fra chi ha un contratto, le donne nella fascia di età 35 – 40 anni sono il 47,8%, mentre fino ai 30 anni si scende al 40,4%. Questo significa che, oltre ad assumere meno, si privilegiano gli uomini. Anche nella crisi, che tutto il settore sta vivendo, le colleghe continuano a pagare il peso maggiore, in termini di opportunità lavorative e retribuzione. E, di nuovo, questo gap

si sta dilatando. Per la Cpo Fnsi, che ha ribadito questa priorità anche nella relazione sullo stato dell'informazione in Italia per Agcom, indispensabile è una politica del lavoro che si doti, anche nell'informazione, di strumenti normativi per incentivare l'assunzione di professioniste, e questo non solo per una questione costituzionale di garanzia di pari opportunità, ma soprattutto per la necessità di permettere una lettura della realtà in cui non manchi mai il punto di vista delle donne. Ancora di più oggi, in un sistema che dovrà uscire dalla più grande crisi e non potrà farlo attraverso un contributo di una sola parte. Le colleghe, però, non hanno sufficienti ruoli dirigenziali all'interno delle testate: oltre che ricadute in termini retributivi, questo incide sui contenuti e sulla difficoltà di far emergere, nei media, le eccellenze femminili, ma anche una scarsa attenzione ai temi di grande rilevanza per la politica delle donne, quali, anche, il superamento della conciliazione con la condivisione e i servizi per le famiglie. Per questo la Cpo Fnsi ha sollecitato, a più riprese, una politica contrattuale più attenta al genere, stigmatizzando l'atteggiamento di chiusura della controparte datoriale. Più volte sono state sottolineate le Raccomandazioni europee e gli accordi quadro tra parti sociali, sempre a livello comunitario, che forniscono strumenti utili in alcuni ambiti di contrattazione. Si dovrà insistere anche sul welfare, con i profili di beneficio fiscale per le aziende e le ricadute positive su lavoratrici e lavoratori. Così come, nella prossima consiliatura, sarà fondamentale creare una interazione forte con la Commissione Lavoro Autonomo della Fnsi, prevedendo una modifica, nel regolamento della Fnsi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale che sarà eletto al 29° Congresso (Riccione 14 – 16 febbraio 2023), per inserire, all'articolo 4, fra le partecipanti all'assemblea della Cpo le rappresentanti della Clan.

PAY GENDER GAP E SMART WORKING

Analizzando i dati dei bilanci di genere la Cpo in questi quattro anni ha constatato una forbice che si sta allargando sia tra colleghe e colleghi contrattualizzati, sia tra i free lance. La differenza economica interessa tutti gli incarichi e tutte le età. La retribuzione media degli uomini sfiora i 60mila euro, mentre supera di poco i 52mila quella delle donne. A titolo di esempio, la retribuzione media di un caposervizio è intorno a 82mila euro, quello di una caposervizio non va oltre 75mila. Dai dati esaminati dalla Cpo Fnsi emerge che il divario esiste già fin all'inizio della carriera; tra gli under 30 il reddito da lavoro giornalistico dei maschi è, mediamente, 19.100 euro, mentre le colleghe non arrivano a 18.500.

Un gap che riguarda, in maniera massiccia, la platea dei free lance, collaboratori, partite Iva e co.co.co: gli uomini hanno un reddito medio annuo di 15.907 euro, le colleghe si fermano a 12.461. Con retribuzioni già basse, e spesso percepite con ritardo, oltre 3mila euro significa, di fatto, che le giornaliste iniziano ad essere retribuite da marzo o smettono di esserlo ad ottobre. Cifre che stanno

cambiando ancora, e in peggio, nel post pandemia e sono principalmente le donne a pagare le conseguenze.

La Cpo Fnsi ritiene anche indispensabile intervenire per riportare equilibrio nelle assunzioni e nelle progressioni, perché le giornaliste continuano a restare a un livello medio – basso. Le posizioni apicali e le direzioni sono quasi esclusivamente affidate a uomini e, invece, servono interventi normativi per un riequilibrio. Sempre più necessaria una politica economica che stabilizzi il settore editoriale, fornendo risorse per lo sviluppo del prodotto e non solo – e non più – per gli interventi di riduzione di organico.

La Cpo ha promosso, a metà 2020, una indagine, attraverso un questionario, sul ricorso allo smart working, in molti casi telelavoro, nel periodo della pandemia, per colleghe e colleghi contrattualizzati o con collaborazioni, per monitorare percentuali, criteri di scelta e gradimento, e consegnare poi i dati alla Fnsi e alla Fondazione Murialdi per uno studio sul fenomeno. A fronte di una difficoltà di coinvolgimento, nonostante il documento fosse anonimo, le risposte hanno evidenziato come il 75 per cento complessivo (76 per i colleghi e 74 per le colleghe) fosse favorevole a proseguire. In un numero, però, sufficientemente alto di risposte sono emerse anche difficoltà e una applicazione parziale, senza dotare la lavoratrice o il lavoratore di tutti gli strumenti, di fatto 'istituzionalizzando' un telelavoro sotto forma di smart working. Nella relazione finale, presentata in un convegno in Fnsi e pubblicata nel volume a cura della Fondazione Murialdi, la Cpo ha evidenziato il rischio, concreto, che gli editori, che hanno chiuso o fortemente ridimensionato le redazioni locali, propongano (impongano) cambi di contratto, da tempo pieno a part time o da articolo 1 ad articolo 2, come è successo in alcune testate, o riducano, come sta accadendo, il tariffario e il numero delle collaborazioni. Lo smart working, dunque, è uno strumento che il sindacato deve gestire, attraverso le normative statali e la contrattazione interna, per non permettere che una diversa forma di interpretazione della professione possa diventare 'arbitraria' nelle mani degli editori.

In occasione dell'8 marzo 2022, insieme a Cpo Usigrai, e Giulia, è stato realizzato un video, “Il giornalismo italiano non è un paese per donne”, quattro storie diverse di giornaliste di oggi tra passione, precariato e difficoltà di conciliazione dei tempi di vita, che ha ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni e alimentato un dibattito costruttivo.

Come Cpo Fnsi si sta lavorando anche alla creazione di un Coordinamento delle colleghe giornaliste e fotogiornaliste sportive, all'interno dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana), gruppo di specializzazione di Fnsi, che sarà costituito nella prima metà del 2023.

MOLESTIE NEI MEDIA

Il mandato di questa Cpo si è aperto, il 4 aprile 2019, con la presentazione della indagine promossa nei mesi finali della precedente consiliatura, con dati allarmanti: l'85 per cento delle giornaliste, nel corso della carriera lavorativa, ha subito una qualche forma di violenza. Il questionario ha coinvolto oltre 1140 colleghe, con un contratto di lavoro. E la pandemia, che ha messo molte colleghe in smart working, non ha certo abbassato il rischio, ma anzi ha aumentato quello di molestie psicologiche, nella forma di isolamento e progressiva esclusione dalle dinamiche redazionali. Fenomeno altrettanto grave. Come Cpo Fnsi abbiamo accolto con soddisfazione, e sottolineato in un intervento, il fatto che Camera e Senato abbiano ratificato, all'unanimità, la Convenzione dell'Ilo contro le molestie e la violenza sui luoghi di lavoro: ora è fondamentale applicarla. Impegno della Cpo Fnsi è battersi perché nelle aziende editoriali, e nell'informazione tutta, siano adottati nuovi codici di condotta e venga istituita la consigliera di fiducia. In questa direzione va il passo fondamentale fatto dalla Rai, con la nomina della 'consigliera di fiducia', che deve diventare un esempio e un obiettivo nel confronto con gli editori.

MANIFESTO DI VENEZIA

Impegno comune di chi fa informazione deve essere eliminare ogni radice culturale fonte di disparità, stereotipi e pregiudizi che, direttamente o indirettamente, producono una asimmetria di genere nel godimento dei diritti reali. L'elemento culturale è indispensabile, il diritto di cronaca non può trasformarsi in un abuso e l'informazione stessa non può trasformarsi in sensazionalismo. Su questo si fonda il Manifesto di Venezia, voluto da Cpo Fnsi (insieme a Cpo Usigrai, Giulia Giornaliste e Sindacato dei giornalisti del Veneto), che ha da poco compiuto i cinque anni: non una carta deontologica, perché più che sanzioni nei confronti di chi narra la violenza di genere indulgendo su descrizioni morbose e dettagli superflui fondamentale è creare le condizioni per un profondo cambiamento culturale della società, che è principio e traguardo. Una operazione che mette al centro le donne, anche attraverso una attenzione al linguaggio di genere, così poco recepito nel nostro paese, addirittura osteggiato da chi considera superato ciò che, in realtà, è ancora lontano da una consapevole applicazione. Attraverso il Manifesto come Cpo Fnsi continuiamo a ribadire la necessità di declinare al femminile ruoli professionali e cariche istituzionali, perché questo rappresenta un riconoscimento della dimensione professionale sociale e, appunto, culturale. Dobbiamo superare la sottovalutazione, diffusa, della violenza, sia essa fisica, psicologica, economica, giuridica, contrastando ogni forma di strumentalizzazione e di sfruttamento a fini commerciali, quale è la ricerca di più clic, più copie, più ascolti a scapito della vittima, svalutata nella sua identità e dignità. Perché il Manifesto possa esercitare, a pieno, la funzione per cui è stato pensato e scritto, accanto alla formazione deontologica

obbligatoria, che ci ha visto tutte impegnate, è necessario attivare un 'osservatorio', che permetta di monitorare la narrazione in tutti i media: un progetto che abbiamo pronto, da attuare con urgenza, elaborato dal professor Enrico Menduni dell'Isimm Ricerche sulla base delle indicazioni fornite da Cpo Fnsi, Cpo Usigrai, Cpo Cnog e Giulia Giornaliste, per permettere interventi immediati a fronte di narrazioni tossiche, spesso quotidiane, e di fornire anche un report mensile su come la violenza viene 'raccontata' su media nazionali e locali. Il progetto, già presentato alla ministra Elena Bonetti pochi giorni prima della caduta del governo Draghi, sarà illustrato alla ministra Eugenia Roccella, a cui, come Cpo, è stato chiesto un incontro: riteniamo che lo strumento sia utile anche all'interno di un piano nazionale contro la violenza di genere.

PAROLE DI ODIO

Una attenzione particolare, come Cpo Fnsi, abbiamo dedicato alle parole d'odio, forma di violenza con numeri in crescita esponenziale nei confronti delle donne, sotto forma di *hate speech* e *body shaming*. Navigare nella rete, che è un amplificatore pericoloso, e sui social per le donne è più insidioso, colpite con sempre più ferocia, in una prateria selvaggia, senza difese e protezioni. In tre edizioni della mappa dell'intolleranza elaborata da Vox diritti, la palma delle più odiate va alle donne. Che, nell'ultimo anno, hanno ceduto il primo posto agli immigrati, ma la misoginia resta, comunque, al secondo posto e, purtroppo, al picco di discorsi misogini corrisponde, nella realtà, un aumento di atti violenti. Nei media, le giornaliste (43 per cento, a prescindere dal settore) sono vittime di molestie in rete. L'*hate speech* e il *body shaming* (uso del corpo delle donne per screditarle) è un problema di democrazia, inquina l'informazione libera e plurale, perché prova a chiudere la bocca e soggetti considerati più vulnerabili. C'è, purtroppo, in Italia, un vuoto normativo quasi totale, in cui, però, le donne devono trasformarsi in agenti del cambiamento. Come Cpo Fnsi seguiamo le colleghe sempre più frequentemente bersaglio di *hate speech*, minacce e aggressioni: serve una 'scorta' non solo nella solidarietà, ma nel sollecitare interventi sanzionatori che colpiscano chi, nella rete, fa circolare l'odio. Come Cpo abbiamo sollecitato e continueremo a farlo, interventi normativi a tutela di decine di colleghe che quotidianamente gli odiatori tentano di imbavagliare, pronte a costituirci in giudizio.

La Cpo ha organizzato due eventi, uno in presenza, a novembre 2019, e uno online, nel periodo della pandemia, con i report di Vox, le voci di colleghe minacciate e gli interventi di parlamentari (ministra Elena Bonetti, onorevole Laura Boldrini, senatrice Valeria Valente) e del professor Federico Faloppa, che coordina la Rete nazionale contro l'odio, di cui la Cpo Fnsi, dal 2020, fa parte.

In questi anni la Cpo Fnsi ha anche presentato esposti ai Consigli di disciplina degli Ordini regionali nei confronti di autori di articoli e servizi, e dei direttori delle testate su cui sono stati pubblicati e trasmessi, per i contenuti, le immagini, la titolazione, che alimentano odio e violenza,

con linguaggi sessisti e denigratori, ottenendo anche sanzioni disciplinari, anche se la formazione e il rispetto restano priorità, che necessita, va ribadito, un diverso sostegno normativo, oggi assente o disatteso.

IN ITALIA, ALL'ESTERO

La Cpo Fnsi è stata coinvolta negli incontri sui temi della parità e della violenza di genere promossi dalla presidente dell'Intergruppo delle deputate, nella precedente legislatura, a guida dell'onorevole Laura Boldrini, ed è stata audita dalla Commissione parlamentare su femminicidi e violenza di genere, presieduta dalla senatrice Valeria Valente, e dal Comitato Antimafia, coordinato dall'onorevole Walter Verini, che ha portato poi in aula le richieste contro deliranti campagne di odio che colpiscono molte colleghe.

La Cpo Fnsi ha anche patrocinato Ora, Osservatorio regionale antidiscriminazioni, attivato in Piemonte da Cpo, Giulia, Regione e Università di Torino, esperienza destinata ad avere un carattere continuativo.

Molto intensa è la collaborazione con molti atenei (Padova, Tuscia, Milano Bicocca, Roma Tre) e il coinvolgimento in alcuni progetti e nella presentazione del *Global Media Monitoring Project*.

La Cpo Fnsi è anche parte, per la prima volta, del *Gender Council* dell'Ifj, in cui è stata nominata la presidente Mimma Caligaris, che è anche componente del Gendeg, il nuovo gruppo di genere dell'Efj, la federazione europea. A livello mondiale si lavora, molto, sulle minacce e le molestie, a livello europeo sulla sicurezza nel lavoro, sul racconto della violenza e sulle dispari opportunità, con incontri e campagne, alcune prossime al lancio, che saranno diffuse anche in Italia.

10. Il Lavoro Autonomo

La Commissione nazionale lavoro autonomo (Clan), i cui componenti sono stati eletti, come da Regolamento - dalle rispettive assemblee regionali dei lavoratori autonomi, **si è insediata il 20 febbraio 2020, assieme all'Assemblea nazionale di lavoratori autonomi** e in quell'occasione sono stati designati anche **i componenti lavoratori autonomi nelle Commissioni Contratto**. Della Clan sono risultati rinnovati la metà dei componenti, e ampiamente anche i membri dell'Assemblea.

Presidente della Commissione è stato designato dalla Giunta il segretario generale aggiunto collaboratore, **Mattia Motta**. A **Coordinatore**, che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, la Clan ha rieletto a maggioranza il Coordinatore uscente, **Maurizio Bekar**.

Lo scoppio della crisi pandemica il mese successivo alla riunione di insediamento ha inciso pesantemente sul lavoro di Commissione e Assemblea nella prima parte del mandato. Da segnalare, in quel periodo, l'incessante lavoro di moral suasion nei confronti di Governo ed Enti di Categoria

per garantire ai lavoratori autonomi sostegni e aiuti nel complesso periodo pandemico. Importante, inoltre, in questo senso i lavori di coordinamento degli uffici Fnsi con l'elaborazione delle FAQ che hanno permesso di fornire agli iscritti, e non solo, la documentazione corretta per lo svolgimento del lavoro giornalistico da parte dei colleghi non dipendenti, freelance e collaboratori. Diverse riunioni informali su specifici argomenti si sono svolte sia in questa prima parte della crisi pandemica sia nell'anno 2021. Riunioni telematiche, fisiche e in modalità "mista" hanno permesso la piena operatività delle assise di rappresentanza del lavoro autonomo.

La riunione che ha definito le tematiche da affrontare - tenendo conto del lavoro già svolto dalla Clan nel 2015-2018 - è stata quella del 19 novembre 2020 e le analisi prendono forma a partire da "una deriva del mercato del lavoro nel comparto informazione" e dalla richiesta di intervento da parte del Governo (presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sottosegretario editoria, Andrea Martella) sulle "storture del sistema a danno del lavoro e del diritto dei cittadini ad essere informati da giornalisti liberi e indipendenti anche dal ricatto economico della precarietà e della spasmodica necessità di un lavoro dignitosamente retribuito".

Nel corso di tutto il mandato si è assistito a una dinamica in cui la "buona occupazione" è stata distrutta in favore di un'occupazione precaria, senza diritti né tutele. Nei documenti politici elaborati e approvati dalla Clan e dall'Assemblea, si fa riferimento a "braccianti dell'informazione", all'utilizzo improprio dei pensionati nel normale circuito produttivo e a editori che premono per un basso numero di occupati regolari e con contratti depotenziati, e una grande forza-lavoro di giornalisti lavoratori autonomi da pagare molto meno dei subordinati, benché sia autonomi che dipendenti siano indistintamente utilizzati per la realizzazione dei contenuti dell'identico prodotto giornalistico. Contrasto al precariato, sfruttamento dei cococo e contestuale abolizione della fattispecie parasubordinata e la "piaga" delle false partite Iva che, mascherano del lavoro dipendente non riconosciuto, sono alcuni dei temi messi in fila dalla Clan a partire da quella riunione. Aiuti al settore che, secondo la Clan, devono essere vincolati alla creazione di occupazione regolare e del pagamento "equo" del lavoro autonomo. **Una tutela del lavoro autonomo - sia esso per scelta o in attesa di stabilizzazione - che va attuata **tramite l'attuazione di disposizioni vigenti ma inapplicate dal 2012: legge 233/2012, cosiddetta "Equo compenso giornalistico"**, in coerenza tra subordinati e autonomi nelle singole testate tramite la **corretta identificazione dei parametri**. D'altro canto, veniva chiesta **l'emanazione da parte del Ministero della Giustizia dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi dei giornalisti ex L. 27/2012**, su cui poi, nel 2022, il Tar del Lazio - dopo ricorso di Assostampa Sicilia e Stampa Romana - ha deciso di non procedere all'intimazione dei parametri, in quanto ricavabili "per analogia" dalle altre professioni.**

Un'impostazione che, come noto, la Clan contesta ma che, al momento rimane lettera morta di fronte alla giustizia amministrativa.

Sul piano dell'attività giornalistica, Clan-Fnsi ha chiesto **una radicale riforma della professione, delle sue norme e istituti, per renderli rispondenti alle esigenze e ai problemi contemporanei della professione.**

Nelle riunioni successive, la Clan evidenziava la non applicazione dell'Accordo su lavoro autonomo e Co.Co.Co contenuto nel CNLG. In questo contesto, le tabelle dell'Accordo contrattuale sul lavoro autonomo apparivano superate in coerenza con il principio di equità retributiva affermato dal Congresso Fnsi di Chianciano prima e di Levico poi, nella mozione sul lavoro autonomo (rif: *“Il costo unitario del lavoro autonomo professionalizzato non può mai essere inferiore a quello aziendale del dipendente. Pena l'impovertimento del lavoro autonomo e la conseguente spinta allo smantellamento di quello dipendente”*).

Si segnala tuttavia una prima e positiva inversione di tendenza sul piano contrattuale. Il 30 giugno 2021 ANSO (Associazione Nazionale della Stampa Online), FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) e FNSI hanno sottoscritto il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico che regola il rapporto di lavoro di natura giornalistica nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, pubblicate anche on line, purché non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche. Tramite il quale è stato introdotto un nuovo accordo sul lavoro autonomo, destinato sia alle collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.), che alle prestazioni libero professionali.

Per le co.co.co. viene fissato un compenso minimo di circa **50,00 euro lordi ad articolo** fino a 1.800 battute per i periodici (settimanali, bisettimanali e trisettimanali) e per le testate on line. Mentre il compenso minimo è di circa **250,00 euro lordi ad articolo**, di almeno 7.000 battute, per i periodici mensili. Inoltre, viene precisato che, anche in caso di produzione inferiore, i compensi dovranno comunque essere calcolati in coerenza e proporzionalità coi medesimi **criteri, che vanno considerati - sempre - come parametri di determinazione del compenso.** Altra importante novità - da inserire nell'alveo dei provvedimenti tesi a contrastare un utilizzo irregolare delle co.co.co. - consiste nell'aver previsto che la produzione, per anno solare per la medesima azienda:

di un numero di articoli per periodici (settimanali, bisettimanali e trisettimanali) e per testate on line pari o inferiori a **100**, di non oltre 1.800 battute;

di un numero di articoli per periodici mensili pari o inferiori a **30** di almeno 7.000 battute;

risulti **compatibile** con la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro giornalistico in regime di collaborazione coordinata e continuativa. **In caso di superamento** del predetto numero di prestazioni giornalistiche, l'azienda, il giornalista, l'ARS competente e, ove presente, la rappresentanza sindacale

di cui all'articolo 26 del presente CNLG, sentito il direttore, si obbligano ad avviare - entro e non oltre 30 giorni – un confronto avente ad oggetto la **trasformazione** del medesimo rapporto di lavoro da collaborazione coordinata e continuativa **in rapporto di lavoro subordinato** ai sensi del presente Contratto.

Per le prestazioni a partita IVA dei freelance è stato previsto altrettanto. Infatti **per i loro compensi si rimanda ai medesimi criteri** di determinazione dei compensi delle **co.co.co** e – come previsto per le co.co.co. – le parti hanno previsto che nel caso il numero delle prestazioni annue, per la medesima azienda, vada **oltre i 100 articoli**, l'azienda, il giornalista, l'ARS competente e, ove presente, la rappresentanza sindacale di cui all'articolo 26 del presente CNLG, sentito il direttore, si obbligano ad avviare - entro e non oltre 30 giorni – un confronto avente ad oggetto la **trasformazione** del medesimo rapporto di collaborazione autonoma **in rapporto di lavoro subordinato** ai sensi del suddetto CNLG.

Non sono mancate le prese di posizioni della Clan, o a nome della stessa, su tematiche d'attualità per i non dipendenti (crisi aziendali, riduzioni di compensi ai collaboratori, politiche delle istituzioni sul fronte del lavoro autonomo e precario, etc.).

Nel 2020 la Clan si riunisce 3 volte (27 febbraio 2020 insediamento con assemblea lavoro autonomo, 2 luglio 2020 e 19 novembre 2020);

Nel 2021 si riunisce 2 volte (26 gennaio 2021 e 5 maggio 2021);

Nel 2022 si riunisce 5 volte (2 febbraio 2022, 9 marzo 2022, 20 maggio 2022 manifestazione Montecitorio con assemblea lavoro autonomo, 26 maggio 2022 e 18 ottobre 2022),

Sul fronte previdenza, si segnalano prese di posizione attorno alle caratteristiche che avrà l'Inpgi, istituto di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", che dal 1° luglio 2022 si occupa solamente dei giornalisti autonomi e freelance e delle collaborazioni coordinate e continuative. Clan-Fnsi "ritiene imprescindibile che la governance dell'istituto sia saldamente in mano ai lavoratori autonomi" si legge in diversi documenti.

La Clan-Fnsi ha dibattuto attorno agli strumenti di contrasto dello sfruttamento dei giornalisti, anche in relazione alla deontologia professionale. Cosa è stato applicato della "Carta di Firenze", in termini pratici? Poco o nulla. Un'attenta verifica, aggiornamento e rigoroso rilancio assieme degli strumenti ordinistici di contrasto al precariato, applicando principi di solidarietà e "colleganza" che mettano di fronte alle proprie responsabilità quei colleghi che utilizzano/coordinano collaboratori precari e autonomi con modalità indegne e inique, è stata la richiesta Clan all'Odg, che segnala, ancora, le "evidenti distorsioni - anche sul mercato del lavoro – dei numeri degli iscritti all'Ordine: una revisione degli albi nei criteri di accesso e permanenza appare imprescindibile per la tenuta professionale" scrive nel documento del febbraio 2022.

Visto il sempre crescente ruolo del lavoro autonomo, precario e non dipendente, auspicio diffuso nella Clan (sebbene non formalizzato in un documento specifico) è che questo sia uno dei temi centrali di dibattito al 29° Congresso FNSI, convocato nel febbraio 2023 a Riccione. Inoltre, sul tema una riunione clan convocata per fine gennaio 2023 ha in predicato di elaborare un documento unitario sul Lavoro autonomo da portare alla massima assise del sindacato giornalisti.

Si precisa che, malgrado le diverse visioni di azione sindacale esistenti tra i membri della Clan, tutti i documenti elaborati dalla stessa sono stati infine approvati all'unanimità o a larghissima maggioranza, in un clima di sostanziale - anche se a volte dialettica - collaborazione, e in uno spirito unitario.

Si registra comunque un calo di tensione e partecipazione alle attività e scadenze della Clan mentre l'Assemblea nazionale si è limitata a un ruolo molto marginale, e senza apparenti conseguenze operative, soprattutto sui territori.

Tutti i documenti approvati dalla Clan nel suo mandato 2019-2023 oltre a quelli del mandato precedente, sono scaricabili dal sito web della Fnsi, in chiusura della sezione "Lavoro autonomo / Commissioni e Assemblee / Download".

11. Passaggio della funzione previdenziale dei giornalisti dipendenti dall'Inpgi all'Inps.

La legge di bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha previsto che - al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti - con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicitari e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Vediamo nel dettaglio le principali novità introdotte dal legislatore.

Il **regime pensionistico** dei giornalisti è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per

gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione viene determinato dalla somma:

- I) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
- II) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Fermo restando ciò, ai fini del diritto al trattamento pensionistico i giornalisti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

La disciplina per il **calcolo dei minimali contributi** per i giornalisti rimane invariata a seguito del passaggio della funzione previdenziale dell'INPGI nell'INPS. Infatti, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, prevede che "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale". Inoltre, con norma interpretativa (art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995), è stato disposto che: "l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" e - ancora - come da disciplina vigente, nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG e - limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale - il contratto stipulato tra la FNSI e l'Aeranti-Corallo, nonché - per le aziende che rientrano nel campo di applicazione - il CCNL ANSO-FISC/FNSI. Mentre, per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione - titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza - le retribuzioni minime di riferimento sono quelle relative al contratto collettivo applicato.

L'Inps, ha illustrato la **nuova disciplina per il pensionamento dei giornalisti** transitati dall'INPGI all'INPS, prevedendo due diversi regimi a seconda se il diritto a pensione si sia perfezionato secondo le regole vigenti all'INPGI entro il 30 giugno 2022 o maturato successivamente a tale data. Relativamente ai giornalisti che hanno perfezionato – in base alla disciplina INPGI – il diritto a pensione al 30/06/2022, questi conseguono le prestazioni pensionistiche secondo tale normativa, anche successivamente alla suddetta data. Mentre i Giornalisti che non hanno perfezionato

– secondo la normativa INPGI – il diritto a pensione entro il 30 giugno 2022, **a** far data dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS, pertanto, i giornalisti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti all’INPS. Ma, non sono riconosciute, invece, quelle prestazioni per le quali era previsto il perfezionamento del relativo requisito contributivo prima del 1 luglio 2022. Di conseguenza, per i giornalisti non è ammesso il pensionamento con la cosiddetta “Quota 100” e “opzione donna”, i cui requisiti dovevano essere perfezionati entro il 31/12/2021. Viene, invece, concessa – dal 1° luglio 2022 – la pensione anticipata “Quota 102” (64 anni di età e 38 anni di contribuzione, da perfezionare entro il 31/12/2022).

Dal 1° luglio 2022 i giornalisti possono presentare domanda per conseguire i trattamenti previdenziali **d’invalidità** in vigore presso l’Inps con decorrenza dal 1° agosto 2022.

Dal 1° luglio 2022 i giornalisti che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione possono accedere alla pensione anticipata, con la c.d. **“quota 102”** ma per i lavoratori con contribuzione al 31 dicembre 1995 deve essere verificata la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia.

È stato chiarito che, sulla base degli orientamenti ministeriali, nei confronti dei giornalisti professionisti continua a trovare applicazione, anche dopo il 1° luglio 2022 la disciplina speciale sui **prepensionamenti** di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981. Ai giornalisti pubblicisti, invece – già esclusi dalla possibilità di essere prepensionati – si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 (disciplina prevista per i lavoratori poligrafici).

Per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, dal 1° luglio 2022 **l’assicurazione infortuni è attribuita all’Inail**, che fino al 31 dicembre 2023, la gestirà applicando la normativa regolamentare dell’Inpgi in vigore al 30 giugno 2022. Successivamente - e quindi dal 01/01/2024 - la disciplina anche per giornalisti sarà quella applicata alla generalità dei lavoratori.

Premesso che il **tetto retributivo** oltre cui il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale – che si rivaluta annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita - è fissato, per l’anno 2022, a € 105.014,00, ai giornalisti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, **non si applica il massimale contributivo**. Mentre il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione **si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente**

in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

A decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate dall'INPGI al momento del trasferimento o che saranno liquidate in favore dei giornalisti iscritti all'Inps trova applicazione la disciplina generale prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Ciò comporta che per i redditi riferiti agli anni **2020 e 2021 continuerà ad applicarsi l'abbattimento per il cumulo**. Per i redditi definitivi riferiti all'anno 2022, invece, la trattenuta sarà operata soltanto per 6 mesi anziché sull'intero anno. Invece, a partire dai redditi del 2023 non trovano più applicazione le limitazioni previste dall'articolo 15 del Regolamento INPGI e non verrà operata alcuna trattenuta.

Dal 1° luglio 2022 **le pensioni d'invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario secondo la disciplina prevista per l'assegno ordinario di invalidità**. Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare è prevista una trattenuta per incumulabilità, che non opera se il reddito posseduto dal pensionato è inferiore a quattro volte il trattamento minimo annuo (oggi pari a circa 27 mila euro), mentre è pari al 25% dell'importo di pensione se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e al 50% dell'importo di pensione, se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo annuo (circa 34 mila euro). In ogni caso non si applica la trattenuta quando la pensione è liquidata con più di 40 anni di contributi e se l'importo dell'assegno è inferiore al trattamento minimo (oggi circa 6.800 euro). In caso di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia la pensione diventa completamente cumulabile con i redditi da lavoro. La pensione di invalidità è incompatibile con l'attività giornalistica e comporta la revoca della pensione. L'Inps ha poi chiarito che

Tutte le **domande di pensione devono essere presentate** esclusivamente mediante i canali INPS: Sito internet inps.it, accedendo tramite SPID almeno di livello 2, CNS, o CIE; Contact Center da rete fissa al numero 803164 o da cellulare al numero 06164164. Gli iscritti alle ARS possono comunque chiedere informazioni presso le competenti Associazioni Regionali di Stampa e/o Patronati.

Per quanto riguarda **riscatti e ricongiunzioni** riferite alle posizioni dei giornalisti transitati dall'Inpgi all'Inps, a seguito del trasferimento della funzione previdenziale sostitutiva dell'Ago da un ente all'altro, si segnala che le domande di ricongiunzione e riscatto presentate entro il 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l'INPGI. I relativi oneri – compresi quelli già in corso di pagamento rateale – dal mese di luglio saranno versati all'INPS, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Istituto di previdenza sociale stesso. Mentre le richieste di ricongiunzione dei periodi contributivi versati nelle Gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO e quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate dai giornalisti a far data dal 1° luglio 2022 saranno definite secondo la normativa generale applicata dall'INPS. La

relativa contribuzione sarà accreditata nel FPLD e seguirà i criteri di calcolo generali e non quelli ex INPGI. Dalla predetta data non è più ammessa la ricongiunzione tra i periodi contributivi versati nella gestione ex INPGI e quelli versati nel FPLD dell'INPS, atteso l'avvenuto ricongiungimento di fatto nella medesima gestione, seppur con sistemi di calcolo diversi. Per l'accredito dei periodi contributivi figurativi, a decorrere dal 1° luglio 2022, si applica la normativa generale INPS.

È stato costituito il **Polo nazionale INPGI**, ovvero la struttura operativa INPS (presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio) competente in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie, per i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso INPGI 1 ed iscritti al FPLD INPS.

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, **i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione** guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto:

a) Dal 01/07/2022 al 31/12/2023: nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina statutaria e regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022 con esclusivo riferimento ai trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni e, conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi secondo la medesima disciplina.

b) Dal 01/01/2024: invece, con riferimento alle contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni si applicherà integralmente la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Relativamente ai **trattamenti di integrazione salariale straordinaria** relativi alla mensilità di giugno 2022 o a mensilità precedenti, si possono avere due ipotesi:

a) **In caso di prestazioni autorizzate a pagamento diretto**, i datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà a pagamento diretto, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all'INPGI le denunce DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto provvede all'elaborazione delle denunce, aggiornando l'estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmette gli esiti delle lavorazioni all'INPS che dispone il relativo pagamento.

b) In caso di prestazioni autorizzate a conguaglio, i datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all'INPGI le denunce DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto provvede all'elaborazione delle denunce, aggiorna l'estratto contributivo dei lavoratori e comunica ai datori di lavoro interessati l'ID Compensazione.

Infine, a seguito del trasferimento all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'INPGI, a decorrere dal 1° luglio 2022 l'INPS diviene competente per la gestione del **Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione**, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Pertanto, a partire da tale data, le domande da parte dei suddetti lavoratori devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall'utente, attraverso il sito www.inps.it.

La FNSI sin dai primi mesi del 2022 ha avviato un serrato confronto con FIEG e INPGI per intervenire su quei **fondi contrattuali** gestiti direttamente dall'INPGI. L'Istituto ha infatti gestito negli anni, per conto delle parti sociali (FNSI e FIEG), i seguenti fondi di natura contrattuale, con evidenza sul bilancio della gestione sostitutiva dell'AGO. Ciò, ad eccezione del Fondo integrativo contrattuale ex fissa che invece (come si vedrà più avanti) è stato gestito contabilmente, per conto delle parti sociali, sempre dalla Gestione principale dell'Inpgi ma con apposita contabilità separata.

Vediamo nel dettaglio, per ciascun fondo cosa è stato fatto.

FONDO CONTRIBUTI CONTRATTUALI

Tale fondo avente natura debitoria nei confronti della FNSI (come si può leggere nei bilanci dell'INPGI) veniva utilizzato per gli anticipi dei trattamenti degli ammortizzatori sociali. Detto Fondo si incrementa col recupero delle somme anticipate durante l'anno, oltre che dal riconoscimento degli interessi maturati sulla consistenza iniziale. Mentre i decrementi derivano dalle anticipazioni dei trattamenti per Cassa integrazione e Contributi di solidarietà, che venivano poi rimborsate al fondo a seguito dell'emissione del relativo Decreto ministeriale di riconoscimento degli ammortizzatori sociali. Si segnala che la destinazione delle risorse avveniva su disposizione dalla FNSI (a cui l'INPGI provvedeva a dare esecuzione).

La genesi del Fondo in commento risale ad una Delibera INPGI del 1978, Con cui venne costituito appunto il "Fondo Contributi Contrattuali" presso il quale sono state allocate le somme rinvenienti dall'accantonamento del gettito di un contributo supplementare – pari all'1,60% delle retribuzioni imponibili – riferito all'esercizio contabile 1978. Successivamente nel 1996, il CDA INPGI ha

riconosciuto che il predetto Fondo ha natura di posta contabile di pertinenza della FNSI che – ferma restando la facoltà di individuare ulteriori finalità - ne ha destinato l'utilizzo al finanziamento degli anticipi dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in favore dei giornalisti iscritti alle Associazioni Regionali di Stampa. Detto fondo, nonostante il tentativo della FNSI di trasferirne la giacenza presso la Gestione separata dell'INPGI (per poter continuare a garantire servizi ai propri iscritti) è transitato – unitamente al bilancio dell'INPGI – presso l'INPS, ma la FNSI ha già avviato un'interlocuzione con l'INPS finalizzata al recupero di tutte le suddette somme che, si ribadisce, sono di pertinenza della FNSI, hanno natura debitoria nei confronti della FNSI e sulle quali l'INPGI provvedeva anche a riconoscere gli interessi. Interlocuzione che tuttavia potrà entrare nel merito solo successivamente all'approvazione del Rendiconto INPGI, di cui al comma 115 della L. 234/2021.

FONDO DI PEREQUAZIONE

Si tratta di un Fondo di natura contrattuale, istituito col rinnovo contrattuale del 2009. Aveva lo scopo di tutelare le pensioni (dirette e di reversibilità) più basse, alimentato con il versamento di 5,00 euro mensili a carico dei giornalisti attivi. Nel 2022, per l'11° anno consecutivo, sono state deliberate erogazioni in favore degli aventi diritto e, stante l'impossibilità di mantenere tale finalità nel nuovo sistema INPS, il fondo è stato liquidato.

Successivamente al passaggio INPGI-INPS, il contributo di 5,00 euro mensili a carico dei giornalisti attivi viene accantonato dalle aziende, in attesa di poter dare attuazione all'accordo FNSI-FIEG del 25/05/2022 col quale – al fine di continuare a garantire, in favore della fasce reddituali più deboli della categoria, un intervento integrativo di welfare, che svolga una funzione perequativa tramite il gettito derivante dalla predetta contribuzione, in base a criteri di solidarietà ed equità – si destina detta contribuzione a Casagit Salute - Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Angiolo Berti” per la creazione di un Fondo speciale integrativo del welfare per i giornalisti, avente funzione perequativa, da attuarsi in base a criteri di solidarietà ed equità, le cui prestazioni saranno definite da apposito regolamento concordato tra FNSI e Fondazione Casagit.

Per poter procedere alla costituzione del predetto Fondo speciale integrativo del welfare per i giornalisti è tuttavia necessario – come comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 16/09/2022 – esaminare i contenuti dell'accordo, sottoscritto tra le parti sociali il 25/05/2022, con l'INPS (nella sua qualità di nuovo interlocutore in sostituzione dell'INPGI), cosa che potrà tuttavia avvenire solo successivamente all'approvazione del Rendiconto INPGI, di cui al comma 115 della L. 234/2021.

FONDO CONTRATTUALE PER FINALITA' SOCIALI

Si tratta di un Fondo di natura contrattuale istituito nel 2009 a seguito dell'accordo sottoscritto da FNSI e FIEG in sede governativa, recepito con delibera INPGI poi approvata dai Ministeri Vigilanti.

Nel dettaglio, il Fondo contrattuale con finalità sociali (di cui all'Allegato O al CNLG FNSI-FIEG), costituito presso l'Inpgi a seguito dell'accordo contrattuale del 26 marzo 2009 e recepito con intesa governativa del 5 maggio 2009, è finalizzato ad intervenire sui trattamenti di pensione anticipata di cui all'art. 37 della L. 416/1981 e per far fronte alle esigenze sociali che le Parti, in esercizio della loro autonomia, valutavano come meritevoli di tutela. Per far fronte alle esigenze connesse ai prepensionamenti il suddetto accordo introduceva un contributo straordinario, a capo di ciascun azienda che facesse ricorso al prepensionamento, pari al 30% del costo di ciascun prepensionamento anticipato. Per far fronte alle esigenze sociali, lo stesso accordo sindacale introduceva, a partire dal mese di aprile 2009, un contributo straordinario nella misura dello 0,60% della retribuzione imponibile dei giornalisti (di cui lo 0,50% a carico azienda e lo 0,10% a carico giornalista). L'accordo del 26 marzo 2009 è stato recepito, per quanto di competenza, con delibera del CDA Inpgi n. 82 del 25/6/2009, poi approvata dai Ministeri vigilanti in data 5 agosto 2009, attraverso la quale si introducevano il suddetto contributo straordinario del 30% e la predetta aliquota dello 0,60%. In data 5 novembre 2009 è stato sottoscritto tra Fieg, Fnsi e Inpgi il Regolamento per la gestione del Fondo contrattuale con finalità sociale, nel quale si definiva, fra l'altro, la gestione contabile del predetto Fondo, articolata su due conti patrimoniali appositamente costituiti presso l'Inpgi, all'interno del sistema contabile della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, denominati "Conto gestione copertura prepensionamenti" (su cui confluiscono le somme derivanti dal contributo del 30% del costo dei prepensionamenti) e "Conto gestione coperture indennizzi" (su cui confluiscono le somme derivanti dal contributo dello 0,60%).

Tuttavia, l'accordo del 26 marzo 2009 – istitutivo del Fondo – e il conseguente Regolamento di gestione del medesimo Fondo, prevedono che le Parti sociali possono decidere di:

- a) adottare eventuali provvedimenti di trasferimento delle risorse finanziarie esistenti presso il "Conto gestione copertura prepensionamenti" e il "Conto gestione coperture indennizzi";
- b) adottare interventi per far fronte alle esigenze sociali che Parti, nell'esercizio della propria autonomia, valuteranno come meritevoli di tutela.

Pertanto, FNSI e FIEG, con accordo del 16/03/2022, hanno inteso definire la ripartizione delle risorse residue (disponibili al 30/06/2022) nel predetto fondo - al netto di quelle già impegnate per i trattamenti di pensione anticipata - come segue:

- a) destinare per il 70% le suddette risorse al Fondo "ex Fissa";
- b) destinare per il 5% le suddette risorse ad un eventuale fondo infortuni extraprofessionali (ex art. 38 del CNLG FNSI-FIEG);

- c) destinare per il 25 % le suddette risorse ai pensionamenti anticipati e, nello specifico, alla copertura finanziaria delle eventuali insufficienze delle disponibilità finanziarie stanziata dalle leggi vigenti.

Nel medesimo accordo, è venuta anche a cessare la contribuzione straordinaria, a carico delle aziende relativamente al contributo del 30% del costo di ciascun pensionamento anticipato. Ciò in recepimento della disciplina di legge, in quanto nel sistema previdenziale INPS tale contribuzione non è prevista e pertanto l'Istituto non è nelle condizioni di acquisirne il gettito.

Tuttavia, anche per poter dare attuazione al suddetto accordo del 16/03/2022 è tuttavia necessario – come comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 08/07/2022 – esaminare i contenuti dell'accordo con l'INPS (nella sua qualità di nuovo interlocutore in sostituzione dell'INPGI), cosa che potrà tuttavia avvenire – anche in questo caso - solo successivamente all'approvazione del Rendiconto INPGI, di cui al comma 115 della L. 234/2021.

FONDO ASSICURAZIONE INFORTUNI

Tale Fondo di natura contrattuale - finalizzato alla tutela dagli infortuni sia professionale che extra professionale - era regolato da una convenzione firmata tra FNSI e INPGI. Si ricorda che l'assicurazione contro gli infortuni è stata istituita e disciplinata per la prima volta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico del 1955, e successivamente confermata in tutti i contratti di lavoro giornalistico, con progressiva elevazione dei massimali degli indennizzi. L'assicurazione infortuni – alla cui gestione contabile provvedeva l'INPGI - è disciplinata da apposito Regolamento, che demanda la determinazione della contribuzione alla contrattazione collettiva (art. 38 e seguenti del CCNL giornalistico sottoscritto dalla FNSI e dalla FIEG). Il finanziamento della prestazione avveniva attraverso il versamento di un contributo mensile all'INPGI, da parte dei datori di lavoro, che attualmente è ricompreso tra un minimo di 6,00 ed un massimo di 11,88 euro mensili (in base alla qualifica).

Tuttavia, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (al Comma 109) dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. Mentre a decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Appare pertanto necessario avviare un confronto con la FIEG per normare l'istituto contrattuale degli infortuni extraprofessionali successivamente al 31/12/2023, ovvero da quando si applicherà anche ai giornalisti la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori e pertanto si renderà

necessario individuare gli strumenti più idonei ad assicurare i colleghi dagli infortuni (extraprofessionali) non assicurati dall'INAIL.

FONDO EX FISSA

Con l'accordo del 24/06/2014, Fnsi e Fieg hanno introdotto la gestione speciale dell'Indennità contrattuale Ex Fissa. L'andamento dell'apposito Fondo previdenziale integrativo (di cui all'accordo del 15/07/1985), si era, infatti, andato progressivamente aggravando, generando un divario insostenibile tra le prestazioni in uscita ed i contributi in entrata. Tale situazione aveva comportato un differimento eccessivo tra la data di maturazione del diritto ed il momento dell'erogazione della prestazione.

Le Parti Sociali concordarono, pertanto, di dover provvedere al superamento della forma autonoma di prestazioni integrative previdenziali (di cui all'Allegato G del CNLG del 26/03/2009), introducendo un regime transitorio, disciplinato da una apposita Convenzione (del 31/07/2014) per *“la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti”*. La nuova Convenzione (entrata in vigore il 01/08/2014) abrogava la precedente convenzione *“per la gestione di forme previdenziali a carattere integrativo di cui all'accordo dell'8 giugno 1994 in favore dei giornalisti professionisti”*.

Analizziamo ora le differenze tra la disciplina previgente e quella successiva all'accordo del 24/06/2014.

DISCIPLINA PRECEDENTE ALL'ACCORDO FIEG-FNSI DEL 24/06/2014

In tale disciplina, il Fondo integrativo contrattuale Ex Fissa erogava un trattamento previdenziale integrativo, alimentato da uno specifico contributo a carico degli editori, generato da una convenzione stipulata in data 22/01/1986 tra Fieg-Fnsi-Intersind-Rai e disciplinata da apposito regolamento attuativo del 08/06/1994.

Tale trattamento spettava ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dagli artt. 1, 2, 12 del CNLG, soggetto a contribuzione obbligatoria Inpgi, così come previsto dalla norma integrativa ex art. 27 del CNLG e regolamentato dall'accordo riportato nell'allegato G del CNLG di allora.

Relativamente ai requisiti di accesso alla prestazione, si precisava che gli iscritti alla gestione del Fondo maturavano il diritto alla prestazione in occasione di:

Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 33 del CNLG, primo comma (60 anni di età e almeno 3 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda), terzo comma (65 anni di età) e quarto comma (nei casi di crisi aziendale ai sensi della legge n. 416/1981, con 35 anni di anzianità contributiva previdenziale e 60 anni di età nel 2011 e 2012, 61 anni nel 2013 e 62 anni dal 2014);

Dimissioni dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda;

Dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda avendo superato il 55° anno di età;

Risoluzione del rapporto di lavoro per decesso dell'iscritto quando sussista il diritto alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento dell'I.N.P.G.I.

L'indennità maturata poteva essere liquidata, su domanda del giornalista, quando questi avesse chiesto e ottenuto il trattamento di pensione a carico della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'Inpgi.

La misura della prestazione veniva determinata prendendo a base di calcolo la retribuzione denunciata dall'Azienda all'Inpgi ai fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro nonché il numero delle mensilità spettanti in base alla qualifica rivestita dal giornalista al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, secondo la seguente tabella di sintesi:

| QUALIFICA | MENSILITA' SPETTANTI |
|---|----------------------|
| Corrispondente | 3 |
| Redattore ordinario / Collaboratore / Vice capo servizio / Redattore esperto / Telecineoperatore | 7 |
| Capo servizio / Inviato/Redattore senior | 8 |
| Vice capo Redattore | 9 |
| Capo Redattore | 10 |
| Direttore / Condirettore / Vice Direttore | 13 |
| <i>Le suddette misure sono aumentate di n. 1 mensilità per tutti i giornalisti che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano una anzianità di servizio continuativa di almeno venti anni presso la stessa azienda (con esclusione dei Corrispondenti ex art. 12 del CNLG.</i> | |

ATTUALE DISCIPLINA EX ACCORDO FIEG-FNSI DEL 24/06/2014

La nuova Convenzione - entrata in vigore il 01/08/2014 - introduce il **regime transitorio** delle prestazioni a carico della gestione speciale **del Fondo Ex Fissa**, nei confronti di giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato regolato dagli artt. 1, 2 e 12 del CNLG, soggetto a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Inpgi.

Essa prevede il **mantenimento** del diritto al percepimento della prestazione integrativa previdenziale maturata ai sensi e secondo le condizioni dell'accordo del 08/06/1994 (disciplina

precedente) per tutti i giornalisti che abbiano fatto domanda di liquidazione all'Inpgi o che abbiano maturato il diritto all'accantonamento, in presenza di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31/07/2014. Detta prestazione assorbe, a tutti gli effetti, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista nel CNLG.

Maturano poi il diritto alla prestazione, gli iscritti alla gestione del Fondo, in caso di risoluzione per dimissioni dopo almeno:

15 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014;

14 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014;

13 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014;

12 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014;

11 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014;

10 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/07/2014;

Nonché in caso decesso dell'iscritto dopo almeno 15 anni di servizio presso la stessa azienda alla data del 31/12/2014.

Relativamente all'entità della prestazione, vanno distinte due ipotesi:

1. Anzianità presso la stessa azienda di **almeno 15** anni alla data del 31/12/2014:

in questo caso si prende a base di calcolo, una cifra fissa basata sulla media retributiva mensile degli ultimi 15 anni, alla data del 31/12/2014, con un tetto massimo lordo di Euro 65.000,00. La prestazione sarà quindi corrispondente al numero delle mensilità indicate - in base alla qualifica rivestita dal giornalista al momento della risoluzione del rapporto di lavoro - nel seguente schema di sintesi

| QUALIFICA | NUMERO MENSILITA' SPETTANTI |
|--|-----------------------------|
| Corrispondente <i>(per tale qualifica la media retributiva si calcola sugli ultimi tre anni)</i> | 3 |
| Redattore ordinario / Collaboratore / Vice capo servizio / Redattore esperto / Telecineoperatore | 8 |
| Capo servizio / Inviato / Redattore senior | 8 |
| Vice capo Redattore | 8 |
| Capo Redattore | 8 |
| Direttore / Condirettore / Vice Direttore | 8 |
| <i>Le suddette misure sono aumentate di n. 1 mensilità per tutti i giornalisti che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano una anzianità di servizio continuativa superiore a venti anni presso la stessa azienda (con esclusione dei Corrispondenti ex art. 12 del CNLG).</i> | |

Anche tale prestazione deve intendersi integralmente sostitutiva dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CNLG.

2. Anzianità presso la stessa azienda **inferiore a 15** anni alla data del 31/7/2014
 In questa fattispecie e unicamente in caso di dimissioni (con esclusione delle dimissioni di cui agli artt. 8, 22, 24, 32 del CNLG), la prestazione (trattamento integrativo previdenziale) – che sarà percepita dal giornalista interessato al momento del pensionamento, viene determinata in cifra fissa, come da schema di sintesi che segue.

| EURO | ANZIANITA' AZIENDALE |
|--|--|
| 10.000,00 | Anzianità di servizio superiore a 14 anni <i>(ma non maturerà i 15 anni al 31/12/2014)</i> |
| 8.000,00 | Anzianità di servizio superiore a 13 anni |
| 6.000,00 | Anzianità di servizio superiore a 12 anni |
| 4.000,00 | Anzianità di servizio superiore a 11 anni |
| 2.000,00 | Anzianità di servizio superiore a 10 anni |
| <i>Gli importi di cui sopra saranno ridotti del 50% per i giornalisti con rapporto di lavoro ex artt. 2 e 12 del CNLG.</i> | |

In entrambe le ipotesi 1) e 2) di cui sopra, la Convenzione per la gestione transitoria di cui all'allegato G del CNLG prevede che *“le prestazioni verranno erogate in forma rateizzata per un periodo indicativo rispettivamente di 12 e di 15 annualità”* contestualmente all'ammissione al trattamento di pensione a carico dell'Inpgi e secondo i criteri di rateizzazione – nonché i tassi d'interesse da riconoscere ai giornalisti in attesa - che verranno definiti dall'apposito Regolamento attuativo (siglato nella sua versione definitiva il 17/02/2015).

La predetta Convenzione di cui all'allegato G del CNLG prevede inoltre che le prestazioni della suddetta gestione transitoria vengano finanziate tramite versamento, da parte dei datori di lavoro all'Inpgi (che mantiene la gestione contabile del Fondo), di un contributo mensile dell'**1,5%** sulle retribuzioni corrisposte ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato regolato dagli artt. 1, 2 e 12 del CNLG.

L'Art. 9 della Convenzione di cui all'allegato G del CNLG prevede infine che *“a far data dal 01/10/2014, ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato regolato dagli artt. 1, 2 e 12 del CNLG, con una anzianità presso la stessa*

azienda inferiore a 15 anni alla data del 31/07/2014 nonché a tutti coloro che abbiano meno di 10 anni di anzianità aziendale alla data del 31/07/2014 o che venissero assunti successivamente, verrà riconosciuto, se iscritti al Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani, un contributo aggiuntivo da destinarsi alla previdenza complementare, pari allo 0,25% della retribuzione mensile (da detrarre dal contributo di finanziamento dell'1,5%). Tale percentuale sarà elevata allo 0,50% a partire dal 1° gennaio 2026”.

Per realizzare tutto quanto finora disciplinato, le parti sociali (al punto 6 dell'accordo del 24/06/2014 sulla gestione speciale dell'Ex Fissa) prendevano atto della disponibilità dell'Inpgi all'erogazione di un finanziamento di 35 milioni di euro da destinare alla liquidazione della finora descritta fase transitoria del Fondo integrativo contrattuale di cui all'Allegato G del CNLG.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza, in data 25/09/2014, approva un primo atto con cui delibera di concedere un finanziamento in più *tranches*, al Fondo contrattuale Ex Fissa, il cui importo massimo sarà di 35 milioni di euro, ad un tasso di interesse netto annuo del 4,60%, la cui la prima tranche, di importo pari a 12 milioni di euro, sarebbe stata erogata al momento dell'approvazione della presente delibera da parte dei Ministeri vigilanti. Le medesima delibera prevede inoltre di istituire – a decorrere dal mese successivo a quello di approvazione del presente atto da parte dei Ministeri vigilanti - a carico delle Aziende i cui contratti prevedono il versamento del contributo al predetto Fondo (esclusa la RAI), in aggiunta alla contribuzione ordinaria dell'1.5% prevista dal CNLG, un'aliquota addizionale dello 0,35% sulle retribuzioni mensili dei giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 1, 2 e 12 del contratto, per restituire all'INPGI il finanziamento erogato.

Tale delibera, trasmessa ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione, fu oggetto, da parte dei medesimi Dicasteri, di una serie di osservazioni di natura tecnico attuariale. Soddisfatti tali rilievi (tramite una seconda delibera Inpgi del 10/12/2014 ed un supplemento di istruttoria con apposito atto del 30/03/2015) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data **17/06/2015**, comunicava all'Inpgi la positiva conclusione dell'iter di approvazione del finanziamento oneroso concesso dall'Istituto al Fondo contrattuale Ex fissa, in esecuzione degli accordi intervenuti tra le Parti Sociali.

Fu così possibile – come stabilito nel Regolamento attuativo per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti aggiornato al 17/02/2015 - erogare la prima tranche di finanziamento di 12 milioni di euro e quindi provvedere (già nello stesso mese di giugno 2015) alla liquidazione del primo acconto di **10.000,00 Euro lordi** a tutti i giornalisti che avevano maturato il diritto e chiesto la liquidazione della c.d. “Ex Fissa” alla data del 31/07/2014.

Per il loro capitale residuo, venne invece deciso un piano di ammortamento, con rate annuali, iniziato col pagamento della prima a **dicembre del 2015** e proseguito con la seconda liquidata a **dicembre 2016**. La **durata media di tale rateizzo è stata pattuita in 12 anni**, sulla base degli elementi individuati dall'Attuario - prof. Marco Micocci - quali: anzianità di iscrizione al fondo, ammontare della prestazione ed età del giornalista. Durata media del rateizzo che saliva a **15 anni** per i giornalisti che alla data del 31/12/2014 avevano maturato una anzianità presso la stessa azienda di almeno 15.

Nel Regolamento attuativo del 17/02/2015, al suo Articolo 4, venne inoltre inserita la norma nella quale espressamente si dispone che *“le rate non potranno avere un importo annuo complessivo inferiore ai 3.000,00 euro (lordi), comprensive del tasso di interesse annuo del 2% applicato al momento dell'avvio del piano di rateizzo”*.

Tuttavia, il finanziamento Inpgi di 35 milioni di euro (da destinare alla liquidazione della finora descritta “fase transitoria” del Fondo integrativo contrattuale di cui all'Allegato G del CNLG), ha subito una brusca battuta d'arresto quanto – con nota del 22/12/2015 – il Ministero del Lavoro segnala all'Inpgi che le successive tranches di finanziamento (che, al netto dei 12 già erogati, ammontavano ad ulteriori 23 milioni) *“dovranno essere verificate anche in relazione alla stabilità di lungo periodo dell'Istituto. Le criticità che stanno emergendo nella tenuta del sistema di tutela della categoria, infatti, laddove non risolte con gli opportuni aggiustamenti, non consentiranno l'assunzione di impegni gestionali ulteriori e diversi da quelli istituzionali”*.

Pertanto, in ragione delle criticità strutturali dell'Inpgi (il cui bilancio consuntivo di esercizio 2015 registrava un disavanzo della gestione previdenziale pari a 111,9 milioni, nonostante un avanzo di gestione di 21 milioni), il Ministero del Lavoro ha sostanzialmente sospeso il flusso finanziario necessario alla prosecuzione della liquidazione della fase transitoria del Fondo integrativo contrattuale Ex Fissa, prevista dall'accordo del 24 giugno 2014, obbligando le parti sociali a rivedere la *road map* che si erano data per la gestione complessiva del medesimo Fondo, che tornava ad essere nuovamente esposto ad un grave rischio di default, oltretutto oggetto di numerose cause civili intentate da giornalisti che vedevano disattese le loro aspettative patrimoniali al riguardo.

Fnsi e Fieg intervennero - con apposito verbale d'accordo del 04/10/2016 - modificando l'Articolo 4 del Regolamento attuativo del 17/02/2015 che venne sostituito con la seguente formulazione *“le rate non potranno avere un importo annuo complessivo inferiore ai 3.000,00 euro (lordi), comprensive del tasso di interesse annuo”*.

Nel corso del 2017, le parti sociali presero atto che - in ragione dell'impossibilità per l'Inpgi di erogare le ulteriori tranches del finanziamento di 35 milioni - la provvista finanziaria del Fondo Ex Fissa era insufficiente per provvedere al pagamento della terza rata (in scadenza a dicembre 2017),

del piano di rateizzo di cui al Regolamento attuativo per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti.

Pertanto, con apposito “Accordo integrativo” (della Convenzione la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti del 31/07/2014 e del Regolamento attuativo per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti del 17/02/2015) Fnsi e Fieg - in data 06/04/2017 – intervengono nuovamente sull’Articolo 4 del predetto Regolamento all’interno del quale viene inserito il limite del tasso Euribor che non “*potrà essere superiore al 2%*”. Ma la vera novità contenuta nell’Accordo integrativo di aprile 2017 consiste nell’aver introdotto “una nuova modalità di fruizione delle prestazioni ... alternativa a quelle regolamentata dagli accordi in essere e attivabile su base volontaria, che consente di abbreviare i tempi di rateizzazione stabiliti, incassando anticipatamente gli importi spettanti, in un numero di rate non superiore a cinque, in sostituzione del piano di rateizzazione attualmente in essere, con riduzione dell'importo complessivo della prestazione, e compatibilmente con la sostenibilità della gestione economica finanziaria”.

Pertanto, la Commissione paritetica, al fine di dare attuazione al sopra richiamato accordo integrativo - nella sua riunione del 23/11/2017 - definiva tre tipologie, su base volontaria, di liquidazione anticipata in forma ridotta:

| | |
|--------------------|--|
| 1) Unica soluzione | Versamento del 50% del capitale |
| 2) Tre rate | Versamento del 55% del capitale, frazionato in tre rate annuali |
| 3) Cinque rate | Versamento del 60% del capitale, frazionato in cinque rate annuali |

A tale scopo, l’Inpgi – nel mese di dicembre 2017 – ha provveduto ad inoltrare a tutta la platea dei circa 2.000 giornalisti interessati, una comunicazione (tramite lettera Raccomandata con avviso di ricevimento), nella quale veniva proposta la formalizzazione di una manifestazione di interesse non vincolate ad una delle tre ipotesi di liquidazione anticipata in forma ridotta della prestazione Ex Fissa.

Alla scadenza del termine per la manifestazione del predetto interesse (21/01/2018), l’Inpgi – su una platea di complessivi 1958 giornalisti interessati - registrava 1.029 manifestazioni di interesse (pari al 64,39%), di cui: 924 per l'opzione del 50 per cento del capitale residuo in un'unica soluzione; 34 per il 55 per cento in tre rate annuali; 67 per il 60 per cento in cinque rate annuali.

Inoltre, alla prevista scadenza del 31/01/2018 (ex Articolo 4 del Regolamento attuativo), venne erogata la rata di competenza dell'anno 2017 (c.d. rata minima di garanzia, nella misura di 3.000 euro lordi), che fu liquidata sia a tutti coloro che non avevano manifestato interesse all'opzione di incasso

abbreviato, che a quanti avevano manifestato tale interesse (in questo caso con la causale di anticipazione provvisionale della prestazione ridotta).

La commissione, nella sua riunione del 22/03/2018, ha quindi approvato la graduatoria - elaborata sulla base del criterio cronologico di collocazione in quiescenza dei 1.029 giornalisti che, entro il termine del 20 gennaio, hanno fatto pervenire all'Inpgi la manifestazione di interesse, non vincolante, all'incasso anticipato in forma ridotta, della prestazione in base ad una delle tre opzioni disponibili.

La stessa Commissione ha inoltre destinato una somma, pari a circa 6,7 milioni di euro (provenienti dal Fondo contrattuale destinato a Finalità Sociale, alimentato con l'apposito contributo dello 0,60%, di cui all'allegato O del vigente CCNLG), alla liquidazione delle prime 185 posizioni in graduatoria, relative ai giornalisti entrati in quiescenza tra giugno 2009 ed aprile 2011.

Nel periodo compreso tra la primavera e la fine dell'estate 2018, le predette 185 posizioni sono state tutte lavorate; registrando 176 adesioni alla liquidazione anticipata in forma ridotta (tutte accreditate entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto) e soltanto 9 rinunce, di cui alcune su consiglio della FNSI, in quanto prive di convenienza economica poiché riferite ad importi molto bassi.

Tali rinunce hanno, tuttavia, generato una liquidità sufficiente a coprire le successive 7 posizioni (relative al successivo ruolo pensionistico di maggio 2011), di queste 7 nuove posizioni, sono state registrate 6 adesioni alla prestazione ridotta ed 1 sola rinuncia.

Pertanto, alla chiusura del primo stanziamento di 6,7 milioni di euro la situazione è la seguente: 192 posizioni complessivamente lavorate (il 18,7% delle 1.029 manifestazioni di interesse liquidazione anticipata in forma ridotta della prestazione ex fissa) delle quali: 182 (94,8%) liquidate, mentre si sono registrate 10 rinunce (5,2 %) con contestuale reinserimento nella platea di origine.

Come da tabella allegata, la Commissione paritetica nel periodo 2017-2022 ha provveduto a sei liquidazioni della rata minima di garanzia di cui all'articolo 4 dell'accordo:

| PAGAMENTI RATA ANNUALE (IMPORTI LORDI) | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| ANNO DI COMPETENZA | DATA DEL PAGAMENTO | IMPORTO RATA LORDA | N° |
| 2017 | GENNAIO 2018 | 3.000,00 € | 1 |
| 2018 | GENNAIO 2019 | 3.000,00 € | 2 |
| 2019 | DICEMBRE 2019 | 3.000,00 € | 3 |
| 2020 | DICEMBRE 2020 | 3.000,00 € | 4 |
| 2021 | DICEMBRE 2021 | 3.000,00 € | 5 |
| 2022 | NOVEMBRE 2022 | 3.000,00 € | 6 |
| TOTALE EURO 18.000 | | | |

Il ricorso alla **formula volontaria della liquidazione anticipata in forma ridotta** – che ha riscosso ampio gradimento nella platea degli interessati - rappresenta, lo strumento più idoneo a fronteggiare l'emergenza ed a scongiurare il definitivo default del Fondo ex Fissa. Le verifiche attuariali finora svolte per verificare l'impatto delle prestazioni anticipate sul bilancio tecnico del Fondo dimostrano chiaramente che questa è la strada che può portare al positivo esaurimento della gestione transitoria prevista nel rinnovo del CNLG del 2014.

Verifiche attuariali che, tuttavia, hanno anche evidenziato l'esigenza di rideterminare la tempistica di rateizzazione della prestazione Ex Fissa, come previsto all'Articolo 5 del regolamento attuativo del 17/2/2015. Rateizzo che, infatti, dai 12/15 anni - previsti all'articolo 3 della Convenzione per la gestione transitoria del 31/07/2014 – si allunga a 21/25 anni, così come concordato dalle Parti sociali nell'accordo del 27/04/2018.

Ed è questo il motivo per cui, nell'accordo del 16 marzo 2022, le parti sociali hanno inteso destinare il 70% delle risorse residue (disponibili al 30/06/2022) del Fondo per finalità sociali (Fondo 0,60) - al netto di quelle già impegnate per i trattamenti di pensione anticipata - proprio al Fondo ex fissa.

Si segnala infine che col passaggio della funzione previdenziale dall'INPGI all'INPS, l'Inpgi non era più in condizione di continuare a gestire il Fondo Ex fissa, in ragione della perdita delle anagrafiche per la riscossione dell'aliquota di finanziamento del Fondo stesso. Pertanto – considerato che il Fondo ex fissa, non avendo funzione previdenziale ed essendo gestito fuori dal bilancio della gestione principale dell'INPGI, non è transitato all'INPS - la parti sociali FNSI e FIEG hanno chiesto e ottenuto dall'INPGI (nonostante la convenzione con lo stesso ente fosse cessata) il pagamento della rata di novembre 2022, oltrech  la disponibilit  dell'Istituto a ricevere - a fini amministrativi - le richieste dei giornalisti che hanno maturato il diritto a ricevere la prestazione dopo il 30 giugno 2022 e, infatti, l'Inpgi stesso si sta facendo carico della raccolta e dell'archiviazione delle istanze, con l'impegno a inoltrarle al nuovo soggetto che sar  individuato dalle parti sociali quale competente a gestire il fondo ex fissa..

Tutta la storia della Ex Fissa ci consegna un Fondo in profonda crisi strutturale. Crisi che, tuttavia, non pu  essere ascritta ad alcune forma di *mala gestio*, essendo il Fondo da sempre strutturalmente in *default* e per comprenderne le ragioni, basta citare alcuni dettagli della prestazione stessa. Innanzitutto, l'assegno   stato sempre calcolato sull'ultima mensilit , quindi aumenti di stipendio o promozioni ottenute negli ultimi anni della vita lavorativa, determinavano l'ammontare dell'indennit . Alcuni giornalisti, poi, sono riusciti a percepire l'Ex Fissa fino a 3 volte. Tutto legittimo - perch  previsto dal contratto - ma economicamente insostenibile, perch  a pagare non era l'azienda di cui il giornalista era dipendente, ma il Fondo comune. Inoltre, le uscite massicce dal

mondo del lavoro degli ultimi anni, incentivate dagli editori, hanno aggravato ulteriormente la situazione fino al dissesto. Per dare un'idea di come funzionava il Fondo, si riportano alcuni importi liquidati in un'unica soluzione nel periodo 2005-2015. Nella prima colonna è riportato l'importo liquidato al beneficiario in un'unica soluzione, nella seconda i contributi al fondo calcolati sulla base dell'aliquota dell'1,5% delle retribuzioni percepite nel corso della carriera, nella terza colonna l'incremento percentuale della somma percepita rispetto a quella effettivamente versata.

| PRESTAZIONE LORDA LIQUIDATA | CONTRIBUTO (1,50%) VERSATO | PERCENTUALE DI INCREMENTO |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| € 903.236,00 | € 185.000,00 | 488% |
| € 577.217,00 | € 80.937,00 | 713% |
| € 369.522,00 | € 68.058,00 | 543% |
| € 368.153,00 | € 57.236,00 | 643% |
| € 367.164,00 | € 51.033,00 | 719% |
| € 519.878,00 | € 98.086,00 | 530% |
| € 94.137,00 | € 20.018,00 | 470% |
| € 399.660,00 | € 33.455,00 | 1194% |

Si tratta di pochi esempi che tuttavia contribuiscono a rendere l'idea dell'insostenibilità del Fondo. Analizzando anche gli importi più bassi - qui non riportati - il rapporto fra versamenti e prestazioni è fuori norma, si rilevano infatti incrementi che vanno dal 100 al 350%.

In conclusione, una considerazione - amara - si impone: queste prestazioni, maturate a prescindere dal montante contributivo, non hanno niente a che vedere con la previdenza integrativa. Era risaputo dall'inizio, ma si è preferito far finta di niente e prendere fino a quando possibile, lasciando ai posteri l'onere del *default*.

12. L'attività internazionale

Nel quadriennio appena trascorso l'attività della Federazione, sia a livello internazionale, nel quadro della Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ), che a livello europeo nel contesto della

Federazione europea dei giornalisti (EFJ), è stata particolarmente connotata da iniziative, tutte incentrate sulle attuali e più urgenti sfide riguardanti il mondo dell'informazione. Anche attraverso la partecipazione ai vari gruppi di lavoro la Federazione non ha mancato di far sentire la propria voce accanto alle battaglie che in Italia, come nel resto del mondo, vedono coinvolti i giornalisti e le giornaliste per una informazione libera e indipendente *“discriminante fondamentale tra i sistemi democratici e i regimi autoritari”*.

Nel corso dell'ultimo congresso della IFJ in Muscat (Oman), la Federazione ha ribadito il proprio impegno accanto a tutte le iniziative finalizzate ad ottenere verità e giustizia per il nostro ricercatore ucciso in Egitto, Giulio Regeni. Mai dovrà cessare, né rallentare, il sostegno alle attività di inchiesta dei giornalisti e delle giornaliste quotidianamente impegnati nella ricerca della verità sui responsabili di quel barbaro omicidio.

Troppo spesso nel cercare verità scomode i giornalisti sono oggetto di atti di intimidazione, minacce, detenzioni arbitrarie, barbari omicidi. In Italia, per restare ai più recenti dati (2022), sono oltre 20 i giornalisti che hanno ottenuto la protezione dello Stato. In Europa e nel mondo, soprattutto nei Paesi dove la democrazia e lo Stato di diritto faticano ad affermarsi i numeri sono ancora più preoccupanti. La pratica delle intimidazioni e delle minacce ai giornalisti e alle giornaliste, oltre ad essere stato uno dei temi su cui si è appuntata una mozione del Congresso di Muscat, riveste per la Federazione una rilevanza centrale, ed un impegno costante. La Federazione, a partire dal 2021, anno dell'istituzione del premio *“Daphne Caruana Galizia”*, ideato dall'Unione europea, ha fatto parte come componente della Giuria che attribuisce il suddetto premio, dedicato al giornalismo d'eccellenza. L'Europa, nonostante la presenza di preoccupanti tendenze volte a comprimere la libertà di stampa e di informazione, resta un baluardo nella difesa della libertà di manifestazione del pensiero, di cui proprio la libertà di stampa è espressione. L'istituzione del suddetto premio vuole essere una testimonianza autentica per mantenere vivi quei valori fondamentali su cui si basa l'Europa: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani, libertà di parola e pluralismo dell'informazione.

Importante è stato il sostegno che la Federazione ha manifestato, a margine del penultimo Congresso dell'IFJ, tenutosi a Tunisi nel giugno del 2019, con l'approvazione della mozione riguardante l'istituzione di una commissione di inchiesta incaricata di portare in superficie le responsabilità di quell'indicibile attentato. L'impegno assiduo portato avanti, in quella sede, come in tutte le altre in cui la Federazione ha partecipato in questi anni, ha avuto uno sbocco non scontato. L'indagine di circa 500 pagine, svolta da una commissione indipendente, sebbene non abbia stabilito un coinvolgimento diretto di membri delle istituzioni maltesi nell'omicidio della giornalista investigativa, è stata molto chiara e netta circa le condizioni che hanno reso possibile quel drammatico

evento, perpetrato in *“un’atmosfera di impunità, generata dalle più alte sfere dell’amministrazione i cui tentacoli si sono poi estesi ad altre istituzioni, come la polizia e le autorità di regolamentazione, portando a un crollo dello stato di diritto”*.

Anche sull’uccisione del giornalista pakistano Syed Saleem Shahzad, rapito e poi ucciso nel maggio del 2011, per il suo lavoro di giornalista di inchiesta, dopo aver pubblicato degli articoli, e in seguito un libro, in cui denunciava reti di collegamento tra potere pubblico e organizzazioni terroristiche alimentate da fenomeni di corruzione, la Federazione ha acceso i riflettori sempre a margine del congresso tunisino.

Un giornalismo d’eccellenza e di qualità non può esistere senza un lavoro di qualità. Nel 31° Congresso dell’IFJ nel giugno del 2022, la Federazione ha condiviso e sottoscritto una mozione intesa a promuovere ogni azione e iniziativa, ad ogni livello, per rivendicare condizioni di lavoro e retribuzioni dignitose per tutti i giornalisti. Viviamo tempi in cui al crescere della domanda di informazione, non corrisponde un adeguato miglioramento delle condizioni di lavoro di chi quell’informazione è chiamato a produrre. Con la stessa forza e determinazione la Federazione, nel richiamato Congresso di Tunisi, ha ribadito il proprio impegno a tutela della dignità del lavoro giornalistico e la salvaguardia dello stesso da tutti quei fenomeni, che, non regolamentati, indeboliscono l’impianto normativo (già infragilito) a tutela dei diritti e delle garanzie del lavoro giornalistico. In questa direzione vanno i documenti approvati e finalizzati ad arrivare ad un confronto serio e risolutivo, per una regolamentazione chiara e definitiva, con i cosiddetti *“over the top”*, le grandi piattaforme digitali, che diffondono contenuti giornalistici gratuitamente a danno del lavoro giornalistico, degli editori e della stessa democrazia che si nutre di buona informazione.

Di pari intensità è stato il lavoro svolto dalla Federazione nell’ambito del gruppo Labour Rights Experts Group (LAREG), a partire dal 2020, dove si è posto l’accento sull’importanza di applicare norme contrattuali tendenti a riconoscere più adeguate garanzie e forme di tutela del lavoro giornalistico professionale e non.

Su questo tema, la Federazione è stata protagonista anche a livello europeo, attraverso la partecipazione, nel giugno del 2019, e negli anni seguenti, al gruppo di lavoro sul diritto d’autore (AREG), sede nella quale è stato ribadito con forza l’impegno a ad affermare la pienezza un diritto che non può essere trattato come secondario, in quanto attiene alla professionalità, alla serietà ed ai rischi in cui incorrono i cronisti per informare e tenere aggiornate le pubbliche opinioni.

Un impegno che ha portato la Federazione ad interloquire, in maniera propositiva e costruttiva, con il legislatore italiano, durante la *“costruzione”* del decreto legislativo n. 177 del 2021 cosiddetto *“decreto copyright”*. Un decreto che nasce dal recepimento di una direttiva europea finalizzata a dare maggiore copertura e forza al diritto di autore, che, con l’avvento delle grandi piattaforme digitali, è

stato notevolmente indebolito. Uno degli obiettivi precipui della suddetta direttiva, è proprio quello di colmare il *value gap*, il divario tra i ricavi conseguiti dagli intermediari che distribuiscono in rete i contenuti e il valore riconosciuto ai titolari del diritto d'autore. Non si tratta, anche in questo caso, di colmare un grave pregiudizio economico, a scapito degli editori e conseguentemente dei giornalisti, ma anche di un grave danno per la democrazia, perché a perderci è l'informazione di qualità.

Allo stato attuale, a seguito dell'adozione definitiva del decreto sul **copyright**, l'AGCOM, individuata dal legislatore nazionale come l'Autorità preposta all'emanazione di un regolamento per l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'equo compenso da riconoscere agli editori, dopo aver aperto, agli operatori del settore, una fase di consultazione sullo schema di regolamento, ha appena adottato il provvedimento in via definitiva. L'Autorità ha infatti approvato, il 19 gennaio scorso, il regolamento in materia di determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in attuazione dell'art. 43-bis della legge sul diritto d'autore. L'articolo 43-bis, introdotto con il decreto legislativo n. 177/2021, recepisce l'articolo 15 della direttiva copyright (UE 2019/790), con il quale il legislatore europeo ha affrontato la questione dell'equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una "pubblicazione di carattere giornalistico" tra gli editori (titolari dei diritti) e le piattaforme che veicolano questi contenuti online. In particolare, l'articolo 15 della direttiva, che ha introdotto anche per gli editori il riconoscimento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico (già previsto dalla direttiva 2001/29/CE per altre categorie di titolari), intende colmare lo squilibrio di ricavi (il cd. *value gap*) tra le piattaforme online e i titolari dei diritti sulle pubblicazioni giornalistiche. Notizia importante e secondo la FIEG "sarà finalmente possibile, anche nell'ecosistema digitale, avviare e concludere negoziazioni eque, garantendo il dovuto riequilibrio nella distribuzione del valore del prodotto, senza pregiudicare la libera espressione degli utenti della Rete". Anche la Fnsi accoglie positivamente il nuovo regolamento ed auspica che in tempi brevi si possa concretizzare **la norma contrattuale di cui all'articolo 7 delle norme transitorie e di attuazione del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, sottoscritto da FNSI e FIEG**, attualmente in vigore, in cui si prevede esplicitamente che *"in relazione alla reprografia cartacea ed elettronica ed alle nuove condizioni che si stanno determinando con l'espansione delle tecnologie digitali, che interessano sia i giornalisti sia gli editori, le parti concordano sulla necessità di una regolamentazione delle utilizzazioni seconde dei prodotti e degli elaborati giornalistici operate da terzi, i cui proventi andranno distribuiti, qualsiasi siano la procedura giuridico-legislativa adottata ed il mezzo della rilevazione raccolta, secondo i criteri che saranno definiti tra le parti"*.

Il contributo trasmesso alle istituzioni europee per la formazione del rapporto sullo Stato di diritto nell'Unione europea lo scorso anno, tra le varie cose, ha messo in luce l'importanza dell'informazione

di qualità partendo dall'esperienza pandemica. In una fase emergenziale come quella che abbiamo vissuto, e che in parte ancora viviamo, seppur con minore intensità, poter fare affidamento su una informazione di qualità ha rappresentato un contributo di grande momento nella gestione della pandemia. E se consideriamo le numerose crisi di rilievo globale, che si manifestano con una frequenza che non tende a rallentare, investire sull'informazione professionale, quindi sulla qualità del lavoro giornalistico, contribuisce positivamente alla coesione sociale, potendo i cittadini godere di aggiornamenti tempestivi, e soprattutto affidabili e accurati sulle varie situazioni in atto, e limitando al contempo la loro esposizione alle *fake news*, che al contrario tendono a polarizzare ed esasperare il dibattito pubblico.

Non secondario l'impegno della Federazione, che, insieme con la EFJ, ha contribuito, con spunti e considerazioni, alla stesura del "*Media Freedom Act*". Una proposta di regolamento adottata dalla Commissione europea nel settembre del 2022, all'esame delle istituzioni legislative dell'UE, che prevede un rafforzamento del quadro normativo a tutela dell'indipendenza del giornalismo e del pluralismo dell'informazione da interferenze e ingerenze di natura politica.

Con la Commissione europea, inoltre, la Federazione ha avuto diverse interlocuzioni finalizzate a stimolare un monitoraggio sull'applicazione della direttiva europea in materia di presunzione di innocenza, recepita dal legislatore italiano con il decreto legislativo n. 188 del 2021. Si è trattato di un vero e proprio "*gold plating*" normativo da parte del nostro legislatore, che nei fatti si è tradotto in un irrigidimento interpretativo da parte degli organi deputati all'amministrazione della giustizia, che ha generato una ingiustificabile compressione della libertà di espressione e del diritto di cronaca giudiziaria. Anche perché, come noto, la tutela degli imputati era già adeguatamente garantita dalla preesistente normativa del codice di procedura penale.

Contro ogni tentativo diretto o indiretto di "imbavagliare" la stampa e la libertà di informare, a cui corrisponde, il diritto ad essere informati, come ci ha ricordato il Presidente Mattarella, in occasione del 30° anniversario della Giornata mondiale della libertà di stampa, sono stati orientati i lavori del Comitato esecutivo della IFJ, promossi proprio dalla Federazione, tenutisi a Bari il 13 e 14 aprile del 2019.

Alta è stata l'attenzione della Federazione, in questo quadriennio, sia in sede europea che a livello nazionale, nei confronti del fenomeno delle querele "bavaglio" (SLAPP). Ne è conseguito un impegno ininterrotto e un confronto con diversi soggetti, e con giornalisti direttamente interessati da queste azioni civili e penali, nell'ambito del Media Freedom Rapid Response (MFRR), al fine di mettere in luce l'ampiezza di tale fenomeno. Gli esiti della missione del MFRR in Italia non sono di certo incoraggianti, confermando l'esistenza di un ricorso piuttosto diffuso a tale strumento intimidatorio ai danni dei giornalisti. Le querele "bavaglio", secondo il rapporto della suddetta

missione, rappresentano uno dei principali ostacoli al pieno godimento del diritto dei giornalisti alla libertà d'espressione e al diritto di cronaca in Italia.

Il 2022 purtroppo è iniziato con una guerra ai confini dell'Europa. Pensavamo di esserci definitivamente lasciati dietro le spalle l'orrore della guerra nel nostro continente e invece il 24 febbraio del 2022 ci siamo svegliati con il frastuono dell'artiglieria russa. In questo drammatico scenario di guerra l'EFJ insieme con le sue affiliate in Ucraina hanno aderito al Forum globale per lo sviluppo dei media (GFMD) per sostenere i giornalisti ucraini e tutti i giornalisti internazionali, compresi i freelance provenienti dall'Ucraina, firmando la Dichiarazione di Perugia per l'Ucraina. La Federazione sin dal primo giorno ha aderito con convinzione ad ogni iniziativa finalizzata a sostenere un giornalismo etico, indipendente come unico antidoto al virus della disinformazione e della propaganda.

La Federazione, che quest'anno compie 115 anni di attività, continuerà come ha sempre fatto nel corso della sua storia secolare, a sostenere attivamente e in ogni sede, nazionale, europea e internazionale ogni iniziativa volta alla salvaguardia della libertà di informazione e alla tutela dei diritti dei giornalisti.

Sono ancora troppi i temi sul tappeto che richiedono un impegno fattivo e propositivo da parte della Federazione per contrastare una tendenza negativa (la concentrazione dei media, la precarizzazione del lavoro, la disinformazione dilagante, le querele temerarie, l'assenza di adeguate protezioni per i giornalisti di inchiesta, solo per citare alcune criticità ancora irrisolte) che non lede soltanto il giornalismo e i giornalisti, ma fa male anche alla democrazia.

13. Colleghi che ci hanno lasciato

La relazione congressuale della Giunta si chiude purtroppo, sempre con un doloroso capitolo dedicato al ricordo dei numerosi colleghi che ci hanno lasciato in questo ultimo quadriennio, e che hanno avuto un ruolo importante nel nostro Sindacato e negli organismi di categoria. Alcuni di questi purtroppo sono scomparsi anche a seguito di un ulteriore indebolimento fisico a causa della pandemia da Covid 19, che inesorabilmente ha colpito anche la nostra categoria e per i quali la Federazione si è impegnata nel ricordarne il tratto umano e l'operato.

Iniziamo con il ricordare il collega **Luciano Ceschia**, per lunghi anni Segretario della Federazione durante gli anni della grande rivoluzione tecnologica degli anni Settanta, ha guidato anche un confronto molto serrato con gli editori per il rinnovo del contratto e per il riconoscimento dei diritti sindacali dei lavoratori. Il collega **Sergio Lepri**, maestro del giornalismo sempre dalla parte della Costituzione, partigiano e difensore della libertà di stampa, anche lui scomparso agli inizi del 2022, e il giornalista **David Sassoli**, ex Presidente del Parlamento Europeo, sempre dalla parte dei colleghi,

della libera informazione e sempre in prima linea nel difendere soprattutto i deboli. Un valido interlocutore nell'Unione Europea per la Federazione per tutte le problematiche inerenti la categoria. A **Sergio Zavoli** va il nostro riconoscimento. Ci ha sempre spronato a difendere l'articolo 21 della Costituzione da vecchie e nuove insidie. Maestro di giornalismo televisivo, aveva a cuore la Costituzione, la libertà di informazione, il servizio pubblico e il rispetto per le parole, che nelle sue inchieste, non si sono mai trasformate in pietre.

Esprimiamo la nostra gratitudine anche per altrettanti colleghi meritevoli che hanno contribuito con il loro impegno a rendere autorevole la Federazione e che ci piace ricordare, anche in queste pagine: **Armando Borriello**, che ha profuso il suo impegno nella ricostituzione del Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania; **Nazzareno Bisogni**, una vita in difesa dei colleghi, a lungo vicepresidente dell'Associazione Stampa Toscana e poi consigliere nazionale e componente della Giunta Esecutiva della Federazione; **Gabriele Cescutti**, scomparso proprio negli ultimi mesi del 2022, protagonista di lotte sindacali e per decenni dirigente degli organismi di categoria e punto di riferimento delle giornaliste e dei giornalisti, con impegni anche negli organismi di categoria.; **Arturo Diaconale**, coinvolto in incarichi federali e nell'Associazione Stampa Romana; **Antonio De Vito**, un collega profondamente impegnato nella professione, nel sindacato, negli istituti di categoria; **Livia Giustolisi**, paladina del giornalismo con la "schiena dritta" ha dedicato molto del suo tempo nel sindacato e custode instancabile della memoria del padre Franco, firma storica del giornalismo di inchiesta; **Gino Falleri**, occupato con forza nella difesa della categoria, nella Federazione e nel Gruppo Giornalisti Uffici Stampa; **Gianni Faustini**, ricordando la sua carriera e impegno professionale nel Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, nella stesura e approvazione della Carta dei doveri del giornalista, pilastro ancora oggi della deontologia professionale; **Marina Garbesi**, giornalista di cronaca, impegnata nell'Associazione Stampa Romana, componente della Giunta Esecutiva della Federazione; **Andrea Leone**, collega a lungo parte attiva nel Sindacato e per alcuni anni Presidente della Casagit; **Piero Mannironi**, brillante giornalista di inchiesta, scrittore, autore di numerose pubblicazioni sulla Sardegna, la sua terra, si è a lungo dedicato con passione al servizio della categoria, ha fatto parte della Giunta Esecutiva della Fnsi. E' stato sempre vicino alle battaglie del sindacato, a livello nazionale e territoriale, animato dai valori dell'Articolo 21 della Costituzione dalla parte della difesa intransigente del diritto di cronaca e del diritto dei cittadini ad essere informati; **Neri Paoloni**, scomparso a seguito di un incidente stradale ne ricordiamo con affetto la simpatia e l'amicizia che ci ha donato in tanti anni di vita professionale e sindacale anche all'interno dell'UNGP; **Federico Pirro** ha dedicato molti anni sul fronte sindacale ricoprendo anche incarichi nella Giunta Esecutiva della Fnsi e nell'Associazione Stampa di Puglia; **Pino Rea**, a lungo Presidente dell'Associazione Stampa Toscana e consigliere nazionale della Federazione, impegnato nell'attività

sindacale sempre disponibile con tutti, ne ricordiamo il garbo e l'umanità che lo contraddistinguevano; **Piero Scaramucci**, ha ricoperto incarichi come Cdr, nel Consiglio nazionale, nel direttivo dell'Associazione Stampa Lombarda ed ha contribuito alla elaborazione e stesura del nostro Statuto federale adottato nel Congresso del 1999; **Massimo Signoretti** molto attivo e al servizio dei colleghi, con il suo proficuo impegno svolto nella Fnsi, nell'Ungp, nell'Associazione Stampa Romana.

Questi sono solo alcuni dei colleghi che ci hanno lasciato, un triste e lungo elenco a cui se ne aggiungono altri. A tutti loro va il nostro riconoscimento e apprezzamento dei loro valori etici e professionali nella difesa degli interessi della categoria. Un insegnamento da perseguire con il loro stesso entusiasmo.

ALLEGATI

- 1. Gli organismi federali nel quadriennio 2019 – 2023**
- 2. Iscritti alla Fnsi dal 2018 al 2021**
- 3. Professionali iscritti alla Fnsi dal 2018 al 2021**
- 4. Collaboratori iscritti alla Fnsi dal 2018 al 2021**
- 5. Rapporti di lavoro subordinato**
- 6. Rapporti di lavoro autonomo**
- 7. Riunioni Giunta Esecutiva 2019 – 2023 e presenze**

GLI ORGANISMI FEDERALI NEL QUADRIENNIO 2019-2023

PRESIDENTE

GIULIETTI
Giuseppe

SEGRETARIO GENERALE

LORUSSO Raffaele

GIUNTA ESECUTIVA

| | | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ALBERIZZI | Massimo | GE - entra a luglio 2020 |
| BASSO | Lorenzo | GE |
| BESANA | Guido (componente segreteria) | GE |
| CERASI | Ezio | GE |
| COSTANTE | Alessandra (componente segreteria) | GE |
| DEL FREO | Anna (componente segreteria) | GE |
| DI PIETRO | Giuseppe | GE |
| DI TRAPANI | Vittorio (componente segreteria) | GE |
| FANTAUZZI | Cristiano | GE - entra a luglio 2020 |
| FICHERA | Paola | GE - entra a luglio 2020 |
| MOTTA | Mattia (componente segreteria) | GE |
| PARISI | Carlo Maria (componente segreteria) | GE - esce a luglio 2020 |
| POLIDORI | Elena | GE - esce a luglio 2020 |
| RUSSO | Anna | GE |
| SCANO | Daniela (componente segreteria) | GE |
| SILVESTRI | Claudio | GE |
| STIGLIANO | Daniela | GE - esce a luglio 2020 |

CONSIGLIO NAZIONALE 2019-2023


| | | |
|------------|----------|---|
| AFFINITO | DOMENICO | |
| ALBANESE | MICHELE | esce a maggio 2019; esce a luglio 2022; |
| ALBERIZZI | MASSIMO | |
| ALBERTI | GIUSEPPE | |
| ANDOLFATTO | MONICA | |
| ANTONINI | ALESSIO | |
| AUSIELLO | GERARDO | |
| AVALLONE | UMBERTO | esce a giugno 2019 |
| AZZOLINI | FABIO | |
| BARUFFI | MARCO | esce a febbraio 2022 |

| | | |
|-------------|--------------|---|
| BASSO | LORENZO | |
| BENNUCCI | SANDRO | |
| BERSANI | SERENA | esce a giugno 2019 |
| BESANA | GUIDO | |
| BOBBIO | MARCO | |
| BOMBELLI | SILVIA | |
| BORROMETI | PAOLO | |
| BRILLI | CHIARA | |
| CALIGARIS | DOMENICA | |
| CAMPANELLA | NOEMI | |
| CANGEMI | FRANCESCO | esce a novembre 2022 |
| CAPPELLA | FABRIZIO | |
| CASSINELLI | FABRIZIO | esce a dicembre 2019 |
| CATALDI | VALERIO | |
| CATANESE | ANTONIETTA | entra a maggio 2019; entra a dicembre 2022; |
| CAVALERA | FABIO | esce a ottobre 2019 |
| CECCATO | GIUSEPPE | |
| CERASI | CONCEZIO | |
| CERONE | ROCCO | |
| CICCI | MARTA | |
| CINQUE | MASSIMILIANO | entra a febbraio 2022 |
| CIOCE | SAVERIO | |
| COCCIULILLO | ENRICO | |
| COLELLA | ROBERTO | |
| CORSINI | FEDERICA | |
| COSTANTE | ALESSANDRA | |
| CREMONESI | ANDREA | entra a dicembre 2019 |
| DEL FREO | ANNA | |
| DI PIETRO | GIUSEPPE | |
| DI SCHINO | MAURIZIO | |
| DI TRAPANI | VITTORIO | |
| D'IGNAZIO | GILDA | |
| DOLHAR | POLJANKA | |
| DORONZO | LUCIANA | |
| ERCOLE | EZIO | |
| ESPOSITO | LUCIANA | |
| FABBI | SILVIA | |
| FABBRI | STEFANO | |
| FANTAUZZI | CRISTIANO | |
| FATIGUSO | VITO | |
| FICHERA | PAOLA | |
| FONDI | GIOVANNI | |
| FORNETTI | ASTRID | |
| FREGATTI | TOMMASO | |
| GALEAZZO | LIDIA | |


| | | |
|---------------|-------------|-----------------------|
| GALLIZZI | GIUSEPPE | |
| GARBARINO | SILVIA | |
| GARRUCCIU | ANTONIO | |
| GINEX | ROBERTO | esce a settembre 2022 |
| GIORDANO | ANTONELLA | |
| GIROD | BENOIT | |
| GIULIETTI | GIUSEPPE | |
| GUGLIARA | LORENZO | esce a dicembre 2022 |
| ISOLA | CINZIA | |
| LAURIA | EMANUELE | |
| LIDONNI | BARBARA | entra a maggio 2019 |
| LORUSSO | RAFFAELE | |
| LOZITO | CRISTIANO | |
| LUMINATI | LUIGI | esce a settembre 2022 |
| LUTRELLI | PIERANTONIO | esce a settembre 2022 |
| MACALUSO | GIANCARLO | |
| MALFERTHEINER | PETER | |
| MAMMOLITI | DANIELE | esce a novembre 2022 |
| MANO | ALESSANDRO | entra a dicembre 2022 |
| MANCUSO | ALESSANDRA | |
| MANSUTTI | LORENZO | |
| MARANI | ALESSIA | |
| MARCACCIO | MICHAELA | esce a maggio 2019 |
| MARTEGANI | ALESSANDRO | |
| MARTELLOTTA | GIUSEPPE | |
| MAZZA | COSIMO | |
| MELE | FILIPPO | esce ad agosto 2019 |
| MENCARINI | ROBERTO | |
| MORELLI | SERAFINA | entra a novembre 2022 |
| MOTTA | MATTIA | |
| MUSCATELLO | CARLO | |
| MUSMECI | ANDREA | |
| NACCARI | MATTEO | entra a giugno 2019 |
| NARDI | GIUSEPPE | |
| NARDOMARINO | FRANCESCA | |
| NEGRI | GIOVANNI | |
| NUCCI | MAURO | |
| OLIVETO | Angelo | entra a giugno 2019 |
| PADALINO | SIMONETTA | |
| PALUMBO | VANNA | |
| PAOLINI | PAOLO | |
| PAPPAGALLO | LAZZARO | |
| PARISI | CARLO MARIA | esce a ottobre 2020 |
| PATARGA | ALAN | |
| PEDRABISSI | MARA | |

| | | |
|-------------|--------------|-----------------------|
| PENNELLA | PATRIZIA | |
| PEPE | ANGELA | entra ad ottobre 2019 |
| PERUCCHINI | PAOLO | |
| PETRINA | MICHELA | |
| PICCININI | FABRIZIO | |
| PIOPPI | LUANA | |
| PINI | FRANCESCA | entra a dicembre 2019 |
| PIROLI | GABRIELLA | |
| PIROZZI | ALFONSO | |
| POLIDORI | ELENA | |
| POLIDORO | TOMMASO | |
| RAIMONDI | ATTILIO | esce a novembre 2022 |
| REGOLO | LUCIANO | |
| RHO | EDMONDO | |
| RONDISVALLE | LUIGI | |
| RIZZUTO | GIUSEPPE | entra ad ottobre 2022 |
| RUSSO | ANNA | |
| SAGGESE | MASSIMILIANO | |
| SALAMINA | RAFFAELLA | esce a maggio 2019 |
| SAVATTERI | GAETANO | |
| SBARDELLATI | ANDREA | |
| SCANO | DANIELA | |
| SCHIARITI | CONCETTA | esce a maggio 2019 |
| SELLONI | SIMONETTA | entra a novembre 2022 |
| SEVERINI | PIERGIORGIO | |
| SILVESTRI | CLAUDIO | |
| STIGLIANO | DANIELA | |
| TABASSO | CELESTINO | esce a novembre 2022 |
| TALLIA | STEFANO | |
| TASSINATO | EFREM | |
| TORO | PAOLO | |
| VACCARI | ALESSANDRA | |


ISCRITTI ALLA F.N.S.I. DAL 2018 AL 2021



PROFESSIONALI ISCRITTI ALLA F.N.S.I. DAL 2018 AL 2021



COLLABORATORI ISCRITTI ALLA F.N.S.I. DAL 2018 AL 2021



| RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
| | | | | (a settembre) | | | | (a giugno) |
| Quotidiani | 5.416 | 5.051 | 4.805 | 4.720 | 4837 | 4947 | 4781 | 4439 |
| Periodici | 2.425 | 2.414 | 2.231 | 2.121 | 2173 | 2223 | 2148 | 1995 |
| Agenzie di stampa | 1.019 | 989 | 965 | 861 | 882 | 902 | 872 | 810 |
| Rai | 1.804 | 1.830 | 1.819 | 1.862 | 1908 | 1951 | 1886 | 1751 |
| Radio-tv nazionali | 983 | 977 | 973 | 1.014 | 1039 | 1063 | 1027 | 954 |
| Radio-tv locali (Aeranti Corallo) | 1.423 | 1.404 | 1.516 | 1.409 | 1444 | 1477 | 1427 | 1325 |
| Radio-tv locali (no Aeranti Corallo) | 470 | 467 | 506 | 433 | 444 | 454 | 439 | 407 |
| Pubblica amministrazione | 1.267 | 1.292 | 1.306 | 1.177 | 1206 | 1234 | 1192 | 1107 |
| Aziende varie | 1.589 | 1.672 | 1.620 | 1.556 | 1595 | 1630 | 1576 | 1464 |
| TOTALE | 16.396 | 16.096 | 15.741 | 15.153 | 15.528 | 15.881 | 15.348 | 14.252 |

All. 6

| RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>ISCRITTI ALLA GEST. SEPARATA INPGI</i> | 41.188 | 42.160 | 42.741 | 43.412 | 44.013 | 44.921 | 45.767 | 46.643 |
| di cui iscritti attivi ad entrambe le Gestioni | 17.063 | 17.758 | 18.380 | 19.065 | 19.818 | 20.351 | 20.924 | 21.357 |
| <i>ISCRITTI ATTIVI:</i> | 29.735 | 30.804 | 31.999 | 31.337 | 32.284 | 32.729 | 33.689 | 35.213 |
| di cui co.co.co. (in via esclusiva) | 12.799 | 13.189 | 13.342 | 13.163 | 13.706 | 14.046 | 14.264 | 14.422 |
| di cui free-lance (in via esclusiva) | 12.553 | 13.035 | 13.761 | 13.401 | 13.385 | 13.399 | 13.835 | 14.814 |
| di cui sia co.co.co. che free-lance | 4.383 | 4.580 | 4.896 | 4.773 | 5.193 | 5.284 | 5.590 | 5.977 |

| FREE-LANCE (contribuenti) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Posizioni attive | 16.093 | 15.987 | 14.949 | 17.206 | 17.361 | 16.706 | 15.770 | nd |
| Reddito medio lordo | 13.611 | 14.098 | 14.818 | 15.159 | 15.598 | 15.195 | 17.210 | nd |

| CO.CO.CO. (contribuenti) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Posizioni attive | 8.702 | 8.307 | 7.795 | 7.452 | 7.245 | 6.705 | 6.375 | 5.939 |
| Retribuzione media lorda | 9.259 | 9.507 | 9.792 | 9.889 | 9.853 | 9.961 | 10.514 | 9.339 |

NB: il valore del 2018 è stato aggiornato con i dati definitivi dell'anno

| RIUNIONI GIUNTA ESECUTIVA 2019-2023 E PRESENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|----------|--------|------------|--------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| RIUNIONE GIUNTA | | LORUSSO | COSTANTE | DI PIETRO | BASSO | MOTTA | BESANA | SILVESTRI | RUSSO | SCANO | DEL FREO | CERASI | DI TRAPANI | PARISI | POLIDORI | STIGLIANO | FICHERA | ALBERIZZI | FANTAUZZI |
| 1 | 26.03.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 4.04.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 6.05.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 16.07.2019 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | A | A | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | A | | | |
| 5 | 17.09.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 23.10.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 17.12.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | |
| 8 | 26.02.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | |
| 9 | 8.04.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | 1 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 9.04.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 22.04.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 26.05.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 17.06.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 16.07.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | A | A | | | | A | A | 1 |
| 15 | 15.09.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 30.09.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | A | A | | | | 1 | 1 | A |
| 17 | 19.10.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | A | | | | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 27.10.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 29.10.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | A | | | | 1 | A | A |
| 20 | 12.11.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 23.11.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 16.12.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | | | | 1 | A | 1 |
| 23 | 20.01.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 26.01.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | A | 1 | A |
| 25 | 3.03.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | A | A | 1 |
| 26 | 16.03.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 25.03.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | A |

| RIUNIONI GIUNTA ESECUTIVA 2019-2023 E PRESENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|----------|--------|------------|--------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| RIUNIONE GIUNTA | | LORUSSO | COSTANTE | DI PIETRO | BASSO | MOTTA | BESANA | SILVESTRI | RUSSO | SCANO | DEL FREO | CERASI | DI TRAPANI | PARISI | POLIDORI | STIGLIANO | FICHERA | ALBERIZZI | FANTAUZZI |
| 28 | 20.04.2021 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | A | 1 |
| 29 | 6.05.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 3.06.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 9.06.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A | | | | 1 | A | A |
| 32 | 22.06.2021 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | A | 1 |
| 33 | 30.06.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | 1 | A | A | | | | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 22.09.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | A | | | | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 2.11.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | A | | | | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 25.11.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 15.12.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | | | | A | 1 | 1 |
| 38 | 26.01.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 15.02.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | A |
| 40 | 22.03.2022 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | A | 1 | A | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 6.04.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 11.05.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | 1 | 1 | A |
| 43 | 24.05.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | | | | 1 | A | 1 |
| 44 | 5.07.2022 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | A |
| 45 | 11.07.2022 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | | | | A | 1 | A |
| 46 | 6.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | A | 1 | 1 | 1 | A | | | | A | 1 | 1 |
| 47 | 21.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | 1 | 1 | A |
| 48 | 19.10.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | 1 | 1 | A |
| 49 | 9.11.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | A | 1 | A |
| 50 | 13.12.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | A | 1 | 1 |
| 51 | 11.01.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | | | | A | 1 | 1 |
| PRESENZE | | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 43 | 42 | 41 | 24 | 13 | 13 | 10 | 29 | 31 | 26 |
| RIUNIONI N° | | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 13 | 13 | 13 | 38 | 38 | 38 |
| ASSENZE | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 27 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 12 |
| PRESENZE % | | 100% | 98% | 96% | 94% | 94% | 90% | 90% | 90% | 84% | 82% | 80% | 47% | 100% | 100% | 77% | 76% | 82% | 68% |

Barilla
The Italian Food Company. Since 1877.

FERRETTIGROUP



Segafredo
— ZANETTI —

Conserve Italia
Valfrutta CIRIO Yogo Derby

LEARDINI GROUP
Ospitalità - Eventi - Catering

**PARMIGIANO
REGGIANO**

Confagricoltura

**CASAGIT
SALUTE**

Al Poggiarello

**CA CRÉDIT
AGRICOLE**

ExportUSA

**B&P
Barabino & Partners**
Consulenza in Comunicazione d'Impresa
S.p.A., Società Benefit

vodafone

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Sindacato unitario dei giornalisti italiani
Corso Vittorio Emanuele II, 349-00186 Roma (Italia)
Telefono +39 06-680081 (20 linee)
Fax +39 06-6871444
www.fnsi.it

